

Silvia Manservisi

L'interattività delle norme
ambientali e di quelle agrarie
internazionali nel contesto
comunitario e nazionale

1



Copyright © MMVIII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-1958-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: agosto 2008

INDICE

Capitolo I

Obbligatorietà, applicabilità diretta, idoneità a produrre effetti diretti degli accordi internazionali e competenza della Comunità europea a concludere accordi misti

1. L'importanza delle fonti internazionali del diritto agrario e l'incidenza delle norme di diritto internazionale pattizio sul diritto agrario comunitario e nazionale 9
2. Obbligatorietà, applicabilità ed idoneità a produrre effetti diretti degli accordi internazionali 21
3. Il riconoscimento e l'esclusione della idoneità a produrre effetti diretti delle disposizioni di diritto internazionale pattizio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 34
4. La competenza della Comunità europea a concludere accordi misti 73

Capitolo II

La dimensione internazionale della tutela dell'ambiente

1. La dimensione internazionale della tutela dell'ambiente 85
2. Le Conferenze mondiali sull'ambiente: la Conferenza di Stoccolma del 1972 90
3. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 105
4. La Conferenza di Johannesburg del 2002 133
5. La WTO e il *Doha Round* 155

Capitolo III

La politica ambientale comunitaria e le prospettive future

1. La evoluzione della politica ambientale comunitaria contestualmente a quella internazionale 177
2. Le norme del Tr.CE in materia di ambiente:
 - 2.1. L'art.2 Tr.CE 182
 - 2.2. L'art. 174 Tr. CE 182
 - 2.2.1. Gli obiettivi 182

2.2.2. I principi del diritto comunitario ambientale in generale	188
2.2.3. L'elevato livello di tutela	189
2.2.4. Il principio di precauzione	191
2.2.5. Il principio di prevenzione	196
2.2.6. Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente	198
2.2.7. Il principio «chi inquina paga»	199
2.2.8. I criteri di valutazione della politica ambientale	202
2.3. Il principio di sussidiarietà e le competenze comunitarie concorrenti in materia ambientale: l'art. 5 del Tr.CE	204
2.4. La base giuridica: l'art.175	209
2.4.1. L'art. 175 Tr.CE: armonizzazione e clausola di salvaguardia	212
2.5. La protezione intensificata a livello statale concessa dall'art.176 del Tr.CE	213
2.6. Le altre norme del Tr.CE in materia di ambiente	214
3. L'art. 6 del Tr.CE: il principio di integrazione e la politica agricola	215
4. <i>Food security</i> , agricoltura e ambiente	229

Capitolo I

Obbligatorietà, applicabilità diretta, idoneità a produrre effetti diretti degli accordi internazionali e competenza della Comunità europea a concludere accordi misti

1. L'importanza delle fonti internazionali del diritto agrario e la incidenza delle norme di diritto internazionale pattizio sul diritto agrario comunitario e nazionale

L'importanza delle fonti internazionali del diritto agrario e la loro incidenza sul diritto agrario comunitario e nazionale si desume non soltanto dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e dagli accordi commerciali multilaterali allegati all'Accordo OMC a seguito della firma del Trattato di Marrakech¹, ma

¹ La profonda incidenza sulla politica agricola comunitaria e nazionale di tali fonti internazionali del diritto agrario è stata ampiamente sottolineata in dottrina: L.COSTATO, *Le influenze del Trattato di Marrakech sulla politica agricola comune*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, pp. 462 ss.; ID., *L'organizzazione mondiale del commercio e la politica agricola comune e degli Stati membri*, in *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, I, Milano, Giuffrè, 2002, pp.417-435; ID., *La Revisione di Medio Termine della Politica Agricola Comune: alcune riflessioni*, in *Politica agricola internazionale*, 2002, pp.83-90; ID., in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 3^a ed., Padova, 2003, p. 10; S.VENTURA, *Incidenza degli Accordi di Marrakech sulla politica agricola comune*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1995, p. 759 ss.; ID., *I limiti della politica agricola comune*, in *Misure incentivanti e disincentivanti della produzione agricola*, Atti del convegno di Firenze, 8-9 novembre 1996, a cura di Eva Rook Basile e Alberto Germanò, Milano, 1998, p.45 ss.; ID., *Passato, presente e futuro della politica agricola comune*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1999, p. 141 ss.; L.LORVELLEC, *Back to the fields after the storm: agriculture in the European Union after the Uruguay Round Agreements*, in *Drake Journal of Agricultural Law*, 1997, p. 411 ss.; A.GERMANÒ, *Agricoltura e ambiente tra norme GATT e norme comunitarie*, in *Misure incentivanti e disincentivanti...*, cit., p. 199 ss.; G.CORAZZA, *I prodotti mediterranei e l'Accordo agricolo*, in *Misure incentivanti...*, cit., p. 63 ss.; F.DE FILIPPIS, *Agenda 2000: le ripercussioni sull'agricoltura europea, i mercati agricoli internazionali e il futuro negoziato WTO*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1999, p. 31 ss.; P.BORGHI, *Il GATT dalle origini alla W.T.O.*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, p. 369 ss.; ID., *Accordo Agricolo di Marrakech*, in *Digesto*, 4^a ed., *Discipline Privatistiche, Sezione civile, Appendice di aggiornamento*, Torino, 2003, p. 1 ss. e ampia bibliografia ivi citata; ID., *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale*, pubblicazioni dell'IDAIC, n. 46, Milano, 2004, in specie pp. 101 ss.; A.GERMANÒ – E.ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria e internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002; G.SGARBANTI, *I principi generali della legislazione alimentare e il suo adeguamento alle norme*

anche da numerose altre norme di diritto internazionale pattizio, quali la Convenzione sulla diversità biologica, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, il Protocollo di Kyoto, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificati sia dalla Comunità europea sia dall'Italia, e si manifesta sotto molteplici profili che coinvolgono diversi settori del diritto agrario e che hanno portato ad una profonda evoluzione del suo oggetto, costituendo una ulteriore conferma della mobilità dei suoi confini, evidenziata da tempo da autorevole dottrina².

Occorre ricordare, in ambito W.T.O., ferma restando la non diretta applicabilità delle norme WTO nell'ordinamento comunitario alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, come si vedrà oltre³, che peraltro non esime la Comunità dalla loro osservanza⁴, e rinviando la specifica analisi di tali fonti internazionali alla dottrina in materia⁵, la

internazionali, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*. Atti del VII Congresso mondiale di Diritto agrario dell'UMAU in memoria di Louis Lorvellec, Pisa-Siena, 5-9 novembre 2002, pubblicazioni dell'IDAIC, n. 45, Milano, 2004, p. 481ss.; L.A.FACCIANO, *Influencia de las regulaciones sobre productos agrarios, seguridad alimentaria y biotecnología en la evolución del derecho agrario*, in *Prodotti agricoli e sicurezza...*, cit, p. 323 ss.

Con riferimento alle disposizioni del GATT 1947 v. : E.ROOK BASILE, *Sul commercio internazionale dei prodotti agricoli: problemi giuridici tra regole GATT e politica agricola comunitaria*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1993, pp. 51 ss.

² Sulla mobilità dei confini del diritto agrario, nel senso che la specialità di trattamento può rinvenirsi in istituti in precedenza non considerati a questo fine, determinata dalla mutevolezza degli interessi da tutelare nonché dal momento storico e dal luogo ove si applica, v. in dottrina.: P. GROSSI, *Relazione di sintesi*, in *Riv. dir. agr.*, 1986, I, p. 427; L.COSTATO, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 1989, p.25 ss.; L.COSTATO-E.CASADEI, *Il diritto agrario nell'anno 2000*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 3 ss.; L.COSTATO, *L'evoluzione del diritto agrario dal codice civile del 1942 ad oggi*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, pp.3 ss.; ID., *I confini del diritto agrario dopo i decreti di orientamento*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2001, p. 500 ss.; ID., *Il diritto agrario: rana di Esopo o diritto alimentare?* in *Nuovo diritto agrario*, 2001, pp. 357 ss.; ID., *Globalizzazione: perché, quando, come*, in *Riv.dir.agr.*, 2001, I, pp.331 ss.; ID., *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare*, in *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, Verso un diritto agrario e agro-alimentare della produzione e del consumo*, Atti del convegno "Gian Gastone Bolla", Firenze, 9-10 novembre 2001, a cura di Eva Rook Basile e Alberto Germanò, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 315 ss.; ID., *Politica agricola comunitaria e commercio internazionale*, in *Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea*, a cura di Lucia Serena Rossi, Bologna, 2003, pp. 253 ss.; ID., *Corso di diritto agrario*, 2^a ed., Milano, 2004, p. 42.

³ V. il par. 3 di questo Capitolo.

⁴ V. al riguardo il par.2 di questo Capitolo.

⁵ In specie, e senza pretese di completezza, sull'Accordo agricolo, contenuto allegato 1A del Trattato di Marrakech v. : L.COSTATO, *Le influenze del Trattato di Marrakech sulla politica agricola comune*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, pp. 462-487; ID, *L'accordo sull'agricoltura del Trattato di Marrakech*, in *Riv. dir. agr.*, II, 1996, pp.256-259; ID., in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 2^a ed., Padova, 1997, pp. 423 ss. e pp. 437 ss.; ID., *L'adattamento del diritto comunitario all'Accordo agricolo contenuto nel Trattato di Marrakech*, in *Misure*

incentivanti e disincentivanti della produzione agricola, Atti del convegno di Firenze, 8-9 novembre 1996, a cura di Eva Rook Basile e Alberto Germanò, Milano, Giuffrè, 1998, pp.19-37; ID., *L'organizzazione mondiale del commercio e la politica agricola comune e degli Stati membri*, in *Acta iuridica agraria*, Unión Mundial de Agraristas Universitarios, 2000, Varsavia, pp. 7-24; ID., *Globalizzazione: perché, quando, come*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, pp.331-346; ID., *L'organizzazione mondiale del commercio e la politica agricola comune e degli Stati membri*, in *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, I, Milano, 2002, pp.417-435; ID., in *Trattato breve...*, 3^a, ed., cit., p.10 ss., 591 ss., 773 ss.; ID., *Politica agricola comunitaria e commercio internazionale*, in *Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea*, a cura di Lucia Serena Rossi, Bologna, 2003, pp. 253-270; G.ANANIA-F.DE FILIPPIS, (a cura di), *L'accordo GATT in agricoltura e l'Unione europea*, Milano, 1996; P.BORGHI, voce *Accordo Agricolo di Marrakech*, in *Digesto*, 4^a ed., *Discipline Privatistiche, Sezione civile, Appendice di aggiornamento*, Torino, 2003, p. 1 ss. e ampia bibliografia *ivi* citata; ID., *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale*, pubblicazioni dell'IDAIC, n. 46, Milano, 2004; U.BRAUN, *L'Accordo agricolo del Trattato di Marrakech*, in *Misure incentivanti e disincentivanti della produzione agricola*, Atti del convegno di Firenze, 8-9 novembre 1996, a cura di Eva Rook Basile e Alberto Germanò, Milano, 1998, p. 9 ss.; G.CORAZZA, *I prodotti mediterranei e l'Accordo agricolo*, in *Misure incentivanti...*, cit., p. 63 ss.; P.PICONE-A.LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, in specie p. 149 ss.; G.VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 31 ss.

Sull'Accordo TRIPs, di cui all'Allegato 1C del Trattato di Marrakech, v.: S.ERCOLANI, *La tutela dei diritti d'autore in Italia e l'accordo TRIPs*, in *Il diritto di autore*, 1996, p. 50 ss.; P.AUTERI, *Commento al d.lgs.19 marzo 1996, n. 198, Capo I, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1998, p. 71 ss.; ID., *Commento all'art. 11 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Capo III, ivi*, p. 101 ss.; ID., *Commento all'art. 14 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Capo IV, ivi*, p.124 ss.; G.GUGLIEMMETTI, *Commento al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Capo IV, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1998, p. 102 ss.; ID., *Commento agli artt.21 e 22 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Capo IV, ivi*, p. 149 ss.; ID., *Commento all'art.15 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Capo IV, ivi*, p. 135 ss.; ID., *Commento all'art.17 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Capo IV, ivi*, p. 139 ss.; ID., *Commento all'art.28 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Capo V, ivi*, p. 159 ss.; S.M.SPOLIDORO, *Commento agli artt. 7-9 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Capo I, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1998, p. 86 ss.; M. MAGGIORE, *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPs con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, p. 167 ss.; S.SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1999; A.GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 412 ss.; A.GIUSSANI, *L'attuazione dell'Accordo TRIPs e l'esibizione dei documenti*, Relazione al convegno "Deterrence e sanzioni civili nella proprietà intellettuale", Università di Pavia, 29-30 settembre 2000, in *AIDA*, 2000, p. 256 ss.; A.JANNARELLI-N.SCANNICCHIO, *Recentissime dalle Corte Europee, Rassegna di giurisprudenza*, parte I, parte II, in *Giur. it.*, 2001, p. 25 ss.; p.289 ss.; D.MATTHEWS, *Globalising intellectual property rights: the TRIPs agreement*, London- New York, 2002; P.PICONE-A.LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale...*, cit, in specie p. 397 ss.; V.BETTIN, *L'efficacia delle norme dell'Accordo TRIPs nell'ordinamento comunitario e la politica giudiziaria della Corte di Giustizia*, in *Riv. it. dir. pub. comun.*, 2002, p. 141 ss.; G.BIAGIONI, *Accordo TRIPs, interpretazione uniforme della Corte di Giustizia e competenze degli Stati membri*, in *Riv. dir. internaz.*, 2002, p. 356 ss.; S.CARMIGNANI, *La tutela delle*

indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, Relazione al convegno "Giangastone Bolla" (Agricoltura e alimentazione tra diritto comunicazione e mercato), Firenze, 9-10 novembre 2001, in *Dir. e giur agr. e amb.*, 2002, p. 84 ss.; V.FRANCESCHELLI, *Le fonti del diritto industriale cinquant'anni dopo*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, p. 354 ss.; L. MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art.6-bis, l.i.*, Relazione al convegno organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy e da LES Italia sul tema: "Il segreto d'impresa a cinque anni dall'entrata in vigore del TRIPs", 9 dicembre 2001, in *Dir.industr.*, 2002, p.216 ss.; A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art.45 TRIPs*, in *Europa e diritto privato*, 2002, p. 1003 ss.; M.FASCIGLIONE, *Trade-related aspects of human rights?: Brevi riflessioni sull'accordo relativo agli aspetti commerciali del diritto di proprietà intellettuale (TRIPs)*, in *La Comunità internaz.*, 2002, p. 219 ss.; D.GERVAIS, *The TRIPs agreement: drafting history and analysis*, London, 2003; R.PAVONI, *Accesso alle risorse fitogenetiche e diritti di proprietà intellettuale dopo il Trattato della FAO del 2001*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare...*, cit., p. 227 ss.; ID., *Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, 2004, in specie p.67 ss.; A.LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in G.VENTURINI, *L'Organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 131 ss.; F.CAPELLI-B.KLAUS, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'ordinamento comunitario ed in quello nazionale*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2004, p.192 ss.; C.GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, Relazione al convegno "D.O.C., marchi e non solo: gli istituti del diritto industriale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei prodotti alimentari di qualità", Parma 14 novembre 2003, in *Riv. dir. ind.*, 2004, p. 60 ss.; N.PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs regime of patent rights*, The Hague, 2004; L.COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, 4^a ed., Padova, 2007, p.42 ss.

Sull'Accordo SPS, contenuto nell'allegato 1A del Trattato di Marrakech, v.: D.ROBERTS, *Preliminary Assessment of the Effects of the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Trade Regulations*, in *Journal of International Economic Law*, 2, 1998, p. 337 ss.; K.ANDERSON-C.MCRAE-D.WILSON, *The economics of quarantine and the SPS agreement*, Adelaide, 2001; G.MARCEAU-J.P.TRACHTMAN, *The Technical Barriers to Trade Agreement, the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, and the General Agreement on Tariffs and Trade. A Map of Trade Organisation Law of Domestic Regulation of Goods*, in *Journal of World Trade*, 2002, p. 811 ss.; P.PICONE-A.LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, in specie p. 208 ss.; P. BORGHI, voce *Accordo Agricolo di Marrakech*, in *Digesto*, 4^a ed., *Discipline Privatistiche, Sezione civile, Appendice di aggiornamento*, Torino, 2003, p. 1 ss. e ampia bibliografia *ivi* citata; ID., *Il principio di precauzione tra diritto comunitario e Accordo SPS*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2003, p. 535 ss.; ID., *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech...*, cit., in specie p. 153 ss.; A.GERMANÒ-E.ROOK- BASILE, *Gli accordi sulle misure sanitarie e fitosanitarie e sulle norme tecniche*, in A.GERMANÒ-E.ROOK- BASILE, *La disciplina comunitaria e internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002, p. 253 ss.; G.MAYEDA, *Development Disarmory? The SPS and TBT Agreement and the impact of harmonisation on developing Countries*, in *Journal of International Economic Law*, 2004, p. 737 ss.; L.COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, 4^a ed., Padova, 2007, p.36 ss.

Sull'accordo TBT, contenuto nell'allegato 1A al Trattato di Marrakech, v.: P.PICONE-A.LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale...*, cit., in specie p. 199 ss.; C.THORN-M.CARLSON, *The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures and the Agreement on Technical Barriers to Trade*, in *Law and Policy in International Business*, 2000, p. 841 ss.; I. MC CONNEL, *The asbestos case at the World Trade Organisation: the treatment of public health regulations under the general agreement of tariffs and trade 1994 and the agreement of technical barriers to trade*, in *Tulsa Journal of Comparative & International Law*, 2002, p. 153 ss.; P.BORGHI, *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech...*, cit., in specie p. 195 ss.; G.VENTURINI, *L'Organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, 2^a ed., in specie p. 24 ss.; L.COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, 4^a ed., Padova, 2007, p. 41 ss.

notevole rilevanza incisivamente sottolineata⁶, soprattutto qualitativa dei vincoli che impone l'Accordo agricolo allegato al Trattato di Marrakech, nonché dei negoziati che si stanno svolgendo per rinnovarlo⁷, unitamente alla constatazione che i già ridotti poteri di

Sul GATS v.: M.K.MCDONALD, *Der Begriff der Dienstleistung im europäischen Binnenmarkt und WTO-System (GATS)*, Frankfurt am Mein, 2001; J.F. FRANCOIS, *Market structure, trade liberalization, and the GATS*, London, 2001; P.PICONE-A.LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, in specie p. 361 ss.; J.KRANCKE, *Internationaler Handel mit Kommunikationsdienstleistungen: Anforderungen an ein Multilaterales Regelwerk und die Reform des GATS*, Berlin-Heidelberg, 2003; M.KRAJEWSKI, *National regulation and trade liberalization in services: the legal impact of the General Agreement on Trade in Services (GATS) on national regulatory autonomy*, The Hague, 2003; C.DORDI, *Gli accordi sul commercio dei servizi*, in G.VENTURINI, *L'Organizzazione mondiale...*, cit., p. 65 ss.

⁶ L.COSTATO, *Corso di diritto agrario...*, 2^a ed., cit., p. 42.

⁷ La rinegoziazione è prevista dall'art. 20 dell'Accordo stesso. Il «Doha Development Round» dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC è stato avviato nel corso della quarta Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha nel Qatar nel novembre del 2001 ed è tuttora in corso. Le successive Conferenze ministeriali hanno avuto luogo a Cancún nel 2003 e a Hong Kong nel 2005; i relativi negoziati si sono svolti a Ginevra nel 2004, a Parigi nel 2005, ancora a Ginevra nel 2006 e a Postdam nel 2007.

I negoziati sull'agricoltura comprendono tre «pilastri»: tagli tariffari, sovvenzioni all'esportazione e sostegno interno agli agricoltori.

Successivamente alla Conferenza ministeriale di Cancún, è stato raggiunto l'importante Accordo-quadro di Ginevra, adottato con decisione del Consiglio generale della WTO del 1° agosto 2004 (c.d. pacchetto di luglio) che ha fatto ripartire il negoziato multilaterale sul commercio internazionale (*Doha Round*), i cui punti chiave sono: relativamente al sostegno interno per gli aiuti distorsivi (c.d. scatola gialla) la previsione di un taglio sostanziale di almeno il 20% nel primo anno di applicazione, per gli aiuti meno distorsivi (c.d. scatola blu) la fissazione della regola secondo la quale la spesa non può superare il 5% della produzione agricola, per gli aiuti non distorsivi non è prevista nessuna limitazione; riguardo al sostegno all'esportazione è stabilita la graduale eliminazione delle restituzioni comunitarie e dei crediti all'*export* con scadenza di oltre 180 giorni, riguardo all'accesso al mercato è previsto un taglio maggiore da parte dei Paesi più avanzati sulle tariffe più elevate, e da ultimo per la tutela dei marchi DOP è stato riconosciuto il principio della loro tutela nell'accordo-quadro, ma il registro multilaterale è ancora lontano.

A seguito della sesta Conferenza ministeriale svoltasi a Hong Kong è stata adottata la dichiarazione ministeriale di Hong Kong del dicembre 2005, nella quale è stata decisa l'eliminazione di tutte le forme di sussidio alle esportazioni entro il 2013; essa include accordi preliminari in merito a varie questioni sui negoziati agricoli: in materia di sostegno interno i negoziatori hanno concordato un ampio programma di tagli alle sovvenzioni che provocano distorsioni per gli scambi. In merito alle riduzioni tariffarie è stato raggiunto un ampio accordo su un sistema di fasce tariffarie in cui i tagli più consistenti riguarderanno le tariffe più alte; accordo sull'accettazione del criterio di selezione di un certo numero di «prodotti sensibili» autorizzati, per i quali le riduzioni tariffarie saranno minori, ma per i quali aumenterà ancora in maniera significativa l'accesso al mercato.

Nel giugno 2007 a Postdam si sono interrotte le trattative ristrette e infruttuose che si tenevano tra i quattro negoziatori chiave (il cosiddetto «G4»): Stati Uniti e Unione europea per i paesi industrializzati, e Brasile-India per le economie emergenti. I rappresentanti di India e Brasile hanno abbandonato i negoziati in forte polemica con Stati Uniti e UE, in particolare sulla tematica delle sovvenzioni agrarie.

Sugli ultimi sviluppi dei negoziati v. G.LISTORTI, *Finestra sul WTO*, in *Agriregionieuropa*, 2007, la quale sottolinea che riguardo al negoziato agricolo, nelle scorse settimane, le trattative a

esercizio delle facoltà proprie degli Stati membri della Comunità a causa dell'attribuzione delle competenze per il loro esercizio alla C.E è fenomeno che si sta ripetendo *mutatis mutandis* con l'istituzione della WTO e con l'Accordo agricolo, i cui Membri sono limitati dai vincoli che lo stesso loro impone; pertanto così come l'integrazione europea ha ridotto entro confini esigui le possibilità di esercizio di potestà da parte degli Stati membri, quantomeno nel settore dei mercati agricoli, così i Membri della WTO, anche firmatari dell'Accordo agricolo, si sono auto limitati, sicché i poteri nel settore agricolo sono ripartiti, seguendo un ordine decrescente di importanza,

Ginevra sono riprese a partire dal pilastro dell'accesso al mercato. Contemporaneamente alle consultazioni con Falconer, presidente del gruppo negoziale per l'agricoltura, un nuovo gruppo negoziale, composto da Argentina, Australia, Brasile, Canada, Unione Europea, India, Giappone e Stati Uniti, cui si sono aggiunti Giamaica, Cina, Indonesia e Sud Africa (ribattezzato G12) cerca di trovare possibili punti di convergenza. Per quanto riguarda i prodotti sensibili, sembra che ci sia accordo tra i Paesi membri per l'assegnazione di questo status dal 4 al 6% del totale delle linee tariffarie. Le discussioni hanno portato alla luce le note problematiche: ad esempio, l'utilizzo della quantità consumata invece che importata per garantire l'espansione delle quote ad importazione a tariffa ridotta (che appunto dovrebbe bilanciare la presenza di minori tagli tariffari) pone il problema della mancanza di dati disponibili per il livello di dettaglio richiesto. Si è discusso anche sulla possibilità che la designazione venga effettuata su prodotti ad 8 digit invece che a 4-6 digit (ovvero, ad un maggior livello di dettaglio nell'*Harmonized System* della classificazione tariffaria), come originariamente proposto dal Gruppo di Cairns. Un maggior livello di dettaglio consentirebbe una maggior efficacia del meccanismo, contro gli interessi dei paesi esportatori. Hanno preso il via anche le discussioni sulla lista di indicatori che potrebbero essere utilizzati da parte di paesi in via di sviluppo per designare i cosiddetti prodotti speciali (ad esempio, la percentuale della produzione interna nel consumo totale nazionale di un certo prodotto o la percentuale di un prodotto nel reddito della famiglia agricola o in quello nazionale). Anche qui problemi fondamentali sono la disponibilità e la provenienza (nazionale o internazionale) dei dati; sarebbe forse più ragionevole, come suggerito da Falconer, cercare invece accordo su un numero minimo di prodotti sensibili che potrebbero andar bene per tutti. Si è scesi più nel dettaglio anche per quanto riguarda il Meccanismo Speciale di Salvaguardia: a quali prodotti possa essere destinato; quali debbano essere l'aumento nelle quantità o nei prezzi all'importazione in grado di far scattare il meccanismo; di quale natura ed entità possano essere gli aumenti tariffari temporanei e se possano o meno eccedere le tariffe consolidate nell'Uruguay Round. Il G33, forte sostenitore del meccanismo, ha indicato che potrebbe accettare di limitare il meccanismo ai prodotti agricoli interni ed ai loro sostituti. Le discussioni sono poi proseguite sul pilastro dei sussidi all'esportazione, meno controverso (in quanto nella Conferenza Ministeriale di Hong Kong è stata decisa l'eliminazione di tutte le forme di sussidio alle esportazioni entro il 2013), ma tuttavia anch'esso con tutta una serie di dettagli tecnici che restano da definire (ad esempio, l'eventuale regolamentazione del monopolio delle imprese commerciali di Stato e le regole per gli aiuti alimentari e per i crediti alle esportazioni).

Si attende ora una nuova bozza delle *modalities* di Falconer che aggiorni la precedente sulla base delle trattative in corso. Il rischio, sempre più concreto, è che i negoziati restino praticamente bloccati almeno fino alle elezioni presidenziali statunitensi, che avranno luogo nel novembre del 2008.

fra WTO, Comunità, lo Stato centrale o Federale e gli Stati federati, o autonomie o Regioni⁸.

Significativa è stata in questo contesto la trasformazione della PAC verificatasi durante e a seguito dello svolgimento dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e della firma del Trattato di Marrakech e dell'Accordo agricolo allegato⁹.

Durante lo svolgimento delle trattative relative al settore agricolo, la riforma della PAC avviata nel 1991¹⁰ per ridurre le eccedenze mantenutesi, malgrado gli stabilizzatori introdotti in precedenza, in molti settori produttivi, e decisa dal Consiglio nel maggio del '92, ha avvicinato le politiche agricole della Comunità e degli Stati Uniti, ponendo le premesse del successo del negoziato agricolo. Si è pertanto giunti ad un negoziato diretto, conclusosi con gli accordi di Blair House, nei quali la Commissione è riuscita a far accettare ai negozianti americani la concezione di base del piano Mac Sharry come modificato dal reg. 1765/92, anche se scopo di tali negoziati è stato quello di ottenere dalla Comunità una sostanziale riduzione dei sostegni all'esportazione, formalizzatosi poi nell'Accordo agricolo contenuto nel Trattato di Marrakech¹¹. Essa ha interessato le OCM di molti settori, in particolare quelle dei cereali, del tabacco, latte, carni bovine, carni ovine e caprine¹². L'adeguamento dell'ordinamento comunitario alle regole contenute nell'Accordo agricolo del Trattato di Marrakech si è avuto con l'emanazione del reg. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994¹³, contenente sia misure orizzontali,

⁸ In questo senso v. : L.COSTATO, *L'organizzazione mondiale del commercio e la politica agricola comune e degli Stati membri*, in *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, I, Milano, 2002, p. 421.

⁹ Al riguardo v. ampiamente L.COSTATO, *Corso di diritto agrario*, 2^a ed., 2004, p. 43 ss.

¹⁰ Sul piano *Mac Sharry* v. in specie: L.COSTATO, *Il Piano Mac Sharry per la riforma della politica agricola comunitaria*, in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, pp. 227ss.

¹¹ Sul punto v. L.COSTATO, *L'adattamento del diritto comunitario all'Accordo agricolo contenuto nel Trattato di Marrakech*, in *Misure incentivanti e disincentivanti della produzione agricola*, Atti del convegno di Firenze, 8-9 novembre 1996, a cura di Eva Rook Basile e Alberto Germanò, Milano, 1998, p.22 ss.

¹² V. al riguardo: L. COSTATO, in *Trattato breve...*, 3^a ed., cit., p. 445, 434, 550 ss., 465 ss., 490 ss., 495 ss.; G.SGARBANTI, voce *Mercato agricolo*, in *Digesto*, 4^a ed., *Discipline privatistiche, Sezione commerciale*, Torino, 1993, p. 454; P.GILSDORF-R.PRIEBE, *Art. 40*, in GRABITZ/HILF, *Kommentar zum EWG-Vertrag*, Herausgegeben von E. Grabitz, München, 1994, p. 12.

¹³ In G.U.C.E. n L 349 del 31 dicembre 1994, p. 105 ss. Sul reg. 3290/94 v.: S.VENTURA, *Incidenza degli Accordi di Marrakech sulla politica agricola comune*, in *Dir. com. e scambi intern.*, 1995, p. 759 ss.; M.ARMELLIN, *Il negoziato comunitario: l'esempio dell'Uruguay Round in agricoltura*, in *Dir. com. e scambi intern.*, 1995, p. 839 ss.; L.COSTATO, *Le influenze del Trattato di Marrakech sulla politica agricola comune*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, p. 462 ss.

applicabili a tutti i settori delle organizzazioni comuni di mercato (OCM), sia verticali, per adeguarli alle nuove regole internazionali in materia di dazi doganali e di restituzioni all'esportazione¹⁴.

Significativa è, data la fissazione internazionale di quantitativi massimi sovvenzionabili, la formulazione adottata sia nel reg. 3290/94, ma la stessa era ripetuta in molti reg. di base dei diversi settori dell'OCM, ora abrogati, secondo la quale «sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sui mercati mondiali per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'art.228 del Trattato», oltre al riferimento contenuto nei precedenti e ora abrogati reg. di base secondo il quale «il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi in conformità all'art.228 del Trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per il periodo di riferimento in essi previsto, applicabili per i prodotti interessati», dal quale si desume, fra l'altro, la dimostrazione della volontà di rispettare gli impegni internazionali¹⁵.

Inoltre, sempre in ambito comunitario, non si può prescindere dal constatare che anche nel recente reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007¹⁶ recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), il quale ha abrogato i regolamenti di base istitutivi delle OCM esistenti sostituendoli con un regolamento unico, ad eccezione dei settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e vitivinicolo, nella prospettiva di applicare lo stesso approccio perseguito dalla Comunità di semplificazione del contesto della riforma della PAC del 2003, come emerge dal 5° *considerando*¹⁷, si fa esplicito riferimento in più punti, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'OMC. Ad esempio è significativo l'art.25 del reg. 1234/2007, concernente i principi generali, secondo il

¹⁴ Sul punto v. L.COSTATO, *L'Organizzazione mondiale del commercio...*, cit., p. 424.

¹⁵ Su tali rilievi v. in specie: L.COSTATO, *L'adattamento del diritto comunitario...*, cit., p. 31 ss.

¹⁶ In G.U.U.E L 299 del 16 novembre 2007, p. 1.

¹⁷ Il 5° *considerando* sottolinea che «da un certo tempo la Comunità persegue l'obiettivo di semplificare il contesto normativo della PAC. In questa prospettiva è stato istituito un quadro giuridico orizzontale di tutti i pagamenti diretti, che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico, con l'adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti di base. In questo contesto, le norme contenute in tali regolamenti dovrebbero essere accorpate in un unico quadro giuridico, sostituendo, ove possibile, l'impostazione settoriale con una orizzontale».

quale «lo smercio dei prodotti acquistati all'intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato». Così all'art.52, relativo al ritiro di zucchero dal mercato, al par.1, è stabilito che: «per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale...» e par.3, lett.b) «...nel rispetto degli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato», all'art.61, relativo al superamento della quota nel settore dello zucchero, alla lett.d), si sottolinea «entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato», all'art.157, par.3, concernente le importazioni di canapa, è stabilito che: «il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'agricoltura»; l'art. 162, relativo all'ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione, dispone che «nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato...», all'art.164, concernente la fissazione delle restituzioni all'esportazione, è stabilito che: «esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato».

Ciò è confermato anche nel 65° *considerando* nel quale viene messo in luce che «il regime di scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round» e nel 77° *considerando* «la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, dovrebbe essere finalizzata a garantire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento».

Così anche in passato era presente in pressoché quasi tutte le originarie OCM di settore, ora abrogate (salvo le eccezioni sopramenzionate) e sostituite dall'OCM unica con il reg. 1234/2007, il consueto richiamo all'art. 131 del Tr.CE a fianco dell'art. 33 Tr.CE, secondo la formula ricorrente, in base alla quale l'OCM «mira al mantenimento di un ragionevole equilibrio fra le finalità della politica agricola comune e gli interessi del commercio mondiale cui si fa riferimento nell'art. 131», che in quanto regola speciale sarebbe prevalente sulla prima, consente di dedurre che le Istituzioni comunitarie dotate di potere normativo hanno ritenuto che fosse necessario bilanciare la posizione della Comunità nei confronti del mercato mondiale¹⁸.

Anche nella «blanda» OCM nel settore dell'alcole etilico di origine agricola, introdotta e disciplinata dal reg. n. 670/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003¹⁹, ora abrogata dall'art 201 del reg. 1234/2007, con il quale erano state introdotte misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola, al 15° considerando era disposto che le misure del reg. «devono rispettare gli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato, in particolare quelli che rientrano nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e, in particolare, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi»²⁰.

Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia²¹ le esigenze della politica commerciale possono anche rendere necessaria l'introduzione

¹⁸ Sul punto v. ampiamente: L.COSTATO, *Trattato di diritto agrario italiano e comunitario*, 2^a ed., Padova, 1997, p. 57 ss.

¹⁹ In G.U.C.E. L 97 del 15 aprile 2003, p. 6 ss. Sul tema mi permetto di rinviare a: S.MANSERVISI, *La "blanda" OCM nel settore dell'alcole etilico di origine agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, I, pp.131 ss.

²⁰ Oltre all'Accordo sugli Ostacoli tecnici agli scambi (*Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT*), di cui all'allegato 1A al Trattato di Marrakech, fra questi accordi conclusi ai sensi dell'art.300 del Tr. CE (*ex art.228*) nel settore dell'alcole etilico di origine agricola, rientrano anche l'Accordo di partenariato ACP-CE di *Cotonou*: significativa è in questo contesto la Dichiarazione XXV sul rum contenuta nell'Accordo di partenariato ACP-UE di *Cotonou* (in G.U.C.E. L 317 del 15 dicembre 2000, p. 346), nonché l'accordo approvato di recente dal Consiglio con decisione 2004/91/CE del 30 luglio 2003 (in G.U.U.E. L 35 del 6 febbraio 2004, p. 1 ss.), a nome della Comunità, tra Comunità Europea e Canada sul commercio di vini e bevande spiritose, fra le quali rientrano anche prodotti cui si applicano le misure specifiche del reg.670/2003.

²¹ V. al riguardo la prefissazione di importi compensativi monetari nella sent. 12 aprile 1984, in causa 281/82, *Unifrex c. Commissione e Consiglio CE*, in *Raccolta...*, 1984, in particolare p. 1986, o la liberazione da importi compensativi monetari per determinati tipi di formaggio provenienti da Paesi terzi, nella sent. 22 gennaio 1976, in causa 55/75, *Balkan II*, in *Raccolta...*, 1976, p. 19; la disciplina del *claw-back* per le carni ovine, nella sent. 15 settembre 1982, in

di particolari misure nella circolazione delle merci con i Paesi terzi, che possono portare persino a favorire questo commercio rispetto al commercio intracomunitario.

Relativamente ai rapporti tra diritto italiano e diritto internazionale, in particolare pattizio, le modifiche al Titolo V della Costituzione, introdotte dalla l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3, hanno inciso notevolmente su di essi: è da sottolineare in specie la portata innovativa della nuova formulazione dell'art.117, 1° comma, Cost., con la introduzione del rispetto degli obblighi internazionali convenzionali quale limite all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni²², in quanto fino a tali modifiche della Cost. mancava un esplicito riferimento all'attuazione dei trattati internazionali e degli obblighi comunitari²³.

Prima della modifica dell'art.117 Cost., soltanto il diritto internazionale generale e consuetudinario erano espressamente presi in considerazione dall'art.10, 1° e 2° comma della Costituzione: in particolare secondo l'art.10, 1° comma, Cost. «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», in base al 2° comma «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»²⁴. La nuova formulazione dell'art.117 Cost., impegna il legislatore statale e regionale al rispetto di tutti gli obblighi internazionali e quindi anche di tutti gli obblighi

causa 106/81, *J.Kind KG c. Comunità economica europea*, in *Raccolta...*, 1982, in particolare p. 2923, punti 31 e 32; in dottrina v. anche P.GILSDORF-R.PRIEBE, *Kommentar zum Art. 40*, in GRABITZ, *Kommentar zum EWG-Vertrag*, München, 1992, p.23.

²² La portata innovativa della nuova formulazione dell'art.117 Cost. è stata ampiamente sottolineata in dottrina. In specie v.: B.CONFORTI, *Sulle recenti modifiche della Costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi internazionali e comunitari*, in *Foro it.*, 2002, p. 229 ss.; G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso un regolamento del rapporto tra ordinamento italiano e trattati internazionali. Contenuti di una riforma possibile dopo le modifiche del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *Attuazione dei trattati internazionali e Costituzione italiana. Una riforma prioritaria nell'era della Comunità globale*, Napoli, 2003, p. 17 ss., in specie p. 33 e p. 37; V.STARACE, *Obblighi comunitari e internazionali e rapporti tra Stato e Regioni nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *Attuazione dei trattati internazionali...*, cit., p. 137 ss., in specie p. 139; U.LEANZA, *Le Regioni nei rapporti internazionali e con l'Unione europea a seguito della riforma del titolo V della Costituzione*, in *La Comunità internazionale*, 2003, p. 211 ss., in specie p. 218 e p. 223; A.GUAZZAROTTI, *Niente di nuovo sul fronte comunitario? La Cassazione in esplorazione del nuovo art.117, comma 1°, Cost.*, Nota a Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17564, in *Giur.cost.*, 2003, p. 467 ss., in specie p. 478 ss.

²³ Sul punto v. G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso un regolamento del rapporto...*, cit., p. 33.

²⁴ Sul punto v. in specie B.CONFORTI, *Sulle recenti modifiche della Costituzione...*, cit., p. 229 e V. STARACE, *Obblighi comunitari e internazionali...*, cit., p. 139.

derivanti dai trattati e dalle fonti derivanti dai trattati: essa, pur non esente da alcune critiche in dottrina²⁵, è pertanto stata considerata norma di «grande apertura internazionalistica»²⁶.

Il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari è imposto dalla nuova norma non solo al legislatore statale, ma anche a quello regionale²⁷.

Pertanto anche il diritto internazionale, oltre che il diritto comunitario, costituiscono alla luce del nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni a seguito della nuova formulazione dell'art.117 Cost, un limite assoluto alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni unitamente al rispetto delle disposizioni della Costituzione, e ciò si traduce nella sovraordinazione dei due ordinamenti rispetto alla legislazione ordinaria e regionale²⁸.

Nonostante la nuova formulazione dell'art.117 Cost. deferisca alla competenza concorrente di Stato e Regioni la potestà legislativa in ordine ai rapporti internazionali e con l'Unione europea, consentendo alle Regioni di provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, si è sottolineato²⁹ peraltro che lo Stato rimane l'unico interlocutore davanti agli organi comunitari, sia in termini di assunzione delle decisioni, sia in termini di assunzione di responsabilità e che le Regioni non divengono pertanto soggetti di diritto comunitario, perché una tale figura non esiste nella struttura istituzionale dell'Unione europea fondata sul rapporto con gli Stati membri e perché questa non è l'intenzione sottesa alla norma.

Anche la disposizione secondo la quale «nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato», e fermo restando che la possibilità per le regioni di concludere accordi internazionali era stata già

²⁵ V. in specie: E.CANNIZZARO, *La riforma "federalista" della Costituzione e obblighi internazionali*, in *Riv. dir. internaz.*, 2001, p. 924 ss.; C.PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario*, in *Foro it.*, 2001, V, p. 194 ss.

²⁶ B.CONFORTI, *Sulle recenti modifiche della Costituzione...*, cit., p.233.

²⁷ V. al riguardo B.CONFORTI, *Sulle recenti modifiche della Costituzione...*, cit., p. 232, il quale sottolinea che il rispetto di tali obblighi è già previsto in alcuni statuti regionali (es. in quello della Sardegna), ed è stato comunque considerato come implicito negli statuti che non ne fanno menzione dalla Corte costituzionale.

²⁸ V. sul punto U.LEANZA, *Le Regioni nei rapporti internazionali e con L'Unione europea...*, cit., p.221.

²⁹ Su tali rilievi v.ampiamente: U.LEANZA, *Le Regioni nei rapporti internazionali e con L'Unione europea...*, cit., p.221.

ammessa dalla Corte costituzionale, è stata interpretata nel senso che alle regioni è riconosciuta una mera competenza a stipulare per conto dello Stato³⁰.

2. Obbligatorietà, applicabilità ed idoneità a produrre effetti diretti degli accordi internazionali

La conclusione da parte della Comunità europea di accordi di diritto internazionale, prevista e regolata dall'art. 300 (ex art.228) del Tr.CE³¹, pone l'esigenza di prendere in considerazione le disposizioni

³⁰ In questo senso v. B.CONFORTI, *Sulle recenti modifiche della Costituzione...*, cit., p. 232.

³¹ Una delle espressioni della soggettività internazionale della Comunità europea, affermata dall'art. 281 del Tr.CE e condivisa concordemente dalla dottrina (v. al riguardo: P.FOIS, *Sulla questione dei rapporti tra il diritto comunitario e il diritto internazionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1984, p. 5 ss.; D.MC GOLDRICK, *International Relations Law of the European Union*, London e New York, 1997, p. 29 ss.; G.ISAAC-M.BLANQUET, *Droit communautaire général*, Paris, 2001; F.POCAR, *The decision-making processes of the European Community in External Relations*, in *The European Union as an Actor in international Relations* (a cura di CANNIZZARO), The Hague, 2002, p. 3 ss.; F.POCAR, *Diritto dell'Unione e delle Comunità europee*, Milano, 2003, p. 65 ss.; B.SARDELLA, *La partecipazione della Comunità europea ad altre organizzazioni internazionali*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L. DANIELE, Milano, 2001, p. 219; T.BALLARINO, *Manuale breve di diritto dell'Unione europea*, Padova, 2004, p. 74), si incentra nel potere della Comunità di concludere accordi internazionali, la cui procedura è regolata in via generale dall'art.300 (ex art.228) del Tr.CE. Sull'art.300 del Tr. CE v., recentemente in dottrina: *Art.300*, in L.FERRARI-BRAVO-V.RIZZO, *Codice dell'Unione europea, annotato con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di I grado*, 2^a ed., curata da F.M.DI MAJO-L.FERRARI-BRAVO-A.RIZZO, Milano, 2000, p.805 ss.; G.VENTURINI, *Commento all'art.300*, in *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, diretto da F.POCAR, Padova, 2001, p. 999 ss.; A.CALIGIURI, *Commento all'art.300 Tr.CE*, in *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, a cura di A.TIZZANO, Milano, 2004, p. 1327 ss.

Superata la teoria che limitava la conclusione degli accordi internazionali della Comunità ai soli casi previsti dal Trattato CE, soprattutto fino al 1971 e alla luce della originaria scarna formulazione dell'art.228, nonché nel contesto dell'originario disegno del Trattato, in cui le fondamentali ipotesi di competenza esterna della Comunità venivano individuate essenzialmente negli artt. 113 e 238 del Tr.CE, e superato il dato testuale secondo il quale anche se l'attuale art. 300, nel disciplinare in via generale le attribuzioni delle Istituzioni comunitarie, ponendo come premessa l'ipotesi in cui «le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale», potrebbe sembrare escludere una competenza esterna della Comunità al di fuori dei casi espressamente previsti dal Trattato, il *treaty making power* della Comunità a seguito dell'elaborazione da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia del principio delle competenze parallele si è progressivamente esteso a molte materie non espressamente previste dal Trattato, né ad esso riconducibili a titolo di poteri impliciti.

Tale principio è stato affermato per la prima volta dalla Corte di Giustizia con la sentenza AETS (sentenza 11 maggio 1971, in causa 22/70, *Commissione CE c. Consiglio*, in *Raccolta...*, 1971, p. 263 ss.), nella quale la Corte ha statuito (rilevato) che: «la Comunità può stabilire dei rapporti contrattuali con gli Stati terzi per l'intera gamma degli scopi enunciati nel Trattato...In

di tali accordi sotto diversi e distinti aspetti: in primo luogo la loro obbligatorietà, o meglio la loro efficacia vincolante per le parti

particolare tutte le volte che, per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato, la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere, né individualmente, né collettivamente, di contrarre con gli Stati obbligazioni che incidono su dette norme o ne alterino la portata».

La Corte, ai punti 12/15, ha affermato inoltre che: «in mancanza di disposizioni del Trattato che disciplinino esplicitamente la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel campo della politica dei trasporti - categoria alla quale l'AETS sostanzialmente appartiene - si deve aver riguardo al modo in cui il Trattato nel suo complesso disciplina i rapporti con gli Stati terzi. L'art. 210 stabilisce che "la Comunità ha personalità giuridica". Questa disposizione, che si trova all'inizio della parte sesta del trattato, dedicata alle "disposizioni generali e finali", implica che, nelle relazioni esterne, la Comunità può stabilire dei rapporti contrattuali con gli Stati terzi per l'intera gamma degli scopi enunziati nella prima parte del trattato, di cui la sesta costituisce la prosecuzione. Onde accertare, in un caso determinato, se la Comunità sia competente a concludere accordi internazionali, si deve prendere in considerazione sia il trattato nel suo complesso, sia le sue singole disposizioni». Infine, ai punti 16/19, la Corte ha concluso affermando che: «Detta competenza non dev'essere in ogni caso espressamente prevista dal Trattato - come ad esempio negli artt. 113 e 114 per gli accordi tariffari e commerciali e nell'art. 238 per gli accordi d'associazione - ma può desumersi anche da altre disposizioni del trattato e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle Istituzioni della Comunità. In particolare, tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere - né individualmente, né collettivamente - di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme. man mano che queste norme comuni vengono adottate, infatti, si accentra nella Comunità la competenza ad assumere e ad adempiere - con effetto per l'intera sfera in cui vige l'ordinamento comunitario - degli impegni nei confronti degli Stati terzi. Di conseguenza, nell'attuare le disposizioni del trattato non è possibile separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità da quello delle relazioni esterne».

Sulla evoluzione della portata delle competenze esterne della Comunità e sui mutamenti intervenuti rispetto all'originario disegno del Trattato v. in specie: A.GIARDINA, *Sulla competenza a stipulare della Comunità Economica Europea*, in *Riv. dir. internaz.*, 1971, p. 618 ss.; A.TIZZANO, *Recenti tendenze in tema di competenza a stipulare della CEE*, in *Foro it.*, 1973, V, p. 24 ss.; E.CORTESE PINTO, *I Trattati internazionali nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. internaz.*, 1980, p. 319 ss.; ID., voce *Accordi della Comunità europea*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988, p. 2 ss.; R.ADAM, *Le relazioni esterne*, in E.PENNACCHINI-R.MONACO-L.FERRARI BRAVO-S.PUGLISI, *Manuale di diritto comunitario*, 1983, vol. I, p. 422 ss.; A.TIZZANO, *Note in tema di relazioni esterne dell'Unione europea*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p. 34 ss.; A.SANTINI, *Il ruolo delle Istituzioni comunitarie nella negoziazione e conclusione degli accordi internazionali*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, p. 142 ss.

Da ultimo in dottrina sul *treaty making power* alla luce del principio affermato dalla Corte di giustizia v. : F.POCAR, *Diritto dell'Unione e delle Comunità europee*, Milano, 2003, p.69 ss.; P.MENGOZZI, *Le relazioni esterne della Comunità europea, il principio di sussidiarietà e le esigenze di cooperazione poste dalla globalizzazione dell'economia*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p. 7 ss.; S.BERTAZZO, *La definizione e l'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici in ambito internazionale e comunitario*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2003, p. 1143; A.CALIGIURI, *Commento all'art.300 Tr.CE*, in *I Trattati dell'unione europea...*, cit., p. 1329.

Sulle competenze esterne della Comunità europea dopo il Trattato di Nizza v. in dottrina: E.CANNIZZARO, *Le relazioni esterne della Comunità dopo il Trattato di Nizza*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2002, p. 182 ss.

dell'accordo, in secondo luogo la loro applicabilità, cioè i loro effetti, sia nell'ordinamento comunitario che negli ordinamenti nazionali, ed infine il problema della loro idoneità o meno a produrre effetti diretti.

Per ciò che attiene alla obbligatorietà di un accordo internazionale, in primo luogo, come è noto, essa si fonda sul valore che il diritto internazionale generale attribuisce al consenso liberamente espresso dalle parti contraenti all'atto della stipulazione dell'accordo stesso la cui sfera soggettiva non si estende, in condizioni normali, al di là delle parti stesse³² e si esprime, come ampiamente affermato, quanto alle parti contraenti, nel principio di diritto internazionale *pacta sunt servanda*³³, creando diritti e obblighi solo per gli Stati contraenti: l'accordo è dunque sottoposto ad un regime simile a quello del contratto secondo il diritto privato³⁴.

La limitata sfera soggettiva del trattato risulta chiaramente dall'art.26³⁵ della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati³⁶, ed è

³² Sul punto v.: L.FERRARI BRAVO, *Lezioni di diritto internazionale*, Napoli, 1992, p. 212; ID., *Accordi internazionali*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988, p. 2; B.CONFORTI, *Diritto internazionale...*, 2002, cit., p. 88.

³³ V. in dottrina in specie: M. DE TAUBE, *L'inviolabilité des traités*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit Internationale de la Haye*, 1930, II, p. 295; J.B.WHITON, *La règle «pacta sunt servanda»*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit Internationale de la Haye*, 1934, III, p. 151; J.L.KUNZ, *The meaning and the range of the norm pacta sunt servanda*, in *American Journal of International Law*, 1945, p. 180; H.WEHLBERG, *Pacta sunt servanda*, in *American Journal of International Law*, 1959, p. 775; R. LAVALLE, *About the alleged customary law nature of the rule pacta sunt servanda*, in *Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1982, p. 9; E.CORTESE PINTO, *Accordi della Comunità europea*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988, p.6; M.GIULIANO-T.SCOVAZZI-T.TREVES, *Diritto internazionale. Parte generale*, Milano, 1991, p. 318 ss.; O.I.TIUNOV, *Pacta sunt servanda: the principle of observing international treaties in the epoch of the slave-owning society*, in *Saint Louis University Law Journal*, 1994, p. 929 ss.; P.FOIS, *Il consenso degli Stati ad obbligarsi e il principio pacta sunt servanda*, in *Riv. dir. internaz.*, 2001, p. 5 ss.; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p. 70; G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione del rapporto tra ordinamento italiano e trattati internazionali. Contenuti di una riforma possibile dopo le modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *Attuazione dei Trattati internazionali e costituzione italiana. Una riforma prioritaria nell'era della Comunità globale*, Napoli, 2003, p. 22 ss.; A.ODDENINO, *Pacta sunt servanda e buona fede nell'applicazione dei trattati internazionali. Spunti ricostruttivi*, Torino, 2003; A.CALIGIURI, *Commento all'art. 300 Tr.CE*, in *Trattati dell'Unione europea cit.*, p. 1335.

³⁴ In questo senso v. L.FERRARI BRAVO, *Lezioni di diritto internazionale...*, cit., p.212; ID., *Accordi internazionali*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988, p. 2; B. CONFORTI, *Diritto internazionale...*, 2002, p. 88.

³⁵ La Convenzione di Vienna, nella sezione I, Parte III, intitolata "Rispetto, applicazione ed interpretazione dei Trattati", all'art.26 "*Pacta sunt servanda*", afferma che "Ogni Trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede".

³⁶ Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, 23 maggio 1969, in UNTS, vol. 1155, p. 331 ss. Il testo della Convenzione è anche pubblicato in: *Convenzione di Vienna sul diritto dei*

confermata da numerosissimi dati dalla pratica internazionale³⁷. Pertanto l'efficacia che tale regola conferisce al trattato è limitata agli Stati che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal trattato e per i quali lo stesso è entrato in vigore, e cioè agli Stati parti del trattato³⁸.

La Comunità è dunque vincolata all'accordo concluso con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale, in quanto tale principio impone la obbligatorietà simultanea ed uniforme dei vincoli pattizi da essa assunti³⁹.

Di recente in dottrina⁴⁰ si sono identificati nei principi internazionali individuati dalla costante giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia⁴¹, in specie nei principi di diretta applicabilità dei trattati, principio di buona fede e *primacy*, gli

Trattati, con uno studio introduttivo di F. Capotorti, Padova, 1969, pubblicazioni della Società italiana per l'organizzazione internazionale.

La Convenzione di Vienna è stata ratificata dall'Italia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969*, in G.U.R.I. 30 aprile 1974, n.111, suppl. ord.

Sulla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati v. anche in dottrina: I.SINCLAIR, *The Vienna Convention on the law of treaties*, 2. ed., Manchester, Manchester university press, 1984; K.ZEMANEK-L.-R.BEHRMANN, *Agreements of International Organization and the Vienna Convention on the Law of Treaties*, ed. by K.Zemanek assisted by L.-R. Behrmann, Wien-New York, 1971, supplemento di *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*; R.G.WETZEL, *The Vienna Convention on the law of treaties: travaux préparatoires*, edited and prefaced by Dietrich Rausch, Frankfurt am Main, A. Metzner, 1978; M. E.VILLIGER, *Customary international law and treaties: a study of their interactions and interrelations with special consideration of the 1969 Vienna Convention on the law of treaties*, Dordrecht, M. Nijhoff, 1985; P.SANDS, *Principles of international environmental law*, II edition, 2003, Cambridge University Press, p.136 e ss.; U.LINDERFALK, *On the interpretation of treaties: the modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the law of Treaties*, Dordrecht, Springer, 2007; A.AUST, *Modern treaty law and practice*, 2.ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

³⁷ Sottolinea tali rilievi: M.GIULIANO-T.SCOVAZZI-T.TREVES, *Diritto internazionale...*, cit., p.318 ss.

³⁸ V. sul punto: M.GIULIANO-T.SCOVAZZI-T.TREVES, *Diritto internazionale...*, cit., p. 320.

Sull'efficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi v.: G.NAPOLETANO, *Some remarks on treaties and third states under the Vienna Convention on the law of treaties*, in *Italian Yearbook of International law*, 1977, p. 75 ss.; M.GIULIANO-T.SCOVAZZI-T.TREVES, *Diritto internazionale...*, cit., p. 320 ss.; C. CHINKIN, *Third parties in international law*, Oxford, 1993, parte I; E.CANNIZZARO, *Accordi confliggenti nel diritto comunitario?* in *Riv. dir. internaz.*, 2000, p. 15 ss.; B.CONFORTI, *Diritto internazionale...*, 2002, cit., p. 88 ss.

³⁹ Al riguardo v. G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione del rapporto tra ordinamento italiano e trattati internazionali...*, cit., p.22.

⁴⁰ V. G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione del rapporto tra ordinamento italiano e trattati internazionali...*, cit., p.20 ss.

⁴¹ Per una rassegna delle sentenze della Corte internazionale di Giustizia v. G.ZICCARDI-CAPALDO, *Répertoire de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice/ Repertory of Decisions of the International Court of Justice (1947-1992)*, 2 voll., Dordrecht-Boston-London, 1995.

standards minimi «di implementazione interna dei trattati», affinché si possa considerare adempiuto l'obbligo posto dalla norma *pacta sunt servanda*. Con riguardo alla diretta applicabilità, si è rilevato⁴² che dagli artt. 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati si desume la immediata e diretta applicabilità dei trattati, da cui deriverebbe lo *standard* della simultaneità ed uniformità; in specie l'art.26, secondo il quale i trattati vincolano le parti, implica che essi devono essere eseguiti dal momento della loro entrata in vigore e misure interne e procedimenti che subordinano la esecuzione di norme pattizie *self-executing* ad atti di attuazione *ad hoc*, ne ritardino l'applicazione interna e la loro entrata in vigore sul piano internazionale o la impediscano o ne modificano il contenuto, costituirebbero violazione del principio *pacta sunt servanda*, con la conseguenza che la diretta applicabilità va esclusa nei casi di trattati non *self-executing*, in cui si renda necessaria l'adozione di atti interni per integrare il contenuto del trattato o di sue norme altrimenti inapplicabili.

Si impone dunque al riguardo la distinzione tra disposizioni dei Trattati ed atti internazionali pattizi *self-executing* e non *self-executing*, o non interamente *self-executing*, oggetto, oltre che di ampia trattazione in dottrina⁴³, anche di notevole attenzione da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE⁴⁴, nonché della giurisprudenza interna italiana, in specie della Corte costituzionale, oltre che della Corte di Cassazione.

⁴² V. sul punto G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione...*, cit., p.22.

⁴³ Sulla distinzione fra norme *self-executing* e non *self-executing* v. in dottrina e senza pretese di completezza: S.A.RIESENFELD, *Note on the doctrine of self-executing treaties and the GATT: a notable german judgment*, in *The American Journal International Law*, 1971, p. 548 ss.; ID., *The doctrine of self-executing treaties and U.S. v.Postal: win at any price?*, in *The American Journal International Law*, 1980, p. 892 ss.; H.MEESEN, *The Application of Rules of Public International Law within Community Law*, in *Common Market Law Review*, 1976, p. 485 ss.; J.VERHOEVEN, *La notion 'd'applicabilite directe' du droit international*, in *Revue Belge de Droit International*, 1980, p. 243 ss.; B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 1992, p. 289 ss.; ID., *Diritto internazionale...*, cit., 2002, p. 306; T. BUERGENTHAL, *Self-executing and Non Self-executing Treaties in National and International Law*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, 1992, IV, 303 ss.; Y. IWASAWA, *The Doctrine of Self-executing Treaties in the United States: A Critical Analysis*, in *Virginia Journal of International Law*, 1986, p. 635 ss.; J.J.PAUST, *Self-executing Treaties*, in *The American Journal International Law*, 1988, p. 760 ss.; C. M. VAZQUEZ, *The Four Doctrines of Self-Executing Treaties*, in *The American Journal International Law*, 1995, p.67 ss.; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p. 70.

⁴⁴ V. il par.3 di questo Capitolo.

Rinviando l'approfondimento della distinzione, si vuole solo richiamare che mentre si discute in una parte peraltro minoritaria della dottrina sulla esigenza o meno della volontà delle parti, espressa o presunta, di attribuire effetti diretti alle norme di un trattato⁴⁵, quale ulteriore condizione ai fini della qualificazione della norma come *self-executing*, si è affermata in dottrina l'esigenza del carattere preciso e completo della norma convenzionale da applicare, quale criterio logico e imprescindibile⁴⁶, sottolineandosi comunque l'esigenza di una concezione oggettiva dell'effetto diretto⁴⁷.

Nell'ambito della critica alla tesi della volontà si è delineato l'orientamento⁴⁸ secondo il quale la linea di demarcazione tra regole *self-executing* e non *self-executing*, non dipende tanto dal loro contenuto e dalla loro consistenza, quanto dal fatto che l'ordinamento interno sia predisposto per accoglierle, e quindi dal modo di essere del sistema giuridico nazionale; essa pertanto non può tracciarsi correttamente in base alle sole caratteristiche delle norme internazionali, ma facendo riferimento all'ordinamento interno, tenendo conto cioè dell'impatto di quelle in tale ordinamento e della sua attitudine ad assorbirle e quindi a consentirne l'efficacia o a

⁴⁵ Per una panoramica delle opinioni dottrinali sulla esigenza della condizione della volontà, basate essenzialmente su un parere della Corte permanente di giustizia internazionale (*avis consultatif* n. 15, 3 marzo 1928, in C.P.J.I., *Publications*, Série B, n. 15, p. 17 e 18), v. : M.WAELBROECK, *Traité international et juridictions internes dans les pays du Marché commun*, Bruxelles, 1969, in specie p.164 ss.

Anche i sostenitori dell'esistenza della volontà ritengono peraltro che essa sia solo la prima delle condizioni per l'attribuzione di effetti diretti alla norma, concordando sull'esigenza anche della seconda condizione consistente nel carattere preciso e completo della norma.

Sull'esistenza della volontà espressa v. ad es.: J.-V.LOUIS, *Organisation européennes*, Bruxelles, 1982, p. 191; H.N.TAGARAS, *L'effect direct des accords internationaux de la Communauté*, in *Cahiers de droit européen*, 1984, p. 15 ss, ritiene invece che tali due condizioni non possono essere poste sullo stesso piano e che la volontà delle parti costituirebbe una sorta di precondizione e che le condizioni propriamente dette dell'efficacia diretta si riferiscono al carattere preciso e completo della disposizione.

⁴⁶ In questo senso v: M.WAELBROECK, *Traité international et juridictions internes....*, cit., p.166 e ampia bibliografia citata alle note 17 e 18; G.CATALDI, *Rapporti fra norme internazionali e norme interne*, in *Digesto*, 4^a ed., *Discipline pubblicistiche*, 1997, p. 401; Y. IWASAWA, *The relationship between international law and national law: Japanese experiences*, in *The British Yearbook of International Law*, 1993, p. 351.

⁴⁷ H.N.TAGARAS, *L'effect direct des accords internationaux....*, cit., p.23.

⁴⁸ Per una ampia critica alla tesi secondo la quale la natura *self-executing* o meno di una norma convenzionale dipenderebbe dalla volontà delle Parti contraenti v. in specie L. CONDORELLI, *Il giudice italiano e i trattati internazionali. Gli accordi self-executing e non self-executing nell'ottica della giurisprudenza*, Padova, 1974, p. 53 ss., e p. 79 ss.; in questo senso sono orientati anche M.GIULIANO, *Diritto internazionale*, Milano, 1983, 2^a ed., p.644 ss.; W.WENGLER, *Réflexions sur l'application du droit international public par le tribunaux internes*, in *Rev. gén. droit int. public.*, 1986, p. 921 ss. 931 ss.

respingerle, impedendo loro di spiegare qualsiasi effetto a livello nazionale.

Si è inoltre ulteriormente sostenuto⁴⁹ che la nozione di norma non *self-executing* o non direttamente applicabile, andrebbe rigorosamente circoscritta ad alcuni casi, e cioè al caso in cui una norma attribuisca semplici facoltà agli Stati, al caso in cui una norma, pur imponendo obblighi, non possa ricevere esecuzione in quanto non esistono gli organi e le procedure interne indispensabili alla sua applicazione o quando la sua applicazione comporti particolari adempimenti di ordine costituzionale.

Il principio *pacta sunt servanda* viene rafforzato dall'art.27⁵⁰ della Convenzione di Vienna, che ne sancisce espressamente un corollario⁵¹, imponendo che disposizioni o procedimenti interni non possono essere adottati a giustificazione della mancata esecuzione degli obblighi assunti ed esimere lo Stato dalle conseguenze dell'inadempimento⁵².

Riguardo allo «*standard minimo*» relativo al principio di buona fede, si è posto l'accento⁵³ sugli artt. 26 e 31⁵⁴ della Convenzione di

⁴⁹ In questo senso v.: B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 1992, p. 288; ID., *Diritto internazionale...*, cit., 2002, p. 306.

⁵⁰ L'art. 27 "*Diritto interno e rispetto dei trattati*" dispone che "Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Questa regola non pregiudica quanto disposto dall'art. 46".

⁵¹ V. sul punto F.CAPOTORTI, *Il diritto dei trattati secondo la Convenzione di Vienna*, in *Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, con uno studio introduttivo di F.Capotorti*, Padova, 1984, p. 32.

⁵² In questo senso G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione...*, cit., p. 23.

⁵³ M.GIULIANO-T.SCOVAZZI-T.TREVES, *Diritto internazionale...*, cit., p. 318 ss e p. 342 ss.; G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione...*, cit., p.27. Sul riconoscimento del fondamentale obbligo di rispettare ed eseguire in buona fede le norme pattuite sulla base del principio *pacta sunt servanda* v. in dottrina anche: E.CORTESE PINTO, *Accordi della Comunità europea*, in *Enc.giur. Treccani*, 1988, p.6; L.FERRARI BRAVO, *Lezioni di diritto internazionale...*, cit., p. 212; ID., *Accordi internazionali...*, cit., p. 2.

⁵⁴ L'art.31 "*Regola generale di interpretazione*" della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati dispone: "1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi: a) ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato; b) ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato". 3. Si terrà conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni; b) di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo; c) di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti. 4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'intenzione delle parti".

Vienna che impongono rispettivamente di eseguire e di interpretare i trattati in buona fede, nonché sulle statuizioni della Corte internazionale di Giustizia⁵⁵ che ha ripetutamente affermato che il principio di buona fede regola la formazione e l'applicazione degli obblighi pattizi e la loro interpretazione, ferma restando la difficoltà di definirne il contenuto.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, sottolineandone l'importanza nell'affermare che «un trattato deve essere interpretato in buona fede»⁵⁶ e che «l'accordo deve essere adempiuto in buona fede dalle parti e che ciascuna delle parti contraenti è responsabile dell'adempimento integrale degli impegni che ha sottoscritto»⁵⁷, ne ha evidenziato il carattere generale, rilevando che «in base alle norme generali del diritto internazionale, ogni accordo deve essere adempiuto in buona fede»⁵⁸.

Esso viene anche richiamato in numerosi *reports* di *Panels* in ambito WTO, quale principio portante del sistema⁵⁹.

Quanto al terzo degli *standards* minimi «di implementazione interna dei trattati» la sopramenzionata dottrina⁶⁰ ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'art.27 della Convenzione di Vienna, nel vietare agli Stati-Parti di invocare le disposizioni della legislazione interna per giustificare il mancato rispetto di un trattato,

Sull'art. 31 della Convenzione di Vienna v. in dottrina: A.BIANCHI, *Principi di diritto modularità funzionale e relativa normativa: il concetto di precauzione nel diritto internazionale*, in A.BIANCHI-M.GESTRI, *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, 2006, in specie p. 438 e ss.; A. AUST, *Modern Treaty law and practice*, Cambridge, 2000, p. 194 e ss.; N.DE SADELEER, *Environmental principles. From political slogans to legal rules*, Oxford. Oxford University Press, 2002, p. 349 ss.; G.SACERDOTI, *La disciplina del commercio internazionale e la protezione dell'ambiente*, in *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e europeo dell'ambiente*, XI Convegno della Società italiana di diritto internazionale, Alghero, 16-17 giugno 2006, a cura di P.FOIS, Napoli, 2007, p. 66 e ss.

V. anche la bibliografia citata alla nota 36.

⁵⁵ V. sul punto l'ampia indicazione di sentenze riportate in G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione...*, cit., p. 27, nota 36.

⁵⁶ V. il parere n. 1/91 del 14 dicembre 1991, in *Raccolta...*, 1991, p. I-6079, punto 14; parere n.2/00 del 6 dicembre 2001, in *Raccolta...*, 2001, p. I-9713, punto 24.

⁵⁷ V. al riguardo la sentenza 26 ottobre 1982, *Kupferberg*, in causa 104/81, in *Raccolta...*, 1982, p. 3641 ss., punto 18.

⁵⁸ V. la sentenza 23 novembre 1999, *Repubblica portoghese c. Consiglio*, in causa C-149/96, in *Raccolta...*, 1999, p. I-8395, punto 35.

⁵⁹ Sul principio di buona fede nei *reports* dei *Panels* v. in dottrina: C.MARCOLUNGO, *Gli effetti degli atti del WTO sugli operatori economici privati*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2003, p. 991 ss.

⁶⁰ G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione...*, cit., p.29.

codificherebbe il principio della *primacy* dei Trattati⁶¹, ripetutamente individuato dalle Corti e tribunali internazionali quale fondamentale principio di diritto internazionale generale⁶², fermo restando che tale dottrina sottolinea anche l'esigenza di delineare una eccezione a tale principio dall'ambito della quale verrebbero sottratti i principi costituzionali fondamentali in connessione con la tendenza della Corte costituzionale italiana⁶³, oltre che di molte Corti nazionali, a tutelare i principi costituzionali fondamentali ed a sottrarli alla prevalenza del diritto internazionale.

Se la Corte costituzionale italiana, con l'affermarsi del diritto comunitario, pur partendo da una posizione diametralmente opposta rispetto alla Corte di giustizia, è arrivata a riconoscere seppure dopo un lungo percorso solo nel 1984 il pieno primato del diritto comunitario sul diritto interno contrario⁶⁴, con riguardo alle norme

⁶¹ Tale teoria si inquadra nell'ambito del dibattito dottrinale tra teoria monista e teoria dualista dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale. Per una panoramica sui diversi orientamenti dottrinali v.: P.FOIS, *Rapporti tra diritto interno e diritto internazionale*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988; M.GIULIANO-T.SCOVAZZI-T.TREVES, *Diritto internazionale. Parte generale*, Milano, 1991, p. 539 ss.; E.CANNIZZARO, *Trattato internazionale (adattamento al)*, in *Enc. dir.*, 1992, vol. XLIV, in specie p. 1396 ss. Al riguardo L.CONDORELLI, *Il giudice italiano e i trattati internazionali. Gli accordi self-executing e non self-executing*, Padova, 1974, sottolinea che nonostante il permanere di tale controversia circa il primato del diritto internazionale sul diritto interno ovvero la originarietà dei due, si è giunti ad un punto di accordo tra le tendenze contrapposte, consistente nella considerazione che il diritto internazionale non dispone di mezzi propri per realizzare, in assenza o in contrasto con la volontà del singolo Stato, l'annullamento delle norme interne dello Stato stesso contrastanti con le sue; pertanto la non conformità tra diritto interno e diritto internazionale, anche se fenomeno patologico destinato prima o poi a scomparire, può verificarsi sia per i dualisti che per i monisti. G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità Europea e l'OMC*, in *Riv. dir. europeo*, 1997, p.390, rileva che la concezione monista e dualista è neutrale quanto al risultato pratico da raggiungere, nell'una e nell'altra prospettiva si realizza infatti la pacifica convivenza tra norme di diversa origine, e, quando occorra, la prevalenza della norma di rango superiore rispetto all'altra, non importa se anteriore o successiva.

⁶² Al riguardo v. l'*avis consultatif* del 20 aprile 1988, *Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'Accord 26.6.1947 relatif au siège de l'ONU*, Rec. 1988, p.34, nel quale la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato "*le principe fondamental en droit international de la preminence de ce droit sur le droit interne*", citato anche in G.TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2001, p. 139, nota 190. Inoltre v. anche l'ampia rassegna di sentenze citata in G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione...*, cit., p.28, alle note 40-43.

⁶³ In specie v. da ultimo la sentenza 22 marzo 2001, n. 73, *Baraldini*, pubblicata anche in V.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale in materia internazionale e comunitaria*, Napoli, 2001, p. 428 ss.

⁶⁴ Sull'iter che ha percorso la Corte costituzionale italiana v. in dottrina, da ultimo: F.LAURIA, *L'Unione europea. Origine, sviluppi, problemi attuali*, Torino, 1996, p. 213 ss.; C.ZANGHÌ, *Istituzioni di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2000, p. 477 ss.; U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale, Ordinamento e struttura dell'Unione europea*, 4ª ed., Milano, 2004, p 260 e ss.; G.STROZZI, *Diritto dell'Unione europea*.

internazionali pattizie essa è stata più cauta nell'estendere lo stesso ragionamento fatto per gli atti comunitari e a trarne le stesse conseguenze ai fini dell'applicazione interna, come si è messo in luce⁶⁵.

L'obbligatorietà degli accordi internazionali per le Istituzioni comunitarie implica la necessità di dare loro esecuzione specifica, cioè applicazione rispettivamente nell'ordinamento comunitario e negli ordinamenti nazionali.

Per ciò che concerne l'applicabilità nell'ordinamento comunitario, e cioè le condizioni necessarie affinché un accordo internazionale sia vincolante sul piano interno per la Comunità, in primo luogo l'art.300, par. 7, Tr.CE, dispone che gli accordi internazionali tra la Comunità ed uno o più Stati o organizzazioni internazionali «sono vincolanti per le Istituzioni della Comunità e per gli Stati membri». Inoltre la stessa Corte di Giustizia ha più volte affermato, partendo dalla sentenza *Haegeman*⁶⁶, che le disposizioni di un accordo internazionale «formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario».

La dottrina ha però interpretato diversamente tale disposizione.

La maggior parte della dottrina⁶⁷ ritiene che proprio in virtù dell'art.300, par.7, tali accordi entrino direttamente a far parte dell'ordinamento comunitario e che conseguentemente non sia necessaria alla produzione di effetti nell'ordinamento comunitario l'adozione di uno specifico atto delle Istituzioni comunitarie, in quanto tali effetti si produrrebbero in modo automatico all'atto della conclusione dell'accordo; sarebbe pertanto superflua l'adozione di provvedimenti di trasformazione dell'atto internazionale in diritto

Parte istituzionale. Dal Trattato di Roma alla Costituzione europea, 3^a ed., Torino, 2005, p. 371 e ss.; F.POCAR, *Diritto dell'Unione e delle Comunità europee*, 10^a ed., Milano, 2006, p. 323 e ss.; P.MENGOZZI, *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea*, 2^a ed., Padova, 2006, p. 102 e ss.; T.BALLARINO, *Manuale breve di diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Padova, 2007, p. 149 e ss.; G.GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, Roma-Bari, 2007, p. 121e ss.; L.DANIELE, *Diritto dell'Unione europea, Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela giurisdizionale. Competenze*, 2^a ed., Milano, 2007, p. 216 e ss.; G.TESAURO, *Diritto comunitario*, 5^a ed., Padova, 2008, p. 196 ss.

⁶⁵ G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione...*, cit., p. 36.

⁶⁶ Sentenza 30 aprile 1974, in causa 181/73, in *Raccolta...*, 1974, p. 449.

⁶⁷ R.ADAM, *Le relazioni esterne*, in E.PENNACCHINI-R.MONACO-L.FERRARI BRAVO-S.PUGLISI, *Manuale di diritto comunitario*, 1983, vol. I, p. 441; G.GAJA, *Fonti comunitarie*, in *Digesto*, 4^a ed., *Discipline pubblicistiche*, Torino, 1991, p. 450 ss.; ID., *Introduzione al diritto comunitario*, Roma-Bari, 1996, p. 158 ss.; I.MACLEOD- I.D.HENDRY-S.HYETT, *The External Relations of the European Communities*, Oxford, 1996, p. 125; P.MENGOZZI, *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea*, Padova, 2003, p. 361.

comunitario e, pertanto, la vigenza di un accordo internazionale nell'ordinamento comunitario sarebbe la conseguenza diretta della sua conclusione.

Pertanto la funzione dell'ultimo paragrafo dell'art.300⁶⁸ è indicata dall'avvicinamento testuale degli Stati membri alle Istituzioni comunitarie, ed è quella di «aprire l'ordinamento comunitario verso gli accordi stipulati alla Comunità», per cui l'accordo una volta concluso dalla Comunità produce effetti nell'ordinamento comunitario ponendo agli Stati membri e alle Istituzioni comunitarie l'obbligo di attuare le disposizioni.

Nell'ambito di tale orientamento si è infatti osservato⁶⁹ che l'art.300, par.7, Tr.CE risolve alla radice, negandone la esigenza, il problema dell'adattamento del diritto comunitario al diritto internazionale pattizio.

Altra parte della dottrina⁷⁰ ritiene invece necessario un atto di adattamento interno. In specie si è affermato⁷¹ che il tenore della disposizione è insufficiente a dimostrare che gli autori del trattato abbiano inteso collegare all'entrata in vigore degli accordi conclusi dalla CE l'effetto di produrre a livello comunitario le norme necessarie all'adempimento degli obblighi da essa stabiliti e che la funzione della norma sia piuttosto quella di escludere per gli accordi previsti dal Trattato la necessità di una manifestazione di consenso degli Stati membri in quanto tali e di imporre alle Istituzioni comunitarie il rispetto del contenuto degli accordi nell'esercizio delle loro competenze interne. Pertanto la questione dei rapporti tra diritto internazionale e diritto comunitario si pone in termini analoghi a quelle dei rapporti tra diritto internazionale e diritto statale.

Si pone poi il problema degli effetti di un accordo internazionale nel diritto interno, o meglio dell'adattamento del diritto interno, cioè del diritto statale, ad un accordo internazionale.

⁶⁸ G.GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, Roma-Bari, 2003, p. 169.

⁶⁹ L.SICO, *Ordinamento comunitario e diritto internazionale: un matrimonio ancora non a rischio di scioglimento*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, p.1710.

⁷⁰ E.CORTESE PINTO, *I trattati internazionali nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. int.*, 1980, p. 327 ss.; ID., *Accordi della Comunità europea*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988; P.PESCATORE, *Treaty Making by European Communities*, in F.G.JACOBS-S.ROBERTS, *The Effect of Treaties in Domestic Law*, London, 1987, p. 178 ss.

⁷¹ E.CORTESE PINTO, *Accordi della Comunità.....*, cit., p. 6.

Rinviando all'ampia dottrina sul tema⁷², basta solo ricordare che come è noto mentre l'adattamento alle norme del diritto internazionale generale e quindi alle norme consuetudinarie avviene in Italia con un procedimento automatico di natura speciale, in base all'art.10, 1° comma Cost, secondo il quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», l'adattamento alle norme internazionali pattizie avviene in Italia con un atto *ad hoc* relativo ad ogni singolo trattato, che è l'ordine di esecuzione - anch'esso procedimento speciale di adattamento - che si limita ad esprimere la volontà che il trattato sia eseguito ed applicato all'interno dello Stato, senza riformulare le norme ma rimettendo all'interprete interno la ricostruzione e interpretazione della norma, e che di regola viene dato con legge ordinaria⁷³.

La giurisprudenza sia della Corte costituzionale⁷⁴, sia della Corte di Cassazione⁷⁵, ha infatti escluso che l'art.10, 1° comma, si riferisca alle

⁷² Sul tema v. ampiamente: A.LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano, 1961; R.SOCINI, *L'adeguamento degli ordinamenti statali all'ordinamento internazionale*, Milano 1964; L.FERRARI BRAVO, *Diritto internazionale e diritto interno nella stipulazione dei trattati*, Napoli, 1964; ID., *Lezioni di diritto internazionale*, Napoli, 1992, p. 73 ss.; A.BERNARDINI, *Norme internazionali e diritto interno. Formazione e adattamento*, Pescara, 1973; L.CONDORELLI, *Il giudice italiano e i trattati internazionali....*, cit.; G. SPERDUTI, *Lo Stato di diritto e il problema dei rapporti fra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1982, p. 29 ss.; A. D'ATENA, *Adattamento del diritto interno al diritto internazionale*, in *Enc. giur. Treccani*, I, 1988, p. 2 ss.; P.FOIS, *Rapporti tra diritto interno e diritto internazionale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, 1988; M.GIULIANO-T.SCOVAZZI-T.TREVES, *Diritto internazionale. Parte generale*, Milano, 1991, p. 539 ss.; B.CONFORTI, *Diritto internazionale*, 1992, Napoli, p.283 ss.; ID., *Diritto internazionale*, 6ª ed., Napoli, 2002, p. 301ss.; E.CANNIZZARO, *Trattato internazionale (adattamento al)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, 1992, p. 1394ss.; F.CAPOTORTI, *Corso di diritto internazionale*, Milano, 1995, p.179ss.; G.CATALDI, *Rapporti tra norme internazionali e norme interne*, in *Digesto*, 4ª ed., *Discipline pubblicistiche*, vol. XII, 1997, p. 391 ss.; L.SICO, *Adattamento del diritto interno al diritto internazionale generale*, in *Enc. dir.*, aggiornamento, vol. II, 1998, p. 32 ss.

⁷³ V. sul punto B.CONFORTI, *Diritto internazionale....*, cit., 2002, p. 318.

⁷⁴ V. in specie Corte cost.: sentenza 18 maggio 1960, n.32, *Regione Trentino Alto Adige c.Presidente del Consiglio dei Ministri*, in STARACE e DECARO, *La giurisprudenza costituzionale in materia internazionale*, Napoli, 1977, p.68 ss.; sentenza 8 luglio 1969, n. 104, *Leoni e altri*, in v. STARACE e. DECARO, *La giurisprudenza costituzionale....*, cit., p.225 ss.; sentenza 18 giugno 1979, n. 48, *Soc. Immobiliare Sobrim c. Russel*, in v.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale in materia internazionale e comunitaria*, Napoli, 2001, p. 68 ss.; sentenza 22 dicembre 1980, n. 188, *Lintrami e altri*, in v.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale...*, cit., p. 135 ss.; sentenza 20 maggio 1982, n.96, *Legler Industria tessile S.p.a. c. Amministrazione delle finanze*, in v.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale...*, cit., p. 286; sentenza 13 maggio 1987, n. 1987, n. 153, *Belton s.r.l. c. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*, in v.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale...*, cit., p. 777 ss. ed anche in *RDn.*, 1987, p. 915 ss.; ordinanza 26 febbraio 1993, n. 75, *S.R.L. Tubettificio Robbiese c. S.n.c. Edilsistem*, in v.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza*

norme internazionali pattizie, dovendosi ritenere riferito esclusivamente alle norme consuetudinarie; tuttavia, come è noto, in passato era stata sostenuta da autorevole dottrina⁷⁶ la tesi secondo la quale l'art.10, 1° comma Cost., comporta l'introduzione nel diritto interno anche delle norme convenzionali, sulla base della considerazione secondo la quale tra «le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», di cui all'art.10, 1° comma Cost. è inclusa la norma *pacta sunt servanda*, per cui i trattati sarebbero immessi automaticamente nell'ordinamento italiano attraverso l'art.10 Cost.

L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale è strettamente collegato all'individuazione della distinzione tra norme internazionali *self-executing*, e norme non *self-executing* o non interamente *self-executing*⁷⁷, come si è prima accennato.

Si è infatti sottolineato⁷⁸ che quando la norma internazionale non è direttamente applicabile, cioè non è *self-executing*, e quindi richiede necessariamente per essere applicata l'attività integratrice da parte degli organi statali, è indispensabile utilizzare il procedimento ordinario di adattamento⁷⁹, come quando ad es. una convenzione internazionale dà la facoltà agli Stati di adottare determinate misure sulla base di determinate condizioni, ma si può anche verificare che il procedimento ordinario e il procedimento speciale di adattamento coesistano, come nel caso in cui si dà l'ordine di esecuzione di un

costituzionale..., cit., p. 1649 ss. ed anche in *RDIn.*, 1993, p. 447 ss.; sentenza 28 aprile 1994, n. 168, in *RDIn.*, 1994, p. 518; sentenza 29 gennaio 1996, n. 15, *Servizio riscossione tributi*, in V.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale...*, cit., p.2062 ss.; sentenza 7 maggio 1996, n. 146, *Pandolfi e altri*, in V.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale...*, cit., p. 2109 ss.; sentenza 30 luglio 1997, n. 288, *Ruggerini*, in V.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale...*, cit., p. 2311; ordinanza 18 dicembre 1997, n. 421, *Groppi*, in V.STARACE- A.CANNONE, *La giurisprudenza costituzionale...*, cit., p. 2346.

⁷⁵ Al riguardo v. Corte di Cassazione: sent. 7 aprile 1971, n.1028, in *Foro it.*, 1971, I, p. 3013; sent. 23 marzo 1972, n. 867; sent.17 aprile 1972, n. 1196; sent. 8 giugno 1972, n. 1773, in *Foro it.*, I, 1972, c. 1963.

⁷⁶ R.QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1968, p.63 ss.

⁷⁷ Sulla distinzione fra norme *self-executing* e non *self-executing* v. la dottrina citata alla nota 43.

⁷⁸ B.CONFORTI, *Diritto internazionale...*, cit., 2002, p. 304.

⁷⁹ Sul procedimento ordinario di adattamento, nel quale l'adattamento avviene mediante norme o costituzionali, o legislative o amministrative che vengono emanate proprio allo scopo di creare regole corrispondenti a determinate norme internazionali, v., oltre alla bibliografia citata alla nota 57, in specie, da ultimo: P.FOIS, *Rapporti tra diritto interno...*, cit., p. 4 ss.; A.D'ATENA, *Adattamento al diritto interno...*, cit., p. 2 ss.; G.CATALDI, *Rapporti tra norme...*, cit., p.400; L.SICO, *Adattamento del diritto interno...*, cit., p. 34 ss.; B.CONFORTI, *Diritto internazionale...*, cit., 2002, p. 303 ss;

trattato e poi in seguito si provvede all'emanazione di atti di integrazione delle norme non *self-executing* o non interamente *self-executing* contenute nello stesso trattato.

Nel caso in cui un trattato contenga norme soltanto programmatiche o delle quali non sia determinabile il preciso contenuto solo in via interpretativa, norme cioè che richiedono un'attività di integrazione normativa da parte degli organi statali, non disciplinando compiutamente tutti i dettagli delle fattispecie regolate, si è rilevato⁸⁰ che l'adattamento mediante ordine di esecuzione non sarebbe sufficiente a rendere concretamente applicabili le disposizioni convenzionali, in quanto esso garantirebbe la sola efficacia formale al trattato nell'ordinamento interno, attribuendogli valore vincolante con conseguenze limitate, come ad es. la invalidità di norme interne difformi di grado inferiore.

Al riguardo si è autorevolmente sostenuto che anche norme internazionali non *self-executing* sono idonee a produrre effetti normativi nell'ordinamento interno⁸¹, come si vedrà oltre.

Tale ultimo aspetto, ed in specie l'idoneità degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea a produrre effetti diretti è stato oggetto di una ricca giurisprudenza della Corte di giustizia⁸².

3. Il riconoscimento e l'esclusione della idoneità a produrre effetti diretti delle disposizioni di diritto internazionale pattizio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

La conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea comporta la loro soggezione, al pari di tutti gli atti comunitari, al controllo della Corte di Giustizia, che, come è noto, può essere preventivo o successivo all'entrata in vigore dell'accordo⁸³.

⁸⁰ V. al riguardo G.CATALDI, *Rapporti tra norme internazionali...*, cit., p. 400.

⁸¹ Per un'ampia analisi di tali ipotesi v. in dottrina: L.CONDORELLI, *Il giudice italiano e i trattati internazionali...*, cit., p. 97 s.

⁸² V. sub par. 3 di questo Capitolo.

⁸³ Evidenziano tale distinzione in specie: R.KOVAR, *Les accords liant les Communautés Européennes et l'ordre juridique communautaire: a propos d'une jurisprudence récente de la Cour de Justice*, in *Revue du marché commun*, 1974, p. 345 ss., in specie p.356 ss.; E.CORTESE PINTO, *Accordi della Comunità europea*, in *Enc. giur.Treccani*, 1988, vol. I, p.6; G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2001, p. 292, il quale sottolinea che la verifica preventiva effettuata dalla Corte sulla compatibilità con il Trattato dell'accordo da stipulare ai sensi dell'art. 300, par. 6, si colloca tra i procedimenti di controllo della legittimità degli atti comunitari e non ha una

Riguardo al controllo preventivo, esso trova il proprio fondamento nell'art.300, par.6 del Tr.CE⁸⁴, che attribuisce un ruolo incisivo alla Corte di giustizia nelle relazioni esterne della Comunità, in quanto, sebbene la richiesta di parere sia facoltativa, l'eventuale pronuncia negativa della Corte ha efficacia vincolante nel senso che l'accordo dichiarato incompatibile con il Trattato non può entrare in vigore; pertanto affinché esso possa essere validamente concluso occorre sanare l'incompatibilità, modificandolo oppure ricorrendo alla procedura di revisione del Trattato di cui all'art 48 del TUE⁸⁵.

Riguardo al controllo successivo, nonostante le norme che regolano le competenze della Corte non menzionino gli accordi, oltre alla considerazione secondo la quale la stessa logica del sistema imporrebbe che i meccanismi di garanzia operino anche con riguardo agli accordi di cui la Comunità è parte e al rispetto delle norme che da esso derivano⁸⁶, la Corte si è espressamente pronunciata in questo senso in materia di relazioni esterne, sia nell'ambito della procedura di cui all'art.234, sia di quella di cui all'art.230⁸⁷. Inoltre la Corte ha espressamente dichiarato nel parere 1/75⁸⁸ che l'esistenza di un

portata molto diversa dal controllo successivo attivato con un'azione diretta ex art. 230 o ex art. 226, nonché attraverso un rinvio pregiudiziale di validità.

⁸⁴ L'art.300, par.6, dispone: "Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'art. 48 del trattato sull'Unione europea".

Sul controllo preventivo da parte della Corte di giustizia v. in dottrina, da ultimo: V.SOTTILI, *Le competenze della Corte di Giustizia in materia di accordi internazionali*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p.133 ss. e bibliografia ivi citata; A.CALIGIURI, *Commento all'art.300 Tr.CE*, in *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, a cura di A.TIZZANO, Milano, 2004, p. 1333 ss.

⁸⁵ Sull'art.48 TUE v. in dottrina: S. ANTONINI, *Commento all'art. 48 TUE*, in F.POCAR, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, Padova, 2001, p. 78 ss.

⁸⁶ In questo senso v. E.CORTESE PINTO, *Accordi della Comunità europea*, in *Enc. giur.Treccani*, 1988, vol. I, p.6.

⁸⁷ La Corte si è pronunciata nell'ambito di un ricorso ex art.230 ad es.nella sentenza 5 ottobre 1994, in causa C-280/93, *Germania c. Consiglio*, in *Raccolta...*, 1994, p. I-4973).

Per una analisi su tale tipo di controllo della Corte di Giustizia v. da ultimo: V.SOTTILI, *Le competenze della Corte di Giustizia in materia di accordi internazionali*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p.106 ss. e bibliografia ivi citata.

⁸⁸ Parere n.1/75 della Corte di Giustizia dell'11 novembre 1975, emanato a norma dell'art.228, n.1, 2° capoverso, del Tr.CE, in *Raccolta...*, cit., 1975, p. 1355 ss., nel quale la Corte ha affermato: "L'art.228, n.1, 2° capoverso, ha lo scopo di evitare le complicazioni derivanti dai ricorsi originati da una presunta incompatibilità con il Trattato degli accordi internazionali che vincolano la Comunità. Una sentenza che dichiarasse un accordo (sia per il contenuto, sia per la procedura seguita nella stipulazione) incompatibile con le disposizioni del Trattato susciterebbe vespai sia in sede comunitaria che in sede internazionale e potrebbe

controllo preventivo e l'effettivo esercizio della competenza consultiva non escludono la possibilità di ricorso alle altre procedure attraverso le quali la Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato.

In più occasioni, fra le quali, nella sentenza 30 aprile 1974, in causa 181/73, *Haegeman*⁸⁹, 30 settembre 1987, in causa 12/86, *Demirel*⁹⁰, 14 novembre 1989, in causa 30/88, *Grecia c. Commissione*⁹¹ e 20 settembre 1990, in causa C-192/89 *Sevince*⁹², la Corte di giustizia ha statuito che «un accordo concluso dal Consiglio, in conformità degli artt. 228 (ora 300) e 238 (ora 310) costituisce, per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle sue Istituzioni ai sensi dell'art.117, 1° comma, lett.b)» e che «le disposizioni di un siffatto accordo formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario» e che perciò, la Corte «è competente, nell'ambito di questo ordinamento, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'accordo stesso».

Inoltre la Corte ha sottolineato nella sentenza 26 ottobre 1982, in causa 104/81, *Kupferberg*⁹³ che il carattere comunitario delle disposizioni degli accordi convenzionali che vincolano la Comunità impone che «i loro effetti nella Comunità non possono variare a seconda che la loro applicazione incomba, in pratica, alle Istituzioni comunitarie o agli Stati membri, e, in quest'ultimo caso, a seconda degli effetti che il diritto di ciascuno degli Stati membri attribuisce nell'ordinamento interno agli accordi internazionali da essi Stati conclusi. Spetta, pertanto, alla Corte nell'ambito della sua competenza

arrecare pregiudizio a tutte le parti interessate, ivi compresi i Paesi terzi. Onde evitare dette complicazioni il Trattato ha preferito prescrivere che venga interpellata la Corte in via preliminare, onde chiarire, prima della stipulazione, se l'accordo è compatibile con il Trattato. E' necessario quindi allargare questa procedura a tutti i problemi che possono venir sottoposti sia al giudice nazionale, sia al giudice comunitario, purché detti problemi diano adito ad incertezze sulla validità formale o sostanziale dell'accordo, oppure sulla compatibilità tra accordo e Trattato. Potendosi interpellare la Corte di Giustizia, sia in forza degli artt.169 e 173 del Trattato, sia in via pregiudiziale, sul se la stipulazione di un accordo rientri nella sfera di competenza della Comunità e se, eventualmente, tale competenza sia stata esercitata conformemente alle disposizioni del Trattato, cioè secondo una prassi che in linea di massima è soggetta al sindacato della Corte, sia direttamente, si deve ammettere che la Corte può essere interpellata su questi punti a titolo preventivo come contemplato dall'art.228⁹⁴.

⁸⁹ In *Raccolta*..., 1974, p. 449 ss., in specie ai punti 3-5 della sentenza.

⁹⁰ In *Raccolta*..., 1987, p. 3719, punto 7 della sentenza.

⁹¹ In *Raccolta*..., 1989, p. 3711, punto 12 della sentenza.

⁹² In *Raccolta*..., 1990, p.1-3541, punti 8-10 della sentenza.

⁹³ In *Raccolta*..., 1982, p. 3641, punto 14 della sentenza.

ad interpretare le disposizioni degli accordi, il garantire la loro applicazione uniforme nell'intera Comunità».

La Corte di Giustizia non ha tuttavia mai assunto una posizione precisa circa l'esistenza di un suo potere generale ad interpretare nel loro insieme gli accordi misti⁹⁴, di frequente stipulati da Comunità e Stati membri, non ritenendo opportuno precisare la natura giuridica e la portata di tale competenza⁹⁵, come si vedrà oltre⁹⁶.

Per ciò che concerne l'idoneità di un accordo internazionale a produrre effetti diretti, per essa si intende, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia⁹⁷, la possibilità che i privati invochino le disposizioni pattizie davanti ai giudici nazionali: secondo le affermazioni della Corte nella sentenza 12 dicembre 1972, *International Fruit Company*, in cause riunite da 21/72 a 24/72⁹⁸ e nella sentenza 5 febbraio 1976, in causa 87/75, *Bresciani*⁹⁹ «...è necessario che la stessa norma sia suscettibile di attribuire ai soggetti dell'ordinamento comunitario il diritto di farla valere in giudizio»; pertanto, come essa ha sottolineato nella sent. 11 maggio 2000, in causa C-37/98, *Savas*¹⁰⁰ il riconoscimento dell'effetto diretto ad una disposizione implica che «i singoli ai quali essa si applica hanno diritto di farla valere davanti ai giudici degli Stati membri».

Considerando complessivamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa all'attitudine dell'accordo a produrre effetti diretti, si può riscontrare in primo luogo - e in questo senso è orientata anche la maggior parte della dottrina, come si è visto¹⁰¹ - un approccio sostanzialmente oggettivo della Corte di giustizia, anche se la terminologia usata varia, prescindendo quindi totalmente dal

⁹⁴ V. sul punto S. NICOLIN, *Modalità di funzionamento e di attuazione degli accordi misti*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p. 203.

⁹⁵ V. sul punto T.M.MOSCHETTA, *Il ruolo dell'interpretazione della Corte per la diretta applicabilità degli accordi OMC in ambito comunitario*, in *Riv. it. dir. pubbl.comun.*, 2002, p. 846.

⁹⁶ V. il par. 4 di questo Capitolo.

⁹⁷ Si è sottolineato in dottrina (in specie G.GAJA, *Fonti comunitarie...*, cit., p. 450; G.TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2001, p. 140; T.M.MOSCHETTA, *Il ruolo dell'interpretazione della Corte...*, cit., p. 845), che la Corte di Giustizia tuttavia, anche rispetto agli accordi della Comunità, utilizza indifferentemente le nozioni di "applicabilità diretta" ed "effetto diretto", per designare le norme comunitarie che creano a vantaggio dei singoli posizioni giuridiche soggettive direttamente tutelabili in giudizio.

⁹⁸ In *Raccolta...*, 1972, p.1219 ss., punti 7-9 della sentenza.

⁹⁹ In *Raccolta...*, 1976, p. 129, punto 16 della sentenza.

¹⁰⁰ In *Raccolta...*, 2000, p. I-2927; v. punto 54 della sentenza.

¹⁰¹ V. al riguardo il par. 2. di questo Capitolo.

riferimento alla volontà delle parti contraenti¹⁰², tenendo in particolare considerazione la struttura, l'oggetto e il contesto dell'accordo¹⁰³. E sulla base della constatazione di tale approccio oggettivo si è a ragione sottolineato¹⁰⁴ che l'orientamento della Corte di Giustizia rispecchia le linee interpretative dettate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, in specie dell'art.31: in alcuni casi la Corte fa implicitamente riferimento alla Convenzione di Vienna¹⁰⁵, in altre occasioni la Corte

¹⁰² Sottolinea in specie tale approccio della Corte: H.N.TAGARAS, *L'effect direct des accords internationaux...*, cit., p. 31.

¹⁰³ F.MARRELLA, *Tutela dei singoli e diritto dell'Organizzazione Mondiale del commercio*, in *Contratto e impresa*, 2003, p. 89 definisce tale approccio della Corte di giustizia, appunto, come "contextual approach".

Nella sentenza *International Fruit Company*, al punto 20, e nella sentenza 5 febbraio 1976, in causa 87/75, *Bresciani*, al punto 16, la Corte si basa sullo "spirito, struttura e lettera" dell'accordo, nella sentenza 29 aprile 1982, in causa 17/81, *Pabst* (in *Raccolta...*, 1982, p. 1331), al punto 27, sull'oggetto e sulla natura, e nella sentenza *Kupferberg*, al punto 22, sulla "natura e struttura dell'accordo", così nella sentenza 9 febbraio 1982, in causa 270/80, *Polydor* (in *Raccolta...*, 1982, p.329, al punto 8, la Corte sottolinea l'esigenza di analizzare le norme dell'accordo "alla luce sia dell'oggetto e dello scopo, sia del contesto dell'accordo", nella sentenza 23 novembre 1999, in causa C-149/96, *Portogallo c. Consiglio* (in *Raccolta...*, 1999, p. I-8395, rispettivamente ai punti 43 e 47 della sentenza) effettua la verifica "alla luce dell'oggetto e dello scopo degli accordi OMC" e "tenuto conto della loro natura e della loro economia", nelle sentenze 9 ottobre 2001, in causa C-377/98, *Paesi Bassi c. Parlamento europeo e Consiglio* (in *Raccolta...*, 2001, p. I-7079, punto 52), e 1° marzo 2005, in causa C-377/02, *Léon Van Paris* (non ancora pubblicata in *Raccolta*, ma consultabile sul sito internet della Corte di Giustizia: <http://curia.eu.int/>, punto 39 della sentenza) "tenuto conto della loro natura e della loro economia".

Eccezione a tale tipo di approccio si ha invece con la sentenza 5 ottobre 1994, in causa C-280/93, *Germania c. Consiglio* (in *Raccolta...*, 1994, p. I-4973), ai punti 105-110. La Corte, pur riconoscendo, al punto 105, l'esigenza affermata nella sua costante giurisprudenza di aver riguardo al fine di valutare la portata del GATT nell'ordinamento comunitario "nel contempo allo spirito, alla struttura ed alla lettera dell'Accordo", ha negato tale approccio affermando, al punto 110 che "le diverse particolarità sopra rilevate mostrano che le norme dell'Accordo generale sono sprovviste di carattere incondizionato e che l'obbligo di riconoscere loro il valore di norme di diritto internazionale direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici interni dei contraenti non può essere fondato sullo spirito, sulla struttura e sulla lettera dell'accordo", come si vedrà oltre (v. *sub* nota n.73).

¹⁰⁴ V. sul punto P.J.KUIPER, *The Court and the Tribunal of the EC and the Vienna Convention on the law of Treaties 1969*, in *Legal issues of european integration*, 1998, n. 25, p. 1 ss., il quale compie una ampia analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di I grado che esplicitamente o anche implicitamente si riferisce alla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati. Sottolinea tale orientamento della Corte di Giustizia anche: M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p.78.

¹⁰⁵ V. sul punto P.J.KUIPER, *The Court and the Tribunal of The EC...*, cit., p.2 ss. Ad es. nella sentenza *Polydor* nella quale, pur senza menzionare espressamente l'art.31 della Convenzione di Vienna, afferma che "è necessario analizzare tali norme alla luce sia dell'oggetto e dello scopo, sia del contesto dell'accordo" (punto 8 della sentenza), così nella *Kupferberg*, nella quale la Corte dichiara di avere competenza di risolvere la questione "al pari di qualunque altra questione di interpretazione relativa all'applicazione dell'accordo nella Comunità" (punto 17 della sentenza), oltre, come si è visto (v. il par. 2 di questo Capitolo), alla considerazione secondo la quale "l'accordo deve essere adempiuto in buona fede", e nella sentenza *Germania c. Consiglio*,

vi ha fatto invece esplicitamente riferimento¹⁰⁶, come nel parere n. 1/91 del 14 dicembre 1991¹⁰⁷ e nel parere 2/00 del 6 dicembre 2001, relativo al Protocollo di Cartagena¹⁰⁸.

Come è noto, per la prima volta la Corte di Giustizia si è pronunciata sugli effetti diretti con la sentenza *International Fruit Company*¹⁰⁹ con riguardo alle disposizioni del GATT 1947: essa costituisce il *leading case* dell'orientamento della Corte di Giustizia in materia di effetti diretti, poi progressivamente delineatosi con riferimento ad ulteriori specifici aspetti rispetto a quelli in essa considerati, in numerose altre pronunce concernenti norme di diritto internazionale pattizio, fra le quali accordi di associazione, le norme sulla Convenzione sulla diversità biologica, nonché, in ambito WTO, le norme degli accordi allegati al Trattato di Marrakech.

In essa la Corte, nell'affermare per la prima volta la propria competenza a sindacare la legittimità di un atto per motivi di invalidità tratti dal diritto internazionale, ha statuito che «affinché la validità di un atto comunitario possa risultare inficiata da una sua incompatibilità con una norma di diritto internazionale», occorre in primo luogo che «questa norma sia vincolante per la Comunità» e che «la stessa norma

nella quale gli elementi considerati dalla Corte sono gli stessi dell'art.31 della Convenzione di Vienna "testo, contesto, oggetto, scopo".

¹⁰⁶ V. al riguardo P.J.KUIPER, *The Court and the Tribunal of The EC...*, cit., p.2.

¹⁰⁷ In *Raccolta...*, 1991, p. I-6079, punto 14, nel quale essa rileva che: "L'identico tenore letterale delle norme dell'accordo e delle corrispondenti disposizioni comunitarie non implica che le une e le altre debbano necessariamente venire interpretate allo stesso modo. Infatti, un trattato internazionale va interpretato non solo in funzione dei termini nei quali è redatto, ma altresì alla luce delle sue finalità. L'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, precisa in proposito che un trattato deve essere interpretato in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto, ed alla luce del suo oggetto e del suo fine".

¹⁰⁸ In *Raccolta...*, 2001, p. I-9713, in specie i punti 24 e 28. Al punto 24 la Corte afferma "Per quanto riguarda l'interpretazione di un accordo internazionale, occorre inoltre rammentare che, in forza dell'art.31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, 'un accordo deve essere interpretato in buona fede', seguendo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto, ed alla luce del suo oggetto e del suo fine".

¹⁰⁹ Numerosi sono stati i commenti a tale sentenza. In specie si segnalano: S.A. RIESENFELD, *The doctrine of self-executing Treaties and Community law: a pioneer decision of the Court of Justice of the European Community*, in *The American Journal of International Law*, 1973, p. 504 ss.; A.GIARDINA, *La Corte europea ed i rapporti fra diritto comunitario e diritto internazionale*, in *Riv. di dir. internaz. priv.e proc.*, 1973, p. 582 ss.; A.DEL VECCHIO, *Comunità europee e G.A.T.T.*, in *Dir. scambi internaz.*, 1973, p. 274 ss.; J.RIDEAU, *Droit international et droit communautaire*, in *Cahiers de droit européen*, 1973, p. 465 s.; R.KOVAR, *Les accords liant les Communautés européennes et l'ordre juridique communautaire: a propos d'une jurisprudence récente de la Cour de Justice*, in *Revue du Marché Commun*, 1974, p.345 ss.; H.G.SCHERMERS, *Community law and international law*, in *Common Market Law Review*, 1975, p.77 ss.; H.N.TAGARAS, *L'effect direct des accords internationaux...*, cit., in specie p. 33 ss.

sia suscettibile di attribuire ai soggetti dell'ordinamento comunitario il diritto di farla valere in giudizio»¹¹⁰.

La sentenza *International Fruit* era stata pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale di validità riguardante alcuni regolamenti relativi all'OCM degli ortofrutticoli, di cui si sosteneva il contrasto con l'art. XI del GATT 1947. La Corte, affermando l'esigenza di effettuare questa verifica avendo riguardo «allo spirito, alla struttura e alla lettera di questo»¹¹¹, e considerando il GATT 1947 come un accordo che vincola la Comunità¹¹², ha affermato che «l'art. XI del GATT non

¹¹⁰ V. i punti 7-9 della sentenza.

¹¹¹ Punti 19/20 della sentenza.

¹¹² Riguardo al GATT 1947, la CE, come è noto, non era una delle parti contraenti, ma tali erano soltanto gli Stati membri della Comunità: la Corte di Giustizia, in tale sentenza, lo ha considerato come un accordo che vincola la Comunità, arrivando a tale conclusione in primo luogo sulla base del riferimento agli artt.110 (ora 131), il quale secondo la Corte «implica l'adesione della Comunità agli scopi perseguiti dal GATT» e 234 (ora 307), 1° comma, del Tr.CE, e poi sottolineando (punti 14-16 della sentenza) che «la Commissione ha assunto - gradualmente durante il periodo transitorio e complessivamente al termine di questo, in forza degli artt. 111 e 113 del Trattato - i poteri relativi alla politica tariffaria e commerciale. Gli Stati membri, nell'attribuire tali poteri alla Comunità, ponevano in rilievo la loro volontà di vincolarla mediante gli obblighi assunti in forza del GATT. Dall'entrata in vigore del Tr.CEE, e più precisamente, a partire dall'attuazione della tariffa esterna comune, il trasferimento di poteri dagli Stati membri alla Comunità, si è concretato in vari modi nell'ambito del GATT ed è stato riconosciuto dalle altre parti contraenti» La Corte ha pertanto concluso, ai punti 17-18, che: «In specie, a partire da tale data la Comunità che agisce attraverso le proprie Istituzioni, è comparsa come parte nelle trattative tariffarie e come parte contraente negli accordi di ogni genere stipulati nell'ambito del GATT, in conformità all'art.114 del Tr.CE il quale stabilisce che gli accordi tariffari e commerciali «sono conclusi a nome della Comunità». Ne deriva che, in tutti i casi in cui, in forza del Trattato CEE, la Comunità ha assunto dei poteri, già spettanti agli Stati membri, nell'ambito di applicazione del GATT, le disposizioni di questo sono vincolanti per la Comunità».

Anche in dottrina (v. sul tema: H.G.SCHERMERS, *Community law...*, cit., p.87; G.VENTURINI, *Sulla diretta applicabilità delle norme del G.A.T.T.*, in *Riv.dir. int.*, 1983, p. 797; ID., *L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)*, Milano, 1988, p. 31; H.N.TAGARAS, *L'effect direct des accords...*, cit., p. 34; P.MENGOZZI, *Le relazioni esterne della Comunità europea...*, cit., p. 19; ID., *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea*, Padova, 2003, p. 360; A.LANG, *Commento all'art.131 del Tr.CE*, in *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, diretto da F.POCAR, Padova, 2001, p. 563; S.ARBIA, *Commento all'art.307 del Tr.CE.*, *ivi*, p. 1018) si è messo in rilievo che la CE si è sostituita agli Stati membri nella titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'accordo generale, realizzandosi una «successione di fatto» fra Stati membri e Comunità in tutte le obbligazioni derivanti dal GATT (G. TESAURO, 1997, p. 372 ss), fenomeno definito anche come «comunitarizzazione» dell'accordo GATT stesso (in questo senso: A.GIARDINA, *La «comunitarizzazione» degli accordi internazionali in vigore fra Stati membri e Stati terzi*, in *Dir. comun.e scambi internaz.*, 1989, p. 5 ss., in specie p.7), attuandosi quindi un trasferimento di situazioni soggettive dagli Stati membri, tutti parti contraenti del GATT, alla Comunità nel momento in cui la competenza della Comunità rispetto alla politica commerciale è venuta ad affermarsi come esclusiva (G.GAJA, *Fonti comunitarie...*, cit., p. 450), anche se, secondo alcuni (G.C.JOHNATHAN, *Commentaire aux art.234*, in V.CONSTANTINESCO-J.P.JAQUE'-R.KOVAR-D.SIMON, *Traité instituant la CEE*,

attribuisce ai singoli cittadini della Comunità il diritto di esigerne giudizialmente l'osservanza¹¹³, e ha concluso nel senso della validità del regolamento; essa non ha quindi riconosciuto effetti diretti a tale norma dell'accordo GATT 1947, sulla base della considerazione che esso è «fondato ai sensi del suo preambolo, sul principio di negoziati avviati su 'una base di reciprocità e di vantaggi mutui', ed è caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in specie quelle relative alla possibilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali e dalla composizione delle controversie dei contraenti»¹¹⁴.

Commentaire article par article, Paris, 1992, p.1497 ss., in specie p. 1505), la Comunità non sarebbe subentrata nella totalità delle attribuzioni legate alla sua qualità di parte contraente.

¹¹³ Punti 27-28 della sentenza.

¹¹⁴ V. il punto 21 della sentenza.

La Corte ha posto l'accento sulla elasticità e "grande flessibilità" delle sue disposizioni del GATT 1947 in specie menzionando gli artt. XXII, 1-2, XXIII, XIX (Sull'analisi da parte della Corte di Giustizia di tali disposizioni del GATT nella sentenza *International Fruit Company v.* in specie: H.N.TAGARAS, *L'effect direct des accords...*, cit., p.33 ss.), esplicitata dalla "possibilità di deroghe", dalle "misure che possono essere prese in casi di difficoltà eccezionali" e sottolineando che il particolare sistema di risoluzione delle controversie comportava una ancor maggior flessibilità di tutto il sistema in quanto le conseguenze previste per la violazione di un obbligo da parte di uno degli Stati aderenti erano molto limitate (sul punto v. in specie: H.N.TAGARAS, *L'effect direct des accords...*, cit., p. 33; G.VENTURINI, *L'accordo generale...*, cit., p. 32; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p. 91.), e che dipendeva, per quanto concerne il funzionamento e i risultati, dal consenso delle parti (v. al riguardo: P. MENGOZZI, *European Community Law*, The Hague-London-Boston, 1999, p. 310 ss.).

Sul sistema di risoluzione delle controversie nell'ambito del GATT 1947 v. in dottrina in specie: J.H.JACKSON, *World trade and the law of GATT: a legal analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade*, Indianapolis, 1969; F.CAPELLI, *Normativa comunitaria e normativa GATT*, in Studi in onore di R.MONACO, Milano, 1977, p. 25 ss.; G.VENTURINI, *L'accordo generale...*, cit., p. 32 ss.; ID., *L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)*, Milano, 1988; A.LIGUSTRO, *Controversie commerciali tra Stati e giurisprudenza del Gatt*, Padova, 1990; P.PESCATORE, *Handbook of Gatt dispute settlement*, Deventer, 1991; M.RAINELLI, *Le GATT*, Paris, 1993; P.HALLSTROM, *The Gatt panels and the formation of international trade law*, Stockholm, 1994; K.J.KUILWIJK, *The European Court of Justice and the Gatt dilemma: public interest versus individual rights?*, Beuningen, 1996; A.LIGUSTRO, *Le controversie tra Stati nel diritto del commercio internazionale: dal GATT all'OMC*, Padova, 1996; E.U. PETERSMANN, *The GATT/WTO Dispute settlement system: international law, international organisations and dispute settlement*, London, 1997).

Tali statuizioni sono state riconfermate anche nella successiva sentenza 24 ottobre 1973, in causa 9/73, *Schlüter* (in *Raccolta...*, 1973, p. 1135 ss., punti 28-30 della sentenza) e nelle sentenze 16 marzo 1983, in causa 266/81, *SIOT* (in *Raccolta...*, 1983, p. 731), 16 marzo 1983, in cause riunite 267-269/81, *SAMI* (in *Raccolta...*, 1983, p. 801), 16 marzo 1983, in cause riunite 290-291/81, *Singer e Geigy spa c. Amministrazione delle finanze* (in *Raccolta...*, 1983, p. 847).

La posizione della Corte di Giustizia nelle sentenze concernenti gli effetti diretti delle disposizioni del GATT 1947, ha suscitato alcune critiche in dottrina, in specie nei confronti della valutazione da parte della Corte del carattere flessibile delle disposizioni del GATT, nonché si è messo in luce la diversa impostazione della giurisprudenza italiana, in specie della Corte di Cassazione, la quale aveva sostenuto in un primo momento l'effetto diretto delle norme del GATT 1947 nell'ordinamento italiano. Su tali aspetti v. in specie: A.GIARDINA, *La Corte*

In seguito la Corte, confermando il suo orientamento, ha compiuto ulteriori precisazioni, statuendo nella sentenza 30 settembre 1987, in causa 12/86, *Demirel*, che «una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace, qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore»¹¹⁵.

Si può pertanto agevolmente constatare che esiste sostanzialmente un incontestabile parallelismo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia tra il diritto internazionale convenzionale e il diritto comunitario relativamente alle condizioni dell'effetto diretto e che l'equivalenza è pressoché perfetta per ciò che concerne le condizioni dell'effetto diretto¹¹⁶: vale a dire che la norma invocata sia chiara, precisa e incondizionata e che non necessiti di misure di applicazione da parte dello Stato; lo stesso può dirsi dei criteri per verificare la presenza di queste condizioni che devono essere sia la lettera che l'«*esprit*» della norma considerata, non isolatamente, ma nel suo contesto¹¹⁷.

europea ed i rapporti fra diritto comunitario e diritto internazionale, in *Riv. dir. internaz. priv e proc.*, 1973, p. 582 ss.; G. VENTURINI, *Sulla diretta applicabilità delle norme del G.A.T.T.*, in *Riv. dir. internaz.*, 1983, p. 784 ss.; ID., *L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio*, Milano, 1988, p. 3 ss.; M. VELLANO, *Osservazioni in tema di diretta applicabilità del GATT: l'opportunità di una svolta interpretativa*, in *Giur. it.*, I, 1996, p. 1145 ss.

¹¹⁵ V. il punto 14 della sentenza.

Tali statuizioni contenute nella sentenza *Demirel* sul carattere chiaro, preciso e incondizionato della norma invocata sono state ribadite in numerosissime sentenze successive: sentenza 20 settembre 1990, in causa C-192/89, *Sevince*, in *Raccolta...*, 1990, p. I-3461, punto 15; sentenza 5 luglio 1994, in causa C-432/92, *Anastasiou (Pissouri)*, in *Raccolta...*, 1994, p. I-3087, punto 23; sentenza 16 giugno 1998, in causa C-162/96, *Racke*, in *Raccolta...*, 1998, p. 3655, punto 31; sentenza 4 maggio 1999, in causa C-262/96, *Sürül*, in *Raccolta...*, 1999, p. I-2685, punto 60; sentenza 10 febbraio 2000, in causa C-340/97, *Ömer Nazli*, in *Raccolta...*, 2000, p. I-957, punti 26-28; sentenza 11 maggio 2000, in causa C-37/98, *Savas*, in *Raccolta...*, 2000, p. 2927, punto 39; sentenza 14 dicembre 2000, in cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Parfum C.Dior*, in *Raccolta...*, 2000, p. I-11307, punto 42; sentenza 27 settembre 2001, in causa C-63/99, *W. Gloszczuk*, in *Raccolta...*, 2001, p. I-6369, punto 30; sentenza 27 settembre 2001, in causa C-235/99, *E. Ivanova Kondova*, in *Raccolta...*, 2001, p. I-6427, punto 31; sentenza 27 settembre 2001, in causa C-257/99, *J. Barkoci e M. Malik*, in *Raccolta...*, 2001, p. I-6557, punto 31.

¹¹⁶ In questo senso v. anche J.-V. LOUIS, *Organisation européennes...*, cit., p. 142-143; H. TAGARAS, *L'effect direct des accords internationaux*, cit., p. 24-25; M. T. D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi internazionali...*, cit., p. 84.

¹¹⁷ V. in specie H. TAGARAS, *L'effect direct des accords internationaux*, cit., p. 28.

Tuttavia la Corte di Giustizia nella stessa sentenza *Van Gend & Loos*¹¹⁸, con la quale per la prima volta ha affrontato il problema

¹¹⁸ In ambito comunitario la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'effetto diretto è nata con la sentenza 3 febbraio 1963, in causa 26/62, *Van Gend & Loos* (in *Raccolta...*, 1963, p.3 ss.), nella quale la Corte ha affermato che nel Trattato CE esistono norme ad effetto diretto, le quali non hanno la necessità di una successiva attività normativa della Comunità e neppure degli Stati membri, per essere applicate e fare sorgere in capo ai privati diritti che essi possono fare valere davanti ai giudici nazionali. Specificamente in tale causa la Corte aveva affrontato il problema con riferimento ad una norma sulla libera circolazione delle merci, l'art.12 (ora art.25) del Tr.CE, riguardo al quale essa aveva statuito che esso "pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un obbligo non già di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinarne l'efficacia all'emanazione di un provvedimento di diritto interno. Il divieto dell'art.12 è per sua natura perfettamente atto a riprodurre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri ed i loro amministratori"; essa pertanto ha concluso nel senso di riconoscere che il singolo può far valere questo diritto, che gli deriva dal diritto comunitario, davanti al giudice nazionale. Inoltre, l'art. 12 è norma palesemente rivolta agli Stati membri: infatti secondo l'orientamento della Corte di giustizia possono essere provviste di effetto diretto anche norme indirizzate agli Stati membri, in quanto ad essi impongono obblighi di fare o di non fare, ma la cui osservanza si collega comunque ad un diritto del singolo.

Sulla base di queste premesse, la Corte affermata l'esigenza di verificare l'idoneità della norma a produrre effetti diretti, alla luce non solo del tenore letterale, ma anche della sua finalità, aveva rilevato che il Trattato non si è limitato alla creazione di obblighi reciproci degli Stati membri e che "il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi", e che si deve ritenere che tali diritti sussistano "non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle Istituzioni comunitarie".

Secondo la successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. ad es. e senza pretese di completezza: sentenza 14 luglio 1971, in causa 10/71, *Muller*, in *Raccolta...*, 1971, p. 723 ss.; sentenza 4 dicembre 1974, in causa 41/74, *Van Duyn*, in *Raccolta...*, 1974, p.1337; sentenza 8 aprile 1976, in causa 43/75, *Defrenne I*, in *Raccolta...*, 1976, p. 455; sentenza 5 aprile 1979, in causa 148/78, *Ratti*, in *Raccolta...*, 1979, p. 1629; sentenza 19 gennaio 1982, in causa 8/81, *Becker*, in *Raccolta...*, 1982, p.53; sentenza 10 marzo 1983, in causa 172/82, *Inter-Huiles*, in *Raccolta...*, 1983, p. 555; sentenza 19 novembre 1991, in cause 6 e 9/90, *Franovich*, in *Raccolta...*, 1991, p.I-5357) sono provviste di effetto diretto tutte le norme sufficientemente chiare, precise e la cui applicazione non richieda l'emanazione di ulteriori atti comunitari o nazionali di esecuzione o comunque integrativi e non è neppure necessario che la norma sia ad essi formalmente destinata.

Sull'effetto diretto delle disposizioni nell'ordinamento comunitario v. in specie: F.DUMON, *La notion de 'disposition directement applicable' en droit européen*, in *Cahiers de droit européen*, 1968, p. 369 ss.; J.A.WINTER, *Direct applicability and direct effect: two distinct and different concepts* in *Common Market Law Review*, 1972, p. 425 ss. ; R.LUZZATTO, *La diretta applicabilità nel diritto comunitario*, Milano, 1980, p. 75 ss.; F.CAPELLI, *Controllo dei prezzi e normativa comunitaria*, Milano, 1981, p. 218 ss.; R.KOVAR, *Rapporti fra diritto comunitario e diritti nazionali*, in COMMISSIONE CE (a cura della), *Trent'anni di diritto comunitario*, Lussemburgo, 1983, p. 143 e ss.; P.MENGOZZI, *Il diritto della Comunità europea*, Padova, 1990, p. 86 ss.; L.DANIELE, *Tendenze attuali della giurisprudenza comunitaria in merito alla nozione di norme direttamente efficaci*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1995, p. 220 ss.; G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2001, p. 138 ss.

Rispetto al suo orientamento iniziale, si è peraltro constatata (v.al riguardo L.DANIELE, *Tendenze attuali della giurisprudenza comunitaria in merito alla nozione di norme direttamente efficaci*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1995, p. 220 ss.) la tendenza della Corte di

dell'effetto diretto di disposizioni del Trattato, parte dalla netta affermazione secondo la quale il Trattato CEE, a differenza degli ordinari trattati internazionali, è più di un accordo creante obbligazioni reciproche fra i soli Stati contraenti¹¹⁹, in quanto costituisce «un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini»: essa pertanto riconosce che anche se la Comunità è stata istituita mediante un accordo internazionale, le norme comunitarie costituiscono un sistema giuridico autonomo che si differenzia nettamente dal diritto internazionale¹²⁰.

Sul riconoscimento dell'effetto diretto negli accordi internazionali si è infatti constatato¹²¹ che se le condizioni alle quali la Corte subordina il riconoscimento dell'effetto diretto sono le stesse di quelle fissate per il diritto comunitario derivato, l'effetto diretto dell'accordo internazionale è sottoposto ad una condizione supplementare di carattere preliminare che si riferisce non alla norma invocata, ma all'accordo nel suo insieme: si tratta dell'attitudine dell'accordo a produrre effetti diretti, in altre parole della sua compatibilità con il concetto di effetto diretto, e questa condizione preliminare costituisce la specificità e nello stesso tempo la difficoltà particolare nell'applicazione del concetto dell'effetto diretto agli accordi internazionali. In questa luce si è sottolineato¹²² che il diritto comunitario tende a differenziarsi, e in certo senso a contrapporsi al diritto internazionale, in primo luogo in quanto *corpus* di norme di cui anche i cittadini degli Stati membri sono beneficiari, e in secondo luogo per le inevitabili ripercussioni che l'affermazione dell'efficacia diretta di una norma convenzionale determina a livello di relazioni esterne della Comunità, in cui la Comunità deve poter godere di una libertà di azione maggiore¹²³.

Giustizia ad uno spostamento della linea di demarcazione tra norme comunitarie direttamente efficaci nell'ordinamento degli Stati membri e norme prive di tale effetto a favore della prima.

¹¹⁹ V. sul punto G.GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, Roma-Bari, 1996, p. 96.

¹²⁰ Al riguardo v. anche A. DEL VECCHIO, *Comunità Europee e G.A.T.T.*, in *Dir. scambi internaz.*, 1973, p. 277.

¹²¹ H.TAGARAS, *L'effect direct des accords internationaux ...*, cit., p.50.

¹²² A.CECCHIERI, *Riflessioni sul caso Demirel*, in *Dir.com. e scambi internaz.*, 1989, p. 382.

¹²³ In questo senso è orientato anche l'avv. generale Darmon, nelle conclusioni alla sentenza *Demirel*, conclusioni del 19 maggio 1987, in *Raccolta...*, 1987, p. 3719, al punto 18, nelle quali osserva "dalla giurisprudenza risulta che la Corte per riconoscere efficacia diretta ad un accordo esterno, accerta, come per l'applicazione di norme comunitarie *stricto sensu*, quali siano le

E' necessario, quindi, esaminare i criteri di cui la Corte si serve per giudicare se gli accordi, invocati per le loro particolarità, presentino questa attitudine all'effetto diretto.

Le disposizioni che per prime sono state considerate dalla Corte di Giustizia come produttive di effetti diretti sono quelle contenute in accordi di associazione.

Nella sentenza 5 febbraio 1976, in causa 87/75, *Bresciani*, relativa alla Convenzione di Yaoundé, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di effetti diretti all'art.2, n.1 di tale convenzione¹²⁴: essa ha affermato che «lo squilibrio fra gli obblighi della Comunità e quelli degli Stati associati, il quale risponde alla logica del carattere specifico della convenzione, non è di ostacolo al riconoscimento, da parte della Comunità, dell'efficacia diretta di alcune disposizioni»¹²⁵; la Corte ha preso in considerazione il principio di reciprocità¹²⁶ solo in quanto

caratteristiche della disposizione da applicare. Mentre, però nel diritto comunitario la volontà delle parti contraenti di conferire, mediante i trattati, diritti soggettivi è ormai ritenuta sempre acquisita, e l'efficacia diretta dipende soltanto dal carattere preciso e completo della norma da applicare, un'analogia intenzione non può essere presunta per l'applicazione di un accordo internazionale. Di conseguenza in questa materia, la Corte accerta in primo luogo se la 'natura' e la 'struttura' dell'accordo ostino alla possibilità di far valere direttamente una delle sue disposizioni. Per decidere, poi, 'se una disposizione del genere sia incondizionata e sufficientemente precisa per avere efficacia diretta' la Corte ritiene di doverlo esaminare 'alla luce sia dell'oggetto e dello scopo, sia del contesto dell'accordo'.

¹²⁴ La Corte, al punto 25, ha statuito che: "Con l'art.2, n.1, della Convenzione che fa espresso rinvio all'art.13 del Tr.CE, la Comunità ha assunto, nei confronti degli Stati associati, un obbligo della stessa natura e della stessa portata, quanto all'abolizione delle tasse d'effetto equivalente, di quello che gli Stati membri hanno reciprocamente assunto con il Trattato. A quest'obbligo preciso, e non subordinato ad alcuna riserva implicita od espressa da parte della Comunità, fa riscontro il diritto dei singoli di farne valere gli effetti in giudizio, a decorrere dal 1° gennaio 1970".

¹²⁵ V. il punto 23 della sentenza.

¹²⁶ Per un'ampia panoramica sul ruolo riconosciuto al principio di reciprocità dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle relazioni tra la Comunità e Stati terzi con cui la Comunità è legata da accordi internazionali v. in specie: B.I.BONAFÉ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti degli accordi internazionali della C.E.: in margine alla sentenza Portogallo c. Consiglio*, in *Il dir. dell'Unione europea*, 2000, p. 601 ss.

Sul principio di reciprocità v. ampiamente in dottrina: G.GAJA, *Effects directs et réciprocité dans la jurisprudence concernant l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse*, in *Annuaire Suisse de droit international*, 1984, p. 9 ss.; M.H.TOUITI, *Le concept de réciprocité dans le relations entre la Communauté européenne et les Etats tiers*, in *Ann. De La Haye de droit international*, 1992, p.169 ss.; C. CAMPIGLIO, *Il principio di reciprocità nel diritto dei Trattati*, Padova, 1995.

B.CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 1992, p. 368 ss., ID, *Diritto internazionale*, 2002, 389, sottolinea che la condizione di reciprocità, secondo la quale un determinato trattamento viene accordato agli Stati, agli organi e ai cittadini stranieri a condizione che il medesimo trattamento sia accordato allo Stato nazionale, ai suoi organi e ai suoi cittadini, può essere considerata in certi casi uno dei meccanismi di carattere generale che l'ordinamento interno può anche predisporre per rendere automaticamente praticabile la violazione di norme

possibile ostacolo al riconoscimento degli effetti diretti ad un accordo internazionale concluso dalla Comunità¹²⁷, ponendo l'accento sulla specificità della convenzione di Yaoundé; così essa ha riconosciuto l'effetto diretto della disposizione a seguito dell'analisi generale della natura e dell'economia dell'accordo, considerando la particolare intensità dei legami intercorrenti tra le parti contraenti¹²⁸.

Con la sentenza 26 ottobre 1982, in causa 104/81, *Kupferberg*, la Corte di Giustizia ha ravvisato l'esistenza di una disposizione avente effetto diretto nell'accordo del 22 luglio 1972 concluso tra la Comunità Europea e il Portogallo, in specie l'art.21, 1° comma¹²⁹. In tale sentenza, la Corte ha rilevato che, in base alle norme generali del diritto internazionale, le Istituzioni comunitarie possono convenire con i Paesi terzi gli effetti degli accordi all'interno dei rispettivi ordinamenti e che, in mancanza di una previsione esplicita, è tuttavia alla sola Corte che spetta il compito di risolvere tale problema¹³⁰. Inoltre, essa ha affermato che, dovendo ciascuna parte adempiere in buona fede agli impegni sottoscritti e dovendo quindi i giudici di ciascuna parte, in mancanza di previsione espressa, accertare se una norma dell'accordo sia o no provvista di effetto diretto, una diversità di soluzioni al riguardo non costituisce una mancanza di reciprocità nell'attuazione dell'accordo¹³¹.

Con la sentenza *Kupferberg* la Corte ha affrontato per la prima volta espressamente l'argomento della reciprocità, ritenendo che è solo un concreto inadempimento e un'assenza di esecuzione da parte dello Stato terzo che potrebbe portare la Corte ad applicare il principio di reciprocità e quindi a negare il riconoscimento di effetti diretti alle

internazionali a titolo di contromisura, da parte di organi statali. Nei limiti in cui alla reciprocità è subordinata l'osservanza di determinate norme internazionali, e quindi nei limiti in cui la reciprocità può portare alla violazione di tali norme, essa costituisce la base giuridica interna per l'adozione di contromisure.

Si è anche messo in luce che la reciprocità non è utilizzata esclusivamente come presupposto per l'osservanza del diritto internazionale e quindi come base per l'adozione di eventuali contromisure. Spesso essa costituisce soltanto il presupposto di concessioni dettate per motivi di cortesia, e quindi può portare a comportamenti inamichevoli come reazione a comportamenti inamichevoli dello Stato estero: in questo caso essa attiene piuttosto alla materia delle ritorsioni e come forma di ritorsione essa era configurata in modo riduttivo dalla dottrina classica del diritto internazionale.

¹²⁷ V. al riguardo B.I.BONAFÈ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti...*, cit., p. 602.

¹²⁸ In questo senso: B.I.BONAFÈ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti...*, cit., p.604; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p.81.

¹²⁹ V. il punto 27 della sentenza.

¹³⁰ V. il punto 17 della sentenza.

¹³¹ V. il punto 18 della sentenza.

norme dell'accordo, e non l'adozione di una particolare modalità di esecuzione dell'accordo da parte dello Stato membro¹³². Pertanto secondo la Corte non costituisce un elemento rilevante nella valutazione del carattere direttamente applicabile della norma pattizia la considerazione del comportamento dell'altra parte contraente, se cioè i giudici di questa riconoscano a tali norme la medesima efficacia nel loro ordinamento¹³³, e si è sostenuto che tale sentenza rappresenta un passo importante verso la piena applicazione del diritto internazionale nell'ordinamento comunitario¹³⁴.

Nella sentenza 2 aprile 1982, in causa 17/81, *Pabst*, la Corte ha riconosciuto effetti diretti a una disposizione dell'Accordo di associazione con la Grecia del 9 luglio 1961¹³⁵; nella sentenza 9 febbraio 1982, in causa 276/80, *Polydor*, ha riconosciuto effetto diretto ad altre disposizioni dello stesso Accordo di associazione con il Portogallo del 22 luglio 1972¹³⁶; nella sentenza 20 settembre 1990, in causa C-192/89, *Sevince*, effetti diretti a disposizioni di decisioni del Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione con la Turchia del 12 settembre 1963¹³⁷.

La Corte ha riconosciuto che il fatto che l'accordo di associazione mira essenzialmente a favorire lo sviluppo economico del Paese terzo ed implica quindi «uno squilibrio negli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti di un Paese terzo... non è tale da impedire l'applicabilità diretta di talune sue disposizioni»¹³⁸.

Anche nella successiva sentenza 23 novembre 1999, in causa C-149/96, *Portogallo c. Consiglio*¹³⁹ la Corte ha sottolineato che tali accordi di associazione «instaurano una certa asimmetria degli obblighi o creano relazioni speciali di integrazione con la Comunità, come l'accordo la cui interpretazione ha formato oggetto della

¹³² In questo senso v. B.I.BONAFÈ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti...*, cit., p.606;

¹³³ V. sul punto A. MARCHISELLO, *L'efficacia diretta degli accordi internazionali della Comunità Europea dopo la sentenza Kupferberg*, in *Riv. dir. internaz.*, 1984, p. 277.

¹³⁴ V. al riguardo A. MARCHISELLO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p. 278.

¹³⁵ Si tratta dell'art.53, n.1 dell'Accordo di associazione con la Grecia. V. al riguardo il punto 27 della sentenza.

¹³⁶ V. al riguardo i punti 8 e 22 della sentenza.

¹³⁷ V. al riguardo il punto 26 della sentenza.

¹³⁸ V. al riguardo la sentenza 4 maggio 1999, in causa C-262/96, *Sürul*, punto 72; sentenza *Bresciani*, punto 21; sentenza 12 dicembre 1995, in causa C-469/93, *Ciquita Italia*, in *Raccolta...*, 1995, p.1-4533, punto 34; sentenza 27 settembre 2001, in causa C-63/99, *W.Gloszczuk*, in *Raccolta...*, 2001, p. I- 6369, punto 36; sentenza 27 settembre 2001, in causa C-235/99, *E.Ivanova Kondova*, in *Raccolta...*, 2001, p. I-6427, punto 37; sentenza 27 settembre 2001, in causa C-257/99, *J.Barkoci e M.Malik*, in *Raccolta...*, 2001, p. I-6557, punto 37.

¹³⁹ In *Raccolta...*, 1999, p. I-8395, punto 42 della sentenza.

sentenza *Kupferberg*». Da ciò deriva che la questione dell'effetto diretto delle norme OMC, secondo la Corte, è distinta da quella dell'effetto diretto delle norme contenute negli accordi di associazione e negli accordi conclusi dalla Comunità con i Paesi terzi, quali quelli con i paesi dell'Europa dell'Est e con i Paesi ACP, i quali stabiliscono «obblighi asimmetrici» in capo alle parti contraenti¹⁴⁰. Quindi, sono state di rilievo le valutazioni economiche e politiche che stavano alla base della stipulazione di tali accordi¹⁴¹.

Essa ha, infatti, anche in altre occasioni, riconosciuto effetti diretti ad accordi conclusi al semplice scopo di istituire una cooperazione tra le Parti contraenti¹⁴² o ad accordi conclusi allo scopo di favorire lo sviluppo economico dello Stati terzi con i quali sono conclusi¹⁴³.

Anche in dottrina si è osservato¹⁴⁴ che tali accordi di associazione creano forme di aggregazione più avanzate rispetto al GATT, poiché stabiliscono obblighi e diritti simili a quelli esistenti tra i Paesi membri e che essi si presentano senza dubbio come gli insiemi di regole più vicine nel contenuto a quelle del Trattato e prevedono strutture istituzionali che contribuiscono a garantirne il rispetto¹⁴⁵.

Si è inoltre posto in rilievo¹⁴⁶ che la CE e i suoi *partners* negli accordi di associazione avevano legami storici, oltre alla considerazione che nel momento in cui la Corte applicava l'Accordo di associazione con il Portogallo, questi aveva presentato domanda di adesione alla CE; così nel caso *Pabst* la Corte aveva fatto esplicito riferimento al fatto che l'accordo in questione era volto a preparare la futura adesione della Grecia alla Comunità¹⁴⁷.

Fermo restando il riconoscimento da parte della Corte di Giustizia dell'effetto diretto delle disposizioni degli accordi di associazione, dovuto, come si è visto, a particolari condizioni, un importante

¹⁴⁰ Sul punto v. P.MENGOZZI, *Le relazioni esterne della Comunità europea...*, cit., p.22.

¹⁴¹ V. sul punto T.M.MOSCHETTA, *Il ruolo dell'interpretazione della Corte per la diretta applicabilità degli accordi OMC in ambito comunitario*, in *Riv.it. dir. pubbl. comun.*, 2002, p.855.

¹⁴² V. al riguardo M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p. 82 e le sentenze citate alla nota 42.

¹⁴³ V. al riguardo M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p. 83 e le sentenze citate alla nota 43.

¹⁴⁴ V. al riguardo G.M.RUOTOLO, *Organizzazione Mondiale del Commercio e Ordinamento Comunitario nella giurisprudenza recente della Corte di Giustizia: un nodo ancora irrisolto*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2000, p. 1015.

¹⁴⁵ Sottolinea tali caratteristiche G.GAJA, *Fonti comunitarie...*, cit., p.450; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p.82.

¹⁴⁶ V. al riguardo G.M.RUOTOLO, *Organizzazione Mondiale del Commercio...*, cit., p.1015.

¹⁴⁷ V. punto 26 della sentenza.

momento nella specificazione dell'orientamento della Corte lo si ha con la sentenza 22 giugno 1989, in causa 70/87, *Fediol*¹⁴⁸.

In essa la Corte, mutando l'orientamento sostenuto nella sentenza *International Fruit*, secondo il quale, come si è visto, «la validità, ai sensi dell'art.177 del Tr.CE degli atti emessi dalle Istituzioni può essere influenzata da una norma di diritto internazionale qualora detta norma sia vincolante per la Comunità ed attribuisca ai singoli cittadini il diritto di esigerne giudizialmente l'osservanza», e che quindi il contrasto fosse rilevante, ai fini quanto meno di un accertamento in via pregiudiziale della validità di un regolamento comunitario, solo se la norma dell'accordo internazionale ha effetti diretti, ha sostenuto che ciò che rileva ai fini della proposizione di una questione di validità è che abbia effetto diretto la disposizione rispetto alla quale la questione di validità o di interpretazione è prospettata e non invece la norma che costituisce il parametro di legittimità della stessa disposizione¹⁴⁹, portando alla considerazione secondo la quale «appare ragionevole considerare necessario che produca effetti diretti l'atto normativo comunitario e non invece la norma che costituisce il parametro di legittimità dell'atto»¹⁵⁰.

La Corte, nella sentenza *Fediol*, pur confermando le sue precedenti statuizioni a partire dalla sentenza *International Fruit Company*¹⁵¹, ha dichiarato che i soggetti dell'ordinamento comunitario possono invocare dinanzi alla Corte le disposizioni dell'accordo generale per contestare la legittimità di un regolamento comunitario, quando esso faccia espresso rinvio a disposizioni dell'Accordo generale¹⁵².

Similmente la Corte, nella sentenza 7 maggio 1991, in causa C-69/89, *Nakajima*¹⁵³, sempre riconfermando il suo costante orientamento, ha specificato che le disposizioni del GATT sono direttamente applicabili quando l'atto comunitario oggetto del

¹⁴⁸ In *Raccolta...*, 1989, p.1781.

¹⁴⁹ Sottolinea tale nuovo approccio della Corte L.COSTATO, *Compendio...*, 2^a ed., cit., p.33; G.GAJA, *Fonti comunitarie...*, cit., p. 452; ID., *Introduzione al diritto comunitario...*, 1996, cit., p. 162.

¹⁵⁰ V. sul punto G.GAJA, *Introduzione al diritto comunitario...*, 1996, cit., p. 162.

¹⁵¹ Si tratta cioè delle statuizioni relative al fatto che varie disposizioni del GATT non sono tali da attribuire ai soggetti dell'ordinamento comunitario il diritto di invocarle in giudizio e volte a ribadire la grande flessibilità delle norme del GATT. V. in specie i punti 19-20 della sentenza.

¹⁵² V. il punto 19 e 22 della sentenza.

¹⁵³ In *Raccolta...*, 1991, p. 2069.

controllo di conformità all'Accordo generale sia stato emanato proprio per dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto con il GATT¹⁵⁴.

Pertanto, secondo la Corte, solo quando un regolamento comunitario operi un rinvio alle norme GATT (sentenza *Fediol*) oppure sia stato adottato per dare ad esse attuazione (sentenza *Nakajima*), il singolo può invocare tali norme come parametro della legalità dell'atto comunitario di cui trattasi, ritenendosi la Corte legittimata a verificare la compatibilità di un atto comunitario rispetto alle norme GATT solo nelle ipotesi in cui il Consiglio o la Commissione abbiano, attraverso atti normativi, dato attuazione a tali norme o espresso la loro volontà di applicarle.

Sulla stessa linea delle sentenze *Fediol* e *Nakajima*, e sempre con riferimento alle disposizioni del GATT 1947, si è mantenuta la Corte anche nella successiva sentenza 5 ottobre 1994, in causa C-280/93, *Germania c. Consiglio UE*¹⁵⁵.

Ancora più nettamente si è pronunciata la Corte nella successiva sentenza 23 novembre 1999, in causa C-149/96, *Portogallo c. Consiglio*¹⁵⁶, con la quale per la prima volta si è pronunciata sulle disposizioni adottate in ambito WTO.

¹⁵⁴ V. punto 31 della sentenza.

¹⁵⁵ In *Raccolta...*, 1994, p.1-4973. In essa la Corte, dopo aver ricordato le peculiarità del sistema del GATT, ribadendo la sua precedente giurisprudenza a partire dalla *International Fruit Company* ha precisato con una enunciazione molto più ampia il suo orientamento, affermando che "queste particolarità dell'Accordo generale rilevate dalla Corte per constatare che i singoli della Comunità non possono farle valere in giudizio per contestare la legittimità di atti comunitari, ostano parimenti a che la Corte prenda in considerazione le disposizioni dell'Accordo generale per valutare la legittimità di un regolamento nell'ambito di un ricorso proposto da uno Stato membro ai sensi dell'art.173, 1° comma del Trattato" (punto 109).

La Corte ribadisce inoltre le statuizioni contenute nelle sentenze *Fediol* e *Nakajima* affermando, al punto 111 che "in assenza di siffatto obbligo derivante dall'accordo stesso, solo nell'ipotesi in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito del GATT o in quella in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni dell'Accordo generale, la Corte è tenuta a controllare la legittimità dell'atto comunitario di cui trattasi alla luce delle norme del GATT", escludendo quindi, ad eccezione di tali due ipotesi, la possibilità di considerare le norme del GATT come parametro di validità dei regolamenti.

La Corte, inoltre, pur riconoscendo, al punto 105, di avere affermato nella sua precedente giurisprudenza che al fine di valutare la portata del GATT nell'ordinamento giuridico comunitario si deve aver riguardo "nel contempo allo spirito, alla struttura ed alla lettera dell'Accordo generale", ha poi negato tale approccio, dichiarando, al punto 110, che: "Le diverse particolarità sopra rilevate mostrano che le norme dell'Accordo generale sono sprovviste di carattere incondizionato e che l'obbligo di riconoscere loro il valore di norme di diritto internazionale direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici interni dei contraenti non può essere fondato sullo spirito, sulla struttura e sulla lettera dell'accordo" (punto 110).

¹⁵⁶ In *Raccolta...*, 1999, p.1-8395.

La Corte affermando che: «l'accordo che istituisce l'OMC, ivi compresi i suoi allegati, resta fondato, come il GATT 1947 sul principio di negoziati avviati su una base di 'reciproca convenienza' e si distingue così, per quanto riguarda la Comunità, dagli accordi conclusi da quest'ultima con Stati terzi che instaurano una certa asimmetria degli obblighi o creano relazioni speciali di integrazione con la Comunità»¹⁵⁷, rileva che «risulta che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle Istituzioni comunitarie»¹⁵⁸, ribadendo, con riferimento alle norme emanate in ambito OMC, quanto già statuito nelle sentenze *Fediol* e *Nakajima* relativamente al GATT 1947¹⁵⁹.

Ed è con riferimento all'utilizzo del principio di reciprocità che con tale sentenza si è avuto un netto cambiamento nell'orientamento della Corte, in quanto mentre la precedente giurisprudenza non riconosceva effetti diretti alle norme del GATT sulla base della considerazione che esso è «fondato ai sensi del suo preambolo, sul principio di negoziati avviati su 'una base di reciprocità e di vantaggi mutui', ed è caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni», nella sentenza *Portogallo c. Consiglio*, si è sottolineato¹⁶⁰ che la Corte ha

¹⁵⁷ V. il punto 42 della sentenza.

¹⁵⁸ V. il punto 47 della sentenza.

¹⁵⁹ V. punto 49 della sentenza.

¹⁶⁰ V. su tale aspetto ampiamente: B.I.BONAFÈ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti degli accordi internazionali della C.E.: in margine alla sentenza Portogallo c. Consiglio*, in *Il dir. dell'Unione europea*, 2000, p. 610 e ss.

Per un'ampia panoramica sul ruolo riconosciuto al principio di reciprocità dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle relazioni tra la Comunità e Stati terzi con cui la Comunità è legata da accordi internazionali v. in specie: B.I.BONAFÈ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti...*, cit., p. 601 ss.

Sul principio di reciprocità v. ampiamente in dottrina: G.GAJA, *Effets directs et réciprocité dans la jurisprudence concernant l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse*, in *Annuaire Suisse de droit international*, 1984, p. 9 ss.; M.H.TOUITI, *Le concept de réciprocité ans les relations entre la Communauté européenne et les Etats tiers*, in *Ann. De La Haye dedroit international*, 1992, p.169 ss.; C. CAMPIGLIO, *Il principio di reciprocità nel diritto dei Trattati*, Padova, 1995.

B.CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 1992, p. 368 ss., ID, *Diritto internazionale*, 2002, 389, sottolinea che la condizione di reciprocità, secondo la quale un determinato trattamento viene accordato agli Stati, agli organi e ai cittadini stranieri a condizione che il medesimo trattamento sia accordato allo Stato nazionale, ai suoi organi e ai suoi cittadini, può essere considerata in certi casi uno dei meccanismi di carattere generale che l'ordinamento interno può anche predisporre per rendere automaticamente praticabile la violazione di norme internazionali a titolo di contromisura, da parte di organi statali. Nei limiti in cui alla reciprocità è subordinata l'osservanza di determinate norme internazionali, e quindi nei limiti in cui la reciprocità può portare alla violazione di tali norme, essa costituisce la base giuridica interna per l'adozione di contromisure.

però fondato la sua decisione sull'applicazione del principio della reciprocità e ha negato effetti diretti all'OMC dal momento che questo accordo, in quanto fondato sulla reciprocità non potrebbe avere una natura pienamente vincolante per i suoi contraenti.

Si è contestualmente messo in evidenza¹⁶¹ che la Corte non ha applicato il principio *inadimplenti non est adimplendum*, ma si è piuttosto fondata su un principio di reciprocità materiale, prendendo cioè in considerazione un generico concetto politico di reciprocità fra gli Stati della comunità internazionale, non ricollegando però a tale concetto la possibilità di disapplicare l'accordo in questione: essa dunque innova¹⁶² profondamente all'orientamento giurisprudenziale sull'utilizzo della reciprocità, in quanto sembra essere orientata verso una ampia utilizzazione di tale principio, al di là dell'accertamento di un inadempimento dello Stato terzo.

In questa luce significative sono le affermazioni della Corte: «E' inoltre pacifico che alcune parti contraenti, che sono, da un punto di vista commerciale, tra le controparti più importanti della Comunità, hanno tratto, alla luce dell'oggetto e dello scopo degli accordi OMC, la conseguenza che questi ultimi non figurano tra le normative alla luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legittimità delle loro norme di diritto interno»¹⁶³, riguardo alla quale si è infatti sottolineato¹⁶⁴ che sembra che la Corte abbia voluto realizzare un sistema di reciprocità con altri Membri della WTO, fra i quali gli Stati Uniti, che hanno negato l'applicabilità diretta di tali accordi.

Come è noto, infatti, mentre in alcuni Stati membri della WTO, quali ad es. Stati Uniti, Canada e Giappone, non viene riconosciuto l'effetto diretto alle norme della WTO¹⁶⁵, in altri, quali l'Argentina,

Si è anche messo in luce che la reciprocità non è utilizzata esclusivamente come presupposto per l'osservanza del diritto internazionale e quindi come base per l'adozione di eventuali contromisure. Spesso essa costituisce soltanto il presupposto di concessioni dettate per motivi di cortesia, e quindi può portare a comportamenti inamichevoli come reazione a comportamenti inamichevoli dello Stato estero: in questo caso essa attiene piuttosto alla materia delle ritorsioni e come forma di ritorsione essa era configurata in modo riduttivo dalla dottrina classica del diritto internazionale.

¹⁶¹ V. ampiamente sul significato della reciprocità nella sentenza *Portogallo c. Consiglio B.I.BONAFÉ, Principio di reciprocità ed effetti diretti...*, cit., p. 613.

¹⁶² V. al riguardo B.I.BONAFÉ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti...*, cit., p.616.

¹⁶³ V. il punto 43.

¹⁶⁴ L.COSTATO, *Compendio...*, 2^a ed., 2004, cit., p. 35.

¹⁶⁵ Per gli Stati Uniti v. M.GERBINO, *Organizzazione mondiale del commercio (OMC)*, in *Enc. del diritto*, aggiornamento, vol. II, 1998, p.664; P.PICONE-A.LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio...*, cit., p. 552 ss.

viene riconosciuto, e pertanto, in tale paese i giudici nazionali possono pronunciarsi sull'eventuale incompatibilità di atti interni con le norme della WTO, che costituiscono il parametro della loro legittimità¹⁶⁶.

Anche se il fatto che la Corte abbia messo in risalto, al punto 48, un passo contenuto nel preambolo alla decisione del Consiglio 94/800/CE del 22 dicembre 1994¹⁶⁷, ha suscitato critiche in dottrina¹⁶⁸, si è sottolineato¹⁶⁹ che tale formulazione ha il solo valore di una valutazione delle Istituzioni comunitarie, cioè un ulteriore argomento che confermerebbe e valorizzerebbe la posizione della Corte. Esso, in specie, rappresenterebbe una presa di posizione nei confronti degli Stati membri che hanno negato da sempre effetto diretto alle disposizioni del GATT¹⁷⁰.

Nucleo centrale costituiscono le statuizioni secondo le quali: «ammettere che il compito di assicurare la conformità del diritto comunitario a tali norme incombe direttamente al giudice comunitario equivarrebbe a privare gli organi legislativi o esecutivi della Comunità del margine di manovra di cui dispongono gli organi analoghi delle controparti commerciali della Comunità»¹⁷¹ e che «imporre agli organi

V. anche le conclusioni alla sentenza *Hermés*, del 13 novembre 1997, in *Raccolta...*, 1998, p. I-3603, punto 31, nelle quali l'avv. Generale Tesauro sottolinea che alcune parti contraenti dell'OMC, quali Stati Uniti, Canada e Giappone, non riconoscono effetti diretti alle norme OMC. Sul punto v. anche T.VON DANWITZ, *Der EUGH und das Wirtschaftsrecht*, in *Juristenzeitung*, 2001, p. 727 ss.

Sul concetto di diretta applicazione, sul rango di "higher status" di un accordo internazionale perché sia utilizzabile a parametro di controllo del diritto nazionale e sul concetto di *invocability*: J.H. JACKSON, *Status of treaties in Domestic legal systems: A policy analysis*, in *American Journal of International Law*, 1992, p. 310 ss.

¹⁶⁶ V. su tale aspetto C.MARCOLUNGO, *Gli effetti degli atti del WTO sugli operatori economici privati*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2003, p. 996. V. anche al riguardo il report: *Argentina-Measures Affecting Imports of Footwear, Textiles, Apparel and Other Items*, WT/DS56/R, § 3.213.

¹⁶⁷ Si tratta della decisione del Consiglio n. 94/800 del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), in GUCE L 336 del 23 dicembre 1994, p. 1.

¹⁶⁸ Le critiche si sono incentrate sulla considerazione che la formulazione, contenuta nel preambolo, non costituisce il fondamento degli effetti dell'Accordo nell'ordinamento comunitario, i quali non possono dipendere da un provvedimento normativo di esecuzione (G.GAJA, *Il preambolo di una decisione del Consiglio preclude al "GATT 1994" gli effetti diretti nel diritto comunitario?*, in *Riv. dir. internaz.*, 1995, p. 407 ss.; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p. 93.), e ciò ne riduce significativamente la portata in termini giuridici (G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 395).

¹⁶⁹ B.I.BONAFÉ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti...*, cit., p. 614; L.COSTATO, *Compendio...*, cit. 2^a ed., 2004, p. 35.

¹⁷⁰ V. sul punto M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p. 93.

¹⁷¹ V. il punto 46 della sentenza.

giurisdizionali l'obbligo di escludere l'applicazione delle norme di diritto interno che siano incompatibili con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità, offerta dall'art. 22 del detto memorandum, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni reciprocamente concordate»¹⁷².

In questa prospettiva di rilievo sono le statuizioni della Corte secondo le quali sebbene il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC sia di norma quello di garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili, esso prevede tuttavia, qualora il ritiro immediato di tali misure risulti impraticabile, la possibilità di ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione, quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile¹⁷³, e che se è vero che tale disposizione costituisce una misura provvisoria, la stessa tuttavia prevede che qualora il membro interessato venga meno al suo obbligo di eseguire le raccomandazioni e decisioni entro un termine ragionevole, tale membro avvii, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza di detto termine, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di cui all'allegato 2¹⁷⁴, che la Corte, nelle più recenti sentenze, di cui si dirà oltre, ha ulteriormente chiarito e approfondito, specificando il suo orientamento.

La posizione della Corte di cui alla sentenza *Portogallo c. Consiglio* è stata confermata da molte altre decisioni successive¹⁷⁵.

Rispetto all'orientamento costante della Corte di Giustizia si devono segnalare alcune pronunce nelle quali la Corte delinea ulteriori eccezioni.

E' infatti da porre in rilievo che nella sentenza 9 ottobre 2001, in causa C-377/98, *Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio*¹⁷⁶, la Corte ha affermato che la legittimità di un atto comunitario, in specie della direttiva 98/44/CE relativa alla protezione giuridica delle invenzioni

¹⁷² V. il punto 40 della sentenza.

¹⁷³ Punto 37 della sentenza. V. anche i punti 36-39 della sentenza.

¹⁷⁴ Punto 38 della sentenza.

¹⁷⁵ V. Ordinanza della Corte 2 maggio 2001, in causa C-307/99, *OGT Fruchthandelsgesellschaft*, in *Raccolta...*, 2001, p. I-3159, punto 24; sentenza 12 marzo 2002, in cause riunite C-27/00 e C-122/00, *Omega Air e a.*, in *Raccolta...*, 2002, p. I-2569, punto 93; sentenza 9 gennaio 2003, in causa C-76/00, *P. Petrobub c. Consiglio*, in *Raccolta...*, 2003, p. I-79, punto 53; sentenza 30 settembre 2003, in causa C-93/02, *P. Biret International c. Consiglio*, in *Raccolta...*, 2003, p. I 10947, punto 52.

¹⁷⁶ In *Raccolta...*, 2001, p. I-7079.

biotecnologiche¹⁷⁷, può essere valutata in relazione ad un accordo internazionale, quale la Convenzione sulla diversità biologica, indipendentemente dalla circostanza che l'accordo produca effetti diretti, realizzandosi pertanto un approfondimento o «riorientamento»¹⁷⁸ della giurisprudenza della Corte, o meglio, un ulteriore *step* nell'evoluzione della sua giurisprudenza concernente i rapporti tra accordi internazionali e diritto comunitario¹⁷⁹.

La Corte, in tale sentenza, parte dalla considerazione secondo la quale «è pacifico che, in linea di principio, la legittimità di un atto comunitario non dipende dalla sua conformità a una convenzione internazionale alla quale la Comunità non abbia aderito, quale la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei. La sua legittimità non può nemmeno essere valutata alla luce di atti di diritto internazionale che, come l'accordo OMC e gli accordi TRIPS e TBT che ne fanno parte, non figurano in linea di principio, tenuto conto della loro natura e della loro economia, tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle Istituzioni comunitarie»¹⁸⁰. La Corte ha però statuito che «Ma conclusioni analoghe non possono essere considerate valide per la Convenzione sulla diversità biologica la quale, a differenza dell'accordo OMC, non è strettamente fondata sul principio della reciproca convenienza»¹⁸¹, proseguendo affermando che «Anche ipotizzando che, come sostiene il Consiglio, questo accordo contenga disposizioni non direttamente applicabili, nel senso che esse non creerebbero diritti che i privati possano far valere direttamente in giudizio, questa circostanza non costituirebbe un ostacolo al controllo da parte del giudice dell'osservanza degli obblighi incombenti alla Comunità in qualità di parte aderente al detto accordo»¹⁸².

¹⁷⁷ Si tratta della direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, in GUCE L 213 del 30 luglio 1998, p. 13.

¹⁷⁸ V. sul punto F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts and WTO law*, in *Common market law review*, 2003, p. 313 ss., in specie, p. 329.

¹⁷⁹ V. al riguardo J.KOKOTT-T.DIEHN, *Kingdom of the Netherlands v. European Parliament & Council of the European Union, Case C-377/98, 2001 ECR I-7079, Court of Justice of the European Communities, October 9, 2001*, in *The American Journal International Law*, 2002, p. 950 ss., in specie p. 953.

¹⁸⁰ V. il punto 52 della sentenza.

¹⁸¹ V. il punto 53 della sentenza, nel quale la Corte rinvia alla sentenza *Portogallo c. Consiglio*, punti 42-46.

¹⁸² V. il punto 54 della sentenza, nel quale la Corte fa un esplicito rinvio alla sentenza 16 giugno 1998, causa C-162/96, *Racke*, punti 45, 47 e 51.

Se da un lato, si può accogliere il rilievo¹⁸³ secondo il quale la Corte con tale sentenza chiarisce che l'effetto diretto non è una condizione per l'invocabilità delle disposizioni di un accordo internazionale allo scopo di esaminare la legittimità di un atto comunitario, invertendo, solo per tale aspetto, esplicitamente il suo precedente orientamento di cui alla sentenza *Germania c. Consiglio*, in causa C-280/93, dall'altro si può notare che la Corte conferma il suo costante orientamento, relativamente alla negazione del suo potere di controllare la legittimità di un atto comunitario alla luce delle disposizioni della WTO e degli accordi ad esso allegati. In tale prospettiva sembra potersi accogliere l'opinione¹⁸⁴ secondo la quale l'approccio della Corte nella causa *Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio* è da ricondurre alla prospettiva della sentenza *Fediol*, nel senso che essa delinea, sulla sua scia, una ulteriore eccezione relativa alla possibilità della Corte di verificare la legittimità di un atto comunitario alla luce di un accordo internazionale nel caso in cui un atto di diritto derivato comunitario faccia esplicitamente riferimento al rispetto degli obblighi di tale accordo internazionale: significativo è, infatti, al riguardo il punto 67 della sentenza nel quale la Corte precisa che in forza dell'art.1, n.2, della direttiva, gli Stati membri hanno il dovere di applicare quest'ultima nel rispetto degli obblighi «derivanti da accordi internazionali in particolare, dall'accordo TRIPS e dalla Convenzione sulla diversità biologica».

Troppo ampia sembra pertanto l'interpretazione¹⁸⁵ secondo la quale vi sarebbe una sostanziale analogia fra l'invocabilità delle disposizioni di diritto internazionale pattizio da un lato e le disposizioni di diritto internazionale consuetudinario dall'altro lato, in quanto la Corte al punto 54, intende chiarire che le statuizioni di cui alla sentenza 16 giugno 1998, in causa C-162/96, *Racke*¹⁸⁶ si riferiscono non solo alle

¹⁸³ V. al riguardo D.VAN EECKHOUTTE, *Biotechnological Inventions case: Case C-377/98, Kingdom of the Netherlands v. European Parliament and Council of the European Union*, in *Columbia Journal of European Law*, 2002, p. 509 ss., in specie p. 527, il quale valuta positivamente tale evoluzione giurisprudenziale.

¹⁸⁴ J.KOKOTT-T.DIEHN, *Kingdom of the Netherlands...*, cit., p. 955, i quali evidenziano che in tale prospettiva la Corte può verificare la legittimità di un atto comunitario dal punto di vista degli accordi WTO se l'atto comunitario espressamente si riferisce a specifiche disposizioni di questi accordi.

¹⁸⁵ D.VAN EECKHOUTTE, *Biotechnological Inventions case...*, cit., p.527.

¹⁸⁶ In *Raccolta...*, 1998, p. I-3655, in specie vengono richiamati i punti 45, 47 e 51. Di particolare rilievo è il punto 45, nel quale la Corte statuisce che: «le competenze della Comunità devono venir esercitate nel rispetto del diritto internazionale. Di conseguenza essa è tenuta a rispettare le norme del diritto consuetudinario internazionale allorché adotta un regolamento che

disposizioni di diritto internazionale consuetudinario, ma anche alle disposizioni degli accordi internazionali di cui è parte la Comunità e che una disposizione di diritto internazionale consuetudinario è invocabile per esaminare la validità di un atto comunitario alle stesse condizioni delle disposizioni di diritto internazionale pattizio e viceversa. In questa prospettiva essa dunque introdurrebbe una nuova eccezione rispetto a quelle di cui alla sentenza *Fediol e Nakajima*, nel senso che uno strumento di diritto internazionale, diviene invocabile: infatti con la statuizione contenuta nella direttiva secondo la quale «la direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali» le Istituzioni comunitarie hanno voluto che essa rispetti i loro obblighi internazionali¹⁸⁷.

E' da mettere, però, in luce che l'eccezione che la Corte delinea sembra sia da interpretare restrittivamente e quindi che permanga una differenza di impostazione da parte della Corte di Giustizia fra il diritto internazionale generale e il diritto internazionale pattizio. Per cui, se da un lato, con riferimento al diritto internazionale generale, nella sentenza *Racke* la Corte, ribadendo le sue precedenti statuizioni¹⁸⁸, afferma, al punto 45, che «le competenze della Comunità devono venir esercitate nel rispetto del diritto internazionale. Di conseguenza essa è tenuta a rispettare le norme del diritto consuetudinario internazionale allorché adotta un regolamento che sospende le concessioni commerciali conferite da un accordo o in forza di un accordo che essa ha stipulato con un paese terzo», dall'altro per valutare la legittimità di un atto di diritto comunitario derivato alla luce del diritto internazionale pattizio, è necessario, che vi sia un esplicito richiamo da parte dell'atto di diritto derivato comunitario.

Sullo stesso piano pare debba essere considerata anche l'opinione¹⁸⁹ secondo la quale la sentenza sembra introdurre una

sospende le concessioni commerciali conferite da un accordo o in forza di un accordo che essa ha stipulato con un paese terzo”.

Sulla sentenza *Racke* v. in dottrina anche: S.FURLAN, *L'utilizzazione del mutamento di circostanze a fini sanzionatori da parte della Comunità: riflessioni a margine alla sentenza Racke*, in *Il Dir. dell'Unione europea*, 1999, p. 315 ss.

¹⁸⁷ In questo senso v. D.VAN EECKHOUTTE, *Biotechnological Inventions case...*, cit., p. 528.

¹⁸⁸ V. la sentenza 24 novembre 1992, in causa C-286/90, *Poulsen e Diva Navigation*, in *Raccolta...*, 1992, p. I-6019, punto 9.

¹⁸⁹ V. al riguardo: S. GOBBATO, *Direttiva sulle invenzioni biotecnologiche ed obblighi internazionali degli Stati membri nella sentenza della Corte di Giustizia 9 ottobre 2001, Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2002, p. 519 ss., evidenzia che in tale sentenza la Corte accetta anche di verificare la legittimità della direttiva in relazione

ipotesi ulteriore rispetto a quelle individuate nelle sentenze *Fediol* e *Nakajima*, nella quale gli Accordi OMC possono costituire parametro di legittimità di un atto delle Istituzioni comunitarie, che si verifica qualora l'atto impugnato, pur in assenza di un espresso riferimento agli stessi accordi, contenga una clausola analoga a quella di cui all'art.1, n. 2 della direttiva in base alla quale «la direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali» e che, pertanto, dalle statuizioni della Corte nella sentenza *Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio* mediante il generico riferimento agli «obblighi internazionali degli Stati membri», consegue che tali obblighi vengono assunti per volontà del legislatore comunitario come parametro di legittimità dell'atto delle Istituzioni¹⁹⁰.

Al riguardo sembra potersi rilevare che la Corte non faccia un «generico riferimento» agli obblighi internazionali degli Stati membri, quanto piuttosto, come risulta al punto 67, uno specifico riferimento ad un accordo internazionale e che pertanto affinché operi «l'eccezione» sia necessario, come affermato nella sentenza *Fediol*, un esplicito richiamo.

Pare, dunque, questa la prospettiva nella quale debba essere interpretata la posizione della Corte in questa sentenza, anche se di essa è stata evidenziata la portata positiva¹⁹¹ in relazione alla considerazione che tale soluzione dovrebbe essere accolta come regola generale, in quanto la tesi che la norma-parametro sia rilevante solo se produce effetti diretti appare difficilmente conciliabile con l'art.300, par.7, che non compie distinzioni al riguardo, mettendosi altrimenti in pericolo la coerenza tra l'attività normativa comunitaria e la conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità che il Trattato intende garantire¹⁹².

al presunto contrasto con alcuni accordi misti allegati all'Accordo OMC, quali l'Accordo TRIPs e TBT, nonostante la nota giurisprudenza contraria ad individuare in tali accordi un parametro di legittimità degli atti comunitari e che poiché la Corte giudica ammissibile il motivo del presunto contrasto della direttiva sia con l'accordo TRIPs che con l'Accordo TBT, e che solo l'accordo TRIPs è richiamato espressamente all'art.1, n. 2 della direttiva 98/44/CE e non l'Accordo TBT, la sentenza sembra introdurre una nuova ipotesi nella quale gli accordi OMC costituiscono parametro di legittimità di un atto comunitario.

¹⁹⁰ S.GOBATO, *Direttiva sulle invenzioni biotecnologiche ed obblighi internazionali...*, cit., p. 534.

¹⁹¹ In questo senso v. G.GAJA, *Introduzione al diritto comunitario...*, 2003, ...cit, p. 174.

¹⁹² In questo senso è orientato anche l'avv. Generale Jacobs, il quale nelle conclusioni alla sentenza in causa C-377/98, pubblicate in *Raccolta...*, 2001, p. I-7079, al punto 147, rileva che «in generale si potrebbe ritenere comunque auspicabile, sotto il profilo politico, che la Corte possa sindacare la legittimità della legislazione comunitaria alla luce dei Trattati che vincolano la Comunità. Non vi è alcun altro giudice che possa sindacare la legislazione comunitaria; di

Va anche segnalata una giurisprudenza che non si inquadra nell'orientamento costante e prevalente della Corte di Giustizia, creando eccezioni, soprattutto in recenti sentenze della Corte di giustizia relative all'applicazione dell'Accordo TRIPs. Si tratta della sentenza 16 giugno 1998, in causa C-53/96, *Hermès*¹⁹³, delle sentenze 14 dicembre 2000, in cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Parfum C.Dior*¹⁹⁴ e sentenza 13 settembre 2001, in causa C- 89/99, *R.Groeneveld*¹⁹⁵, nelle quali due ultime la Corte, investita della questione della sua competenza ad interpretare l'art.50 dell'Accordo TRIPs, pur ribadendo la sua costante giurisprudenza, ha compiuto una distinzione fra settori che rientrano e quelli che non rientrano nella competenza comunitaria, sostenendo che con riferimento ai settori nei quali la Comunità non ha ancora legiferato, e che pertanto non ricadono sotto il diritto comunitario, «la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tale fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario» e che «il diritto comunitario

conseguenza se la Corte si dichiara incompetente, gli Stati membri possono trovarsi soggetti ad obblighi configgenti senza disporre di strumenti per risolvere tali conflitti”.

¹⁹³ In *Raccolta...*, 1998, p.1-3603. In essa la Corte, chiamata a pronunciarsi sia sull'interpretazione, che sull'effetto diretto dell'art. 50 dell'accordo TRIPs, ha evitato di prendere posizione sui suoi eventuali effetti diretti (v. punto 35).

Tuttavia il fatto che la Corte abbia mostrato di considerare il regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario, come atto di attuazione dell'accordo TRIPs, e che abbia interpretato una norma OMC, senza specificare se dotata o meno di effetto diretto, ricordando che tale accordo vincola la Comunità, apparentemente grazie all'esistenza del regolamento comunitario la cui applicazione deve avvenire alla luce delle disposizioni dell'Accordo TRIPs, ha portato al rilievo (B.I.BONAFÈ, *Il contributo del caso Hermès alla soluzione dei problemi posti dagli accordi misti*, in *Il dir. dell'Unione europea*, 1999, p. 109 ss., in specie p. 122 ss.) secondo il quale la sentenza sembra presupporre una applicazione “a rovescio” della tradizionale concezione sugli effetti diretti delle disposizioni del GATT, nel senso che il riconoscimento degli effetti diretti nell'ordinamento comunitario potrebbe implicare un analogo riconoscimento per le norme derivanti dalla stessa disposizione convenzionale nell'ambito dell'ordinamento degli Stati membri e, contestualmente, realizzare una “comunitarizzazione” della normativa internazionale, al fine di riconoscerne effetti diretti, pur mettendosi in rilievo che la questione degli effetti diretti dell'accordo TRIPs non era collegata nel caso *Hermès* ad una questione di validità di un regolamento comunitario.

In questa luce si è pertanto affermato (B.I.BONAFÈ, *Principi di reciprocità ed effetti diretti...*, cit., p. 615) che il caso *Hermès* può essere considerato, anche se la Corte non lo cita nella sentenza *Portogallo c. Consiglio*, come la terza eccezione alla giurisprudenza della Corte che nega effetti diretti alle norme della WTO, in quanto nel caso *Hermès* è il regolamento comunitario che permette l'applicazione dell'OMC e quindi vincola l'attuazione delle norme nazionali degli Stati membri alla sua osservanza.

¹⁹⁴ In *Raccolta...*, 2000, p. I-11307, in specie i punti 46-49.

Sulla sentenza *Parfum C.Dior* v. anche: T.M.MOSCHETTA, *Il ruolo dell'interpretazione della Corte per la diretta applicabilità degli accordi OMC in ambito comunitario*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2002, p. 844 ss.

¹⁹⁵ In *Raccolta...*, 2001, p. I-5851, in specie punto 55.

pertanto non impone, né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall'art.50, n. 6 dell'accordo TRIPS o prescriva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio»¹⁹⁶. In questa prospettiva, dunque si può accogliere il rilievo secondo il quale in questi casi, secondo la Corte, gli Stati membri hanno competenza a riconoscere o no ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma dell'Accordo¹⁹⁷ essendo riconosciuta alle autorità nazionali la piena autonomia nel risolvere le questioni della diretta applicabilità e dell'efficacia diretta della normativa TRIPS nei rispettivi ordinamenti giuridici¹⁹⁸.

Considerando complessivamente la posizione della Corte di giustizia relativa all'idoneità a produrre effetti diretti delle disposizioni di diritto internazionale pattizio, al di là delle critiche che essa ha suscitato in dottrina¹⁹⁹, sembra potersi pienamente accogliere

¹⁹⁶ Punto 49 della sentenza *Parfum C. Dior*. e punto 55 sentenza *R. Groeneveld*.

¹⁹⁷ Sul punto v. G.ZICCARDI CAPALDO, *Verso una regolamentazione del rapporto tra ordinamento...*, cit., p. 25.

¹⁹⁸ V. sul punto T.M.MOSCHETTA, *Il ruolo dell'interpretazione della Corte...*, cit., p.859.

¹⁹⁹ Le critiche in dottrina si sono focalizzate in primo luogo sulle sostanziali modifiche del sistema di risoluzione delle controversie dal GATT 1947 al DSU che avrebbero dovuto indurre la Corte a modificare il suo orientamento (G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità Europea e l'OMC...*, cit., p. 397 ss.; M.PALMIERI, *La organizzazione mondiale del commercio e la diretta applicabilità delle norme GATT all'interno dell'Unione Europea*, in *Il dir. comun. scambi internaz.*, 1996, p. 651; K.J.KUILWICK, *The European Court of Justice and the GATT Dilemma: Public Interest Versus Individual Rights?*, Beuningen, 1996; J.OSTERHOUDT BERKEY, *The European Court of Justice an Direct Effect for the GATT: A question Worth Revisting*, in *European Journal of International Law*, 1998, vol. 9, n. 4, p. 626 ss.; G.A. ZONNEKEYN, *The Status of adopted Panel and Appellate Body reports in the European Court of Justice and the European Court of First Instance*, in *Journal of World Trade*, 2000, p. 102 ss.), sul fraintendimento da parte della Corte della natura degli obblighi posti in essere dal sistema del DSU (G.M.RUOTOLO, *Organizzazione mondiale del commercio...*, cit., p. 1022 ss.), sulla evidenziazione del diverso approccio dell'Avvocato generale, in specie nella sentenza *Portogallo c. Consiglio* (conclusioni dell'Avv. generale Saggio del 5 febbraio 1999, in *Raccolta...*, 1999, p. I-8395. In linea con tale diversa posizione v. in specie: P.MENGOZZI, *Le relazioni esterne...*, cit., p. 27 ss.; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p. 199; G.M.RUOTOLO, *Organizzazione mondiale del commercio...*, cit., p.1023 ss.).

Si è contestualmente criticato il fatto che l'idoneità delle norme OMC, e prima del GATT, a fungere da parametro di legittimità della norma comunitaria confliggente, sia condizionato all'effetto diretto della norma stessa (G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità Europea e l'OMC...*, cit., p.400; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi...*, cit., p. 90), auspicandosi pertanto che la Corte riveda la sua giurisprudenza evitando di escludere in modo assoluto e preliminare ogni possibilità di attribuire l'effetto diretto alle norme OMC che lo consentano (G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità Europea e l'OMC...*, cit., p.400).

Si è anche sottolineato (P.MENGOZZI, *Le relazioni esterne...*, cit., p. 23 ss.; ID., *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea*, Padova, 2003, p. 368) che le argomentazioni della Corte non possono essere completamente condivise alla luce di un *Panel*, adottato dal DSB, del 22 dicembre 1999, *United States-sections 301-310 of the Trade Act – WTO ET/DS 152/R.*), dal

l'orientamento²⁰⁰ secondo il quale una delle principali ragioni sulla base delle quali la Corte di Giustizia ha negato effetti diretti agli accordi della WTO, nonostante le disposizioni in questione siano «chiare, precise e incondizionate», sono da ricondurre meccanismo di risoluzione delle controversie²⁰¹.

quale risulta una concezione opposta a quella della uniforme applicazione degli accordi OMC che si evince dalla sentenza della Corte *Portogallo c. Consiglio*, in quanto esso statuisce che la conformità del comportamento di un Membro alle norme OMC deve essere valutata alla luce de "la notevole divergenza dei sistemi giuridici dei Membri", ponendosi al riguardo in rilievo che ciascun Membro OMC dovrebbe essere libero di scegliere il modo in cui attuare i propri obblighi OMC, in modo da assicurare nell'applicazione dell'OMC una reciprocità sostanziale e non punto per punto, senza che sia perciò necessario che la diretta applicabilità sia assicurata dai giudici comunitari solo a condizione che sia assicurata anche dai giudici degli altri Membri dell'OMC, in particolare dai giudici statunitensi e giapponesi.

²⁰⁰ Incisivamente in questo senso v. F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts and WTO law*, in *Common Market Law Review*, 2003, p. 313 ss., in specie v. p. 335 ss.

²⁰¹ Sembra dunque potersi pienamente condividere il rilievo (E.CANNIZZARO, *Accordi confliggenti nel diritto comunitario?*, in *Riv. dir. internaz.*, 2000, p. 155 ss.) secondo il quale la produzione di effetti diretti nell'ordinamento comunitario sembrerebbe piuttosto esclusa per la particolare natura del sistema OMC, essendo esso stato concepito per svolgere le proprie vicende normative unicamente nell'ambito del diritto internazionale e che la Corte indica espressamente che le garanzie comunitarie potrebbero alterare l'equilibrio normativo sul quale si reggono, a livello internazionale, gli accordi del sistema OMC; pertanto solo in presenza di una specifica volontà delle Istituzioni espressa attraverso l'adozione di un atto di esecuzione, sarebbe consentito agli operatori giuridici promuovere un controllo di legittimità di atti comunitari nei confronti delle disposizioni della WTO.

Pertanto in questa prospettiva si è messo in evidenza (E.CANNIZZARO, *Accordi confliggenti...*, cit., p.156) che il contrasto con un accordo precedente non potrebbe produrre sul piano interno l'invalidità dell'accordo stipulato successivamente, né l'esistenza di eventuali norme che indichino l'illiceità internazionale della stipulazione di un accordo potrebbe comportarne l'invalidità sul piano interno, dato che l'accordo prodottosi illecitamente va considerato validamente prodotto e spiega i suoi effetti vincolanti sul piano internazionale e che gli effetti della incompatibilità fra disposizioni convenzionali dovrebbero essere innanzitutto accertati nel quadro delle norme internazionali generali, recepite anch'esse nell'ordinamento comunitario, che disciplinano le relazioni fra trattati, valutandosi dapprima le conseguenze riconosciute in diritto internazionale ad una incompatibilità fra accordi per poi ricostruire le conseguenze che si producono nell'ordinamento comunitario in relazione ai rispettivi accordi.

In generale sulle procedure di risoluzione delle controversie nell'ambito della WTO, regolate dal DSU (*Dispute Settlement Understanding* o, per esteso, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie) che costituisce l'Allegato 2 dell'Accordo che istituisce la OMC all'interno dell'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, v. ampiamente: P.T.B.KOHONA, *Dispute resolution under the World Trade Organisation, An overview*, in *Journal of World Trade*, 1994, p. 23 ss.; P.J.KUIJPER, *The new WTO Dispute Settlement System, The impact on the European Community*, in *Journal of World Trade*, 1995, p. 33 ss.; N.KOMURO, *The WTO Dispute Settlement Mechanism - Coverage and procedures of the WTO Understanding*, in *Journal of the Worl Trade*, 1995, p. 5 ss.; L. WANG, *Some observations on the Dispute Settlement System in the World Trade Organisation*, in *Journal of the Worl Trade*, 1995, p. 173 ss.; A. LIGUSTRO, *Le controversie fra Stati nel diritto del commercio internazionale: dal GATT all'OMC*, Padova, 1996, p. 532 ss.; ID., *La soluzione delle controversie nel sistema dell'organizzazione mondiale del commercio: problemi interpretativi e prassi applicative*, in *Riv. dir. int.*, 1997, p. 1003 ss.; M.COCCIA, *Il*

E' da mettere in luce, infatti, che esso lascia largo spazio alla possibilità del raggiungimento di una soluzione concordata, oltre a consentire la scelta tra diverse opzioni²⁰². Lo stesso allora direttore generale della WTO, Ruggiero, nella sua dichiarazione dell'8 marzo 1999 al Consiglio Generale²⁰³, ha sottolineato che il cuore del sistema legale di risoluzione delle controversie del DSU è la ricerca di un reciproco accordo delle parti e non l'imposizione unilaterale di decisioni di una parte all'altra.

Emblematica al riguardo è stata la lunghissima e molto complessa controversia internazionale relativa al regime comunitario di importazione, vendita e distribuzione di banane dell'OCM nel settore delle banane, nella quale si è avuto uno dei primi casi di completa applicazione delle norme del DSU sulla risoluzione delle

sistema di risoluzione delle controversie nella World Trade Organisation, in A.GIARDINA-L.TOSATO, *Diritto del commercio internazionale: testi base e note introduttive*, Milano, 1996, p. 89 ss.; ID., *La risoluzione delle controversie nella organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 1996; M.VELLANO, *La Comunità europea e i suoi Stati membri dinanzi al sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio: alcune questioni da risolvere*, Napoli, 1996, estratto da *La Comunità internazionale*; ID., *L'organo d'appello dell'OMC*, Napoli, 2001; J.H.JACKSON, *The jurisprudence of GATT and the WTO: insights on treaty law and economic relations*, Cambridge, 2000; G.ADINOLFI, *L'Organizzazione mondiale del commercio. Profili istituzionali e normativi*, Padova, 2001, p. 277 ss.; ID., *La soluzione delle controversie nell'OMC e il contenzioso euro-statunitense*, in G.VENTURINI, *L'Organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 199 ss.; M.DISTEFANO, *Certezza del diritto ed esecuzione delle decisioni OMC alla luce dei primi arbitrati*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2000, p. 579 ss.; ID., *Soluzione delle controversie nell'OMC e diritto internazionale*, Padova, 2001; ID., *Le role de la société civile dans les différends de l'OMC (on the role of civil society in WTO litigan)*, in *Riv. dir. internaz., priv. e proc.*, 2003, p. 831 ss.; P.PICONE-A.LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, p. 575 ss.; E.BARONCINI, *L'apertura della società civile del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC: gli Amici Curiae*, in *Il dir. comun. e scambi internaz.*, 2003, p.115 ss.; M. NETTESHEIM, *Legittimazione del WTO: il processo di risoluzione delle controversie come arbitrato formalizzato (Legitimizing the WTO: The Dispute Settlement process as formalized arbitration)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2003, p. 711 ss.; M. MELLONI, *L'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'organizzazione mondiale del commercio: problemi emersi nei primi otto anni di attività e prospettive di soluzione*, in *Il dir. dell'economia*, 2003, p. 427 ss.; A.BATTAGLIA, *Il giusto procedimento dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2004, p. 91 ss.

²⁰² E' infatti da notare che è significativo che l'art.19 del DSU dispone che qualora un Panel o l'Appellate Body giunga alla conclusione che una misura è incompatibile con un Accordo contemplato, "esso raccomanda che il Membro interessato", cioè la parte della controversia cui sono indirizzate le raccomandazioni del *Panel* o dell'*Appellate Body*, "renda tale misura conforme all'Accordo" e che "oltre a formulare le proprie raccomandazioni, il Panel o l'Appellate Body, può suggerire i modi in cui il Membro interessato potrebbe ottemperare a tali raccomandazioni".

²⁰³ Citata anche in S.MANSERVISI, *Lo stato di attuazione della Relazione dell'Appellate Body...*, cit., p. 437, nota 24.

controversie²⁰⁴: dalla formazione di numerosi *Panels* al *report* dell'*Appellate Body*²⁰⁵, adottato dal *DSB*²⁰⁶, il quale ha imposto alla Comunità Europea di uniformarsi alle sue statuizioni e quindi di adottare un nuovo regolamento comunitario, poi di nuovo contestato e seguito da altri *Panels* e da diversi arbitrati in applicazione dell'art.22 del DSU, che hanno portato alla applicazione di sanzioni, autorizzate dal DSB, consistenti nella imposizione di dazi maggiorati del 100% *ad valorem* sulle importazioni di diversi prodotti provenienti dalla Comunità Europea, e nella sospensione di concessioni in ambito GATS, infine, da ultimo, da specifici accordi conclusi tra Comunità

²⁰⁴ Su tale controversia e per una analisi delle disposizioni della WTO violate dalla creazione dell'OCM comunitaria delle banane accertata nella relazione dell'*Appellate Body* WT/DS27/AB/R v.: P.CASSIA-E.SAULNIER, *L'imbroglione de la banane*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 1997, p.527 ss.; J. A. MC MAHON, *Going bananas? Dispute resolution in agriculture*, in *Dispute resolution in the World Trade Organisation*, 1998, p. 128 ss.; C.TIOZZO-B.MOREY, *La résolution du conflit de la banane opposant les États-Unis à la Communauté Européenne par l'OMC. La guerre des bananes:suite et fin?*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 1999, p. 394 ss.; T.FLORY, *Chronique du règlement des litiges de l'OMC*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 1999, p. 401 ss.; D.WORRALL, *Banana war or trade war?*, in *International trade law and regulation*, 1999, p. 55 ss.; G.ADINOLFI, *La soluzione delle controversie nell'OMC ed il contenzioso europeo-statunitense*, in G.VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2000, p.171 ss.; F.SMITH, *Renegotiating Lomé: the impact of the World Trade Organisation on the European Community's development policy after the Bananas conflict*, in *European Law review*, 2000, in specie p. 250 ss.

Mi permetto, inoltre, di rinviare anche a: S.MANSERVISI, *L'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, p. 73 ss.; ID., *Die gemeinsame Marktorganisation für Bananen*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1994, p. 209ss.; ID., *L'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, p. 73 ss.; ID., *Il nuovo modello di OCM nel settore delle banane nel conflitto tra interessi comunitari ed internazionali*, in *Riv. dir.agr.*, 1996, p. 105 ss.; ID., *L'organizzazione comune di mercato nel settore nel settore delle banane*, in L.COSTATO, *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2^a ed., 1997, p.536 ss.; ID., *La Relazione dell'Appellate Body e l'adeguamento dell'OCM delle banane agli obblighi internazionali*, Commento alla Relazione dell'Appellate Body della WTO 22 agosto/9 settembre 1997 WT/DS27/AB/R, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, p.174 ss.; ID., *Lo stato di attuazione della Relazione dell'Appellate Body sul regime comunitario delle banane*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 47 ss.

V. anche la sentenza del Tribunale di I grado 13 luglio 2005, in causa T-260-97, *Camar c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione*, in *Raccolta...*, 2005, p. II-2741, nella quale il Tribunale di I grado ha quantificato il danno che la Commissione è stata condannata a risarcire alla ricorrente a seguito dell'annullamento con sentenza interlocutoria del Tribunale 8 giugno 2000, in cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, *Camar e Tico/Commissione e Consiglio* (in *Racc...*, 2000, p. II-2193) della decisione della Commissione 17 luglio 1997 che aveva respinto la domanda di misure transitorie ai sensi dell'art. 30 del reg. (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404.

²⁰⁵ Si tratta della Relazione 9 settembre 1997 WT/DS27/AB/R , adottata dal DSB nella riunione del 25 settembre 1997.

²⁰⁶ Si tratta del *Dispute Settlement Body*: "Organo di conciliazione", come risulta nella traduzione ufficiale in lingua italiana dell'Atto Finale.

europea e Stati Uniti ed Ecuador, con conseguente assunzione di impegni da entrambe le parti²⁰⁷.

Ma ancora più nettamente la *ratio* dell'orientamento della Corte di giustizia emerge nelle più recenti sentenze, fra le quali, la sentenza 12 marzo 2002, in cause riunite C-27/00 e C-122/00, *Omega Air e a.*²⁰⁸ nella quale, chiarendo la portata delle statuizioni della sentenza *Portogallo c. Consiglio*²⁰⁹, come si è sopra accennato, afferma che «la Omega tiene in non cale il fondamento della giurisprudenza della Corte. Infatti, l'elemento decisivo in materia risiede nel fatto che la soluzione delle controversie concernenti la normativa dell'OMC si basa, in parte, su negoziati tra le parti contraenti. La revoca di provvedimenti illegittimi costituisce certamente la soluzione suggerita dalla normativa dell'OMC, ma questa consente altresì l'adozione di altre soluzioni, quali la transazione, il versamento di somme a titolo di risarcimento del danno o la sospensione di concessioni».

Anche nella sentenza 1° marzo 2005, in causa C-377/02, *Léon Van Parys*²¹⁰, nella quale la Corte, nel ribadire la sua giurisprudenza costante²¹¹, significativamente statuisce che «occorre sottolineare che, pur in presenza di una decisione del DSB che constati l'incompatibilità di misure adottate da un membro con le regole dell'OMC, il sistema di risoluzione delle controversie nell'ambito di tale organizzazione riserva, nondimeno, come la Corte ha già avuto occasione di rilevare, un ruolo importante ai negoziati tra le parti»²¹².

In questo contesto è di rilievo che la Corte, dall'esame analitico del sistema di risoluzione delle controversie del DSU, sottolinei l'importanza del raggiungimento di una soluzione negoziata nella controversia banane, facendo specifico riferimento agli accordi conclusi tra Stati Uniti e Comunità Europea e tra Comunità Europea ed Ecuador. La Corte afferma che «tale soluzione con cui la Comunità

²⁰⁷ Sul contenuto di tali accordi mi permetto di rinviare a S.MANSERVISI, *L'O.C.M. nel settore delle banane*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L.COSTATO, 3ª ed., 2003, p. 894 ss.

²⁰⁸ In *Raccolta...*, 2002, p.1-2569, punto 89 della sentenza.

²⁰⁹ La Corte richiama i punti 36-39 della sentenza *Portogallo c. Consiglio*.

²¹⁰ In *Raccolta...*, 2005, p.1-1465.

²¹¹ In specie la Corte ribadisce che le norme OMC non figurano tra le normative alla luce delle quali essa controlla la legittimità degli atti comunitari (punto 39), le eccezioni *Fediol* e *Nakajima* (punto 40), conferma che il compito di assicurare la conformità del diritto comunitario con le norme della WTO incombe sugli organi legislativi comunitari e non sul giudice (punti 48 e 53) e il confronto con l'uguale esclusione di tale controllo sulla legittimità del diritto interno da parte degli organi giurisdizionali in alcune altre parti contraenti della WTO (punto 53).

²¹² Punto 42 della sentenza.

ha cercato di conciliare gli impegni derivatili dagli accordi OMC con quelli sottoscritti nei confronti degli Stati ACP nonché con le esigenze inerenti all'attuazione della politica agricola comune, avrebbe potuto essere compromessa dal riconoscimento al giudice comunitario del controllo sulla legittimità delle misure comunitarie controverse alla luce delle regole dell'OMC alla scadenza, intervenuta nel corso del gennaio 1999, del termine concesso dal DSB per assicurare la messa in atto della sua decisione 25 settembre 1997»²¹³. Inoltre essa evidenzia che «in realtà la scadenza di tale termine non implica che la Comunità abbia esaurito le possibilità prospettate dall'Intesa di comporre la controversia che la vede parte. Ciò considerato, imporre al giudice comunitario, per il solo fatto della scadenza del termine, di controllare la legittimità delle misure comunitarie in questione alla luce delle regole dell'OMC potrebbe avere l'effetto di indebolire la posizione della Comunità nella ricerca di una soluzione reciprocamente conveniente della controversia e conforme con le dette regole»²¹⁴.

Contestualmente l'orientamento della Corte è anche ispirato all'intento di garantire «libertà di manovra» alle Istituzioni comunitarie, in quanto come si è incisivamente sottolineato²¹⁵, il compito di assicurare la conformità del diritto comunitario con le norme della WTO incombe sugli organi legislativi comunitari e non sul giudice; diversamente si verrebbe a privare di libertà di manovra gli organi legislativi o esecutivi della Comunità, della quale, invece, godono gli organi similari degli altri firmatari della WTO. E' evidente che tale libertà di manovra comprende anche una libertà di scegliere, nell'ambito di più opzioni, le modalità per dare attuazione alle raccomandazioni del DSB.

Proprio a tale riguardo significative sono le statuizioni della Corte nella sentenza *Kupferberg*, secondo le quali il carattere comunitario delle disposizioni degli accordi convenzionali che vincolano la Comunità impone che «i loro effetti nella Comunità non possono variare a seconda che la loro applicazione incomba, in pratica, alle Istituzioni comunitarie o agli Stati membri, e, in quest'ultimo caso, a seconda degli effetti che il diritto di ciascuno degli Stati membri

²¹³ V. il punto 50 della sentenza.

²¹⁴ V. il punto 51 della sentenza.

²¹⁵ V. al riguardo L.COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, 4^a ed., 2007, p.34.

attribuisce nell'ordinamento interno agli accordi internazionali da essi Stati conclusi»²¹⁶.

E' da sottolineare, inoltre, che l'attribuzione dell'effetto diretto alle disposizioni della WTO, e quindi la possibilità che i privati invochino le disposizioni pattizie davanti ai giudici nazionali, potrebbe contrastare anche con quanto dispone l'art.7 del DSU, in base al quale «i *Panel* analizzano le disposizioni pertinenti dell'Accordo contemplato o degli accordi contemplati citati dalle parti di una controversia» e che essi, ai sensi dell'art.7, hanno il compito di «esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti contenute – (nell'Accordo o negli Accordi contemplati e citati dalle parti della controversia) (n. d.r)- la questione sottoposta al DSB nel documento e rilevare elementi che possano aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste in tale/i Accordo/i»: pertanto spetta al *Panel*, e non al giudice nazionale, analizzare le disposizioni della WTO.

La mancata attribuzione da parte della Corte di giustizia dell'effetto diretto alle disposizioni della WTO non comporta, inoltre, come si è visto²¹⁷, la negazione dell'obbligatorietà delle norme di diritto internazionale pattizio, che comunque, devono essere rispettate.

Alla luce della *ratio* dell'orientamento della Corte di Giustizia, particolare attenzione meritano alcune considerazioni elaborate dalla dottrina più recente.

Nella evidenziata prospettiva che sottolinea che l'orientamento della Corte relativo alla negazione degli effetti diretti degli accordi della WTO sono da ricondurre alle caratteristiche del sistema di risoluzione delle controversie della WTO²¹⁸, si è messo in rilievo che la Corte di Giustizia ha esteso il suo orientamento sulla negazione degli effetti diretti fino a ricomprendervi le conseguenze dell'applicazione del sistema di risoluzione delle controversie in ambito WTO, inclusi i *reports* dei *Panels* e dell'*Appellate Body*.

A tale proposito, esaminando i *reports* dei *Panels* si è osservato²¹⁹ che nel sistema del GATT 1947 i *reports* dei *Panels* non adottati non avevano effetto giuridicamente vincolante fra le parti della controversia: in pratica la mancata adozione del *report* del *Panel* si

²¹⁶ Sentenza 26 ottobre 1982, in causa 104/81, *Kupferberg*, punto 14 della sentenza.

²¹⁷ V. par. 2 di questo Capitolo.

²¹⁸ F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p.335.

²¹⁹ F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 336.

verificava a causa della opposizione della parte soccombente²²⁰. In tali circostanze sarebbe stato pertanto anomalo per la Corte di Giustizia considerare che i *reports* producevano effetti nel diritto comunitario. Il solo caso recente sul GATT 1947 è stato la sentenza 10 marzo 1998, in causa C-122/95 *Germania c. Consiglio*²²¹: il *Panel* del GATT istituito il 18 gennaio 1994 aveva concluso che il regime di importazione di banane introdotto dal reg. CE n. 404/93 era incompatibile con il GATT. A causa dell'opposizione comunitaria, tuttavia, il *report* non fu adottato. A seguito della conclusione da parte della Comunità Europea dell'Accordo quadro sulle banane, incorporato nelle schedule Uruguay Round della Comunità Europea, la Germania aveva promosso un ricorso di annullamento della decisione del Consiglio concernente la conclusione a nome della Comunità Europea degli accordi dell'Uruguay Round nei limiti in cui il Consiglio aveva approvato l'Accordo quadro sulle banane. La Corte di Giustizia aveva accettato questa argomentazione e annullato la disposizione in questione, ma ciò sulla base del principio comunitario di non discriminazione, senza fare ulteriore riferimento all'Accordo quadro sulle banane o al *report* del *Panel* del GATT 1947 non adottato.

Anche per ciò che concerne i *reports* dei *Panels* adottati in ambito WTO, si è sottolineato²²² che neppure essi hanno effetto diretto. Nella ordinanza 1° ottobre 1997, in causa T-230/97 R, *Comafrica*²²³ il Tribunale di I grado, rigettando il ricorso, ha statuito che gli argomenti relativi al contenzioso WTO erano irrilevanti perché «ogni decisione dell'OMC lascerebbe aperta la possibilità di provvedimenti compensativi da parte della Comunità, o comporterebbe una modifica del sistema attualmente in vigore, dalla quale non si può escludere che le richiedenti potrebbero trarre vantaggi per le future campagne di

²²⁰ P. PICONE-A. LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio...*, cit., p. 585, Sottolineano che con il passaggio dal sistema di risoluzione delle controversie dal GATT 1947 al DSU (*Dispute Settlement Understanding* o, per esteso, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie) che costituisce l'Allegato 2 dell'Accordo che istituisce la OMC, si è ribaltata la posizione delle parti della controversia: dal diritto di veto che, di fatto, consentiva alla parte resistente di bloccare il procedimento si è passati alla previsione, sempre in via di fatto, di una sorta di "diritto al *Panel*" in capo alla parte ricorrente, così come di un "diritto all'approvazione del giudizio finale, di primo e di secondo grado da parte del DSB, e infine di "diritto alle contromisure".

²²¹ In *Raccolta...*, 1998, p. I-973.

²²² V. al riguardo F. SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 336.

²²³ In *Raccolta...*, 1997, p. II-1589.

commercializzazione»²²⁴: in tale sentenza si è pertanto messo in luce²²⁵ che anche se il Tribunale di I grado non aveva specificamente affermato che i *reports* del *Panel* adottati non hanno effetto diretto nell'ordinamento giuridico comunitario, esso aveva posto l'accento sulle differenti opzioni di attuazione delle norme WTO, che implicava chiaramente il suo rigetto di questo argomento.

Per ciò che attiene ai *reports* dell'*Appellate Body*, si è rilevato²²⁶ che nella sentenza 14 ottobre 1999, in causa C-104/97 P, *Atlanta*²²⁷ la Corte di giustizia aveva ribadito il suo punto di vista secondo il quale le norme WTO non hanno effetto diretto: si trattava di un appello proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di I grado dell'11 dicembre 1996, in causa T-521/93, *Atlanta*²²⁸, nel quale la società ricorrente sosteneva, fra l'altro, che la decisione del DSB della WTO del 25 settembre 1997 stabiliva che l'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane era incompatibile con la WTO. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha statuito che «una decisione del genere può essere presa in considerazione solo nel caso in cui l'effetto diretto del GATT sia stato dichiarato dalla Corte nell'ambito di un motivo relativo all'invalidità dell'OCM»²²⁹.

Nella sentenza 20 marzo 2001, in causa T-52/99 *T.Port*²³⁰, il Tribunale di I grado ha statuito che «né le relazioni 22 maggio 1997 del gruppo speciale dell'OMC, né la relazione 9 settembre 1997 dell'organo di appello permanente dell'OMC, adottata il 25 settembre 1997 dall'organo di composizione delle controversie, contenevano obblighi particolari cui il reg. della Commissione n. 2362/98 avrebbe 'inteso dare esecuzione' ai sensi della giurisprudenza (v. per quanto riguarda il GATT del 1947, sentenza della Corte 7 maggio 1991, in causa C-69-89, *Nakajima*, punto 31)»²³¹. Si è affermato²³² che se letta singolarmente questa statuizione potrebbe sembrare allarmante, in quanto implica che un *report* del *Panel* o dell'*Appellate Body* adottato in ambito WTO non impone alcun obbligo giuridico alla Comunità Europea; tuttavia nel contesto della sentenza, le statuizioni del

²²⁴ V. il punto 40 della sentenza.

²²⁵ V. al riguardo F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 336.

²²⁶ V. sul punto F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 337.

²²⁷ In *Raccolta...*, 1999, p. I-6983.

²²⁸ In *Raccolta...*, 1996, p. II-1707.

²²⁹ Punto 20 della sentenza.

²³⁰ In *Raccolta...*, 2001, p. II-981.

²³¹ V. il punto 59 della sentenza.

²³² V. sul punto F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 338.

Tribunale di I grado mettono in luce l'intenzione della Commissione di trasporre i «particolari» obblighi nella legislazione comunitaria e non riguardano l'effetto giuridico degli obblighi della WTO di per se stessi, volendo in pratica confermare l'accezione stabilita dalla Corte nella sentenza *Nakajima*. Sfortunatamente tuttavia la sentenza dà la diversa impressione che i *reports* dell'*Appellate Body* della WTO non abbiano effetto sul diritto comunitario salvo nei casi in cui essi risultino in particolari obblighi determinati dal diritto comunitario. In questo senso anche il Tribunale di I grado nella sentenza *Bananatrading*²³³, ha affermato che «l'accordo OMC e i suoi allegati non figurano tra in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle Istituzioni comunitarie», e così nelle sentenze *Bocchi*²³⁴, *Cordis*²³⁵.

Esaminando casi più recenti quali il caso *Ormoni*²³⁶, e le sentenze *Pfizer*²³⁷, *Intervet*²³⁸, si è messo in rilievo²³⁹ che essi mostrano in

²³³ Sentenza del Tribunale di I grado 12 luglio 2001, in causa T 3/99, in *Raccolta...*, 2001, p. II-2123, punto 43.

²³⁴ Sentenza del Tribunale di I grado 20 marzo 2001, in causa T-30/99, *Bocchi*, in *Raccolta...*, 2001, p.II-943, punto 55.

²³⁵ Sentenza del Tribunale di I grado 20 marzo 2001, in causa T-18/99, *Cordis*, in *Raccolta...*, 2001, p.II-913, punto 50.

²³⁶ *European Communities – Measures concerning meat and meat products (Hormones), Complaint by the United States, Report of the Appellate Body*, AB-1997-4, WT/DS48/AB/R. Si tratta della controversia tra gli Stati Uniti e la Comunità europea in materia di bovini allevati utilizzando certi ormoni, che la Comunità europea riteneva residualmente presenti, ma dei quali non aveva potuto provare la nocività nella carne proveniente dagli Stati Uniti, della quale si impediva l'importazione. Ciò aveva condotto alla nascita di un contenzioso, perduto dalla Comunità europea nei confronti degli Stati Uniti e conclusosi con l'autorizzazione degli Stati Uniti a stabilire dazi punitivi compensativi gravanti su prodotti alimentari europei poiché il divieto d'importazione delle carni americane nella Comunità Europea non rispondeva a quanto stabilito dalle norme dell'Accordo SPS, e nella quale si è avuta una diversa interpretazione da parte dell'*Appellate Body* e della Comunità Europea del principio di precauzione.

Su tale controversia v. L.COSTATO, *L'organizzazione mondiale del commercio e la politica agricola comune e degli Stati membri*, in *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, I, Milano, Giuffrè, 2002, p. 432 ss.; ID., *Compendio di diritto alimentare*, 2^a ed., Padova, p. 80 ss.; ID., *Corso...*, 2^a ed., cit., p. 45; M.MAZZO, in *Trattato breve...*, cit., 3^a ed., p. 756; L.GRADONI, *Commento all'art.7*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione Europea (Commento al reg.178/2002)*, a cura dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato – IDAIC – in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2003, p. 207 ss.; A.ALEMANNO, *Judicial enforcement of the WTO Hormones ruling with the European Community: toward EC liability for the non-implementation of WTO dispute settlement decisions?*, in *Harvard International Law Journal*, 2004, p. 547 ss.

²³⁷ Sentenza del Tribunale di I grado 11 settembre 2002, in causa T-13/99, *Pfizer*, in *Raccolta...*, 2002, II, p. 3305.

²³⁸ Sentenza del Tribunale di I grado 7 marzo 2002, in causa T-112/99, *Intervet*, in *Raccolta...*, 2002, p. II-1445.

²³⁹ F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 338 ss.

qualche misura maggiore circospezione e attenzione da parte delle Corti europee e anche delle Istituzioni comunitarie nei confronti dei *reports* dell'*Appellate Body* della WTO, nonché il rispetto dei giudici nei confronti delle Istituzioni comunitarie dotate di potere normativo nelle materie «politicamente» sensibili e sono indicativi della tendenza delle Istituzioni comunitarie, specialmente le Corti Europee e la Commissione, a delineare una diversa prassi istituzionale che tiene in considerazione le norme della WTO. Al riguardo si è sottolineato²⁴⁰ che, a seguito del *report* dell'*Appellate Body* nel caso *Ormoni*, nel quale l'*Appellate Body* aveva statuito che le misure comunitarie, che vietavano l'importazione di carne ottenuta con ormoni di sviluppo della crescita, viola l'accordo SPS, è significativo il fatto che nella sentenza *Intervet* la Commissione abbia portato a conoscenza dell'Agencia Europea di valutazione dei medicinali le recenti novità di carattere scientifico, segnalando in specie il *report* dell'*Appellate Body* della WTO nel caso *Ormoni* e pur non affermando che il *report* è giuridicamente vincolante, riteneva opportuno che il Comitato dei medici veterinari sospendesse la rivalutazione dei prodotti ormonali in questione, affinché i nuovi dati scientifici fossero tutti disponibili²⁴¹. Così nella sentenza *Pfizer* il Tribunale di I grado aveva osservato che “il fatto che le Istituzioni comunitarie non abbiano adottato, a livello internazionale, misure contro l'importazione di carni prodotte facendo ricorso alla virginiamicina come promotore della crescita non può di per sé inficiare la validità del divieto di impiego di tale prodotto a livello comunitario. Inoltre occorrerebbe che si dimostrasse che, in assenza di un tale provvedimento, il regolamento impugnato costituirebbe, di per sé, una misura manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito”²⁴².

Partendo dal rilievo²⁴³ secondo il quale i principi enunciati dalle Corti europee concernenti le norme WTO sono un «microcosmo di integrazione internazionale», si è posto in evidenza²⁴⁴ che le Corti Europee hanno il ruolo di «custodi» nella determinazione degli specifici effetti delle norme della WTO nel diritto comunitario, in specie alla luce dell'art.XVI, par.4, dell'Accordo che istituisce la

²⁴⁰ V. sul punto F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 339.

²⁴¹ V. il punto 26 della sentenza.

²⁴² V. punto 433 della sentenza.

²⁴³ J.SCOTT, *GATT and Community law. Rethinking the 'regulatory gap'*, in J.SHAW and G.MORE (ed.) *New legal Dynamics of the European Union*, Oxford, 1995, p. 147 ss.

²⁴⁴ V. al riguardo F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 362.

WTO, il quale dispone che «Ciascun Membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli Accordi allegati», anche se nella prassi, come dimostrano gli esempi comunitari, la «conformità» può avere molti significati. Esse svolgono dunque un ruolo decisivo nel bilanciamento di interessi in conflitto nella sempre più complessa configurazione dei settori della *governance* che si sovrappongono e che toccano il livello locale, nazionale, europeo, internazionale e transnazionale, e le norme della WTO hanno un «ruolo costituzionale» in ambito comunitario di protezione di certi diritti e di orientamento del potere decisionale legislativo e amministrativo, ma hanno bisogno di un bilanciamento a fronte di altri valori costituzionali emergenti in ambito comunitario²⁴⁵.

In questa luce si è sottolineato²⁴⁶ che i settori dell'ambiente, della salute e della sicurezza alimentare forniscono esempi di come le Corti europee hanno assolto alla loro «responsabilità pubblica». In specie nel parere della Corte di Giustizia 2/00, sopracitato, sul Protocollo di Cartagena la Corte di Giustizia ha affermato che alla luce dei suoi scopi, contesto e contenuto, il Protocollo di Cartagena è una misura ambientale e non di regolamentazione del commercio internazionale, accogliendo la tesi del Consiglio e rigettando quella della Commissione²⁴⁷. Anche se tali statuizioni non coinvolgono le norme della WTO, si è messo in rilievo²⁴⁸ che le Corti europee hanno raggiunto risultati simili in recenti casi concernenti le norme della WTO, fra i più significativi dei quali vi sono oltre alle sentenze *Pfizer*, *Intervet*, la sentenza 8 gennaio 2002, in causa C-428/99, *Van den Bor BV*²⁴⁹, relativamente alla salute umana, la sentenza *Omega* prima citata²⁵⁰, relativamente all'inquinamento da rumore, *Paesi Bassi c. Parlamento Europeo e Consiglio*, relativamente alle invenzioni biotecnologiche, nelle quali le Corti europee hanno richiesto il

²⁴⁵ V. sul punto F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 366.

²⁴⁶ F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 367.

²⁴⁷ V. i punti 35 e 42 del parere.

²⁴⁸ V. sul punto F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 36

²⁴⁹ In *Raccolta...*, 2002, p. I-127. Su tale sentenza v. in dottrina: L.COSTATO, *Carni bovine, abbattimenti di vitelli e etichette tra precauzione e libera circolazione delle merci*, Commento a Corte di giustizia delle Comunità Europee, 13 dicembre 2001, in causa C-1/00, *Commissione c. Repubblica francese*; 13 dicembre 2001, in causa C-93/00, *Parlamento Europeo c. Consiglio dell'Unione europea*; 8 gennaio 2002, in causa C-428/99, *Van den Bor BV*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, II, pp.155 ss.

²⁵⁰ V. nota 126.

bilanciamento di interessi e hanno dato di regola la priorità ad obiettivi ambientali o di tutela della salute.

Per ciò che concerne il riconoscimento o meno dell'«effetto diretto», si è messo in rilievo²⁵¹ che l'effetto diretto non è l'unica via per la creazione di relazioni fra i diversi livelli della *governance*, nel senso che in primo luogo nel contesto dei rapporti tra WTO e Comunità europea non vi è allo stato attuale una sintonia tra chiarezza di riferimenti, trasposizione e interpretazione coerente, che considerati congiuntamente potrebbero essere quasi più effettivi nella integrazione delle norme della WTO nel diritto comunitario che «l'effetto diretto».

In secondo luogo si è sottolineato²⁵² che in un recente *Panel* della WTO²⁵³ è emersa una nuova concezione propria della WTO nei termini «non del principio dell'effetto diretto ma del principio dell'effetto indiretto».

Sembra dunque possa essere condiviso e sia meritevole di essere ulteriormente approfondito per il futuro l'accento posto anche dalla dottrina più recente²⁵⁴ sugli effetti indiretti delle norme WTO.

In questa luce si è infatti messo in rilievo²⁵⁵ che anche se indiscutibilmente i singoli godrebbero di tutela più adeguata ed effettiva in caso di riconoscimento di effetto diretto delle norme della WTO, ciò che conta relativamente alle disposizioni WTO è la prospettiva in cui la organizzazione si colloca, e non tanto la modalità di ingresso delle proprie norme nei singoli ordinamenti nazionali, e dunque il fatto che tali disposizioni siano effettivamente rispettate dai paesi membri e che le attività degli Stati non siano in contrasto col sistema multilaterale degli scambi. E quindi più che perseguire la via del riconoscimento dell'effetto diretto delle norme WTO è da ritenersi preferibile, secondo tale orientamento, realizzare la tutela dei singoli come proiezione della loro libertà di azione e di scelta in campo economico²⁵⁶.

²⁵¹ F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 362.

²⁵² F.SNYDER, *The gatekeepers: the European Courts...*, cit., p. 365.

²⁵³ *United States – Sections 301-310 of the Trade Act of 1974*, Report of the Panel WT/DS152/R, 22 dicembre 1999, par.7.78.

²⁵⁴ V. in specie C.MARCOLUNGO, *Gli effetti degli atti del WTO sugli operatori economici privati*, in *Riv.trim. dir.pubbl.*, 2003, p.989 ss.; F.MARRELLA, *Tutela dei singoli e diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, in *Contratto e impresa*, 2003, p. 49 ss.

²⁵⁵ C.MARCOLUNGO, *Gli effetti degli atti del WTO...*, cit., p. 997.

²⁵⁶ Si rinvia per una ampia analisi di tali effetti indiretti v. C.MARCOLUNGO, *Gli effetti degli atti del WTO...*, cit., p. 998 ss.

Nell'ambito di tale orientamento, partendosi dalla constatazione che la Corte di Giustizia ha escluso solo la tutela diretta, ma non la tutela indiretta dei singoli in base al diritto dell'OMC, si è individuata²⁵⁷ una tipologia di procedimenti interni azionabili dai singoli in base alle norme di attuazione dell'OMC, in particolare in materia *antidumping*, di sovvenzioni all'esportazione e di ostacoli tecnici al commercio.

4. La competenza della Comunità europea a concludere accordi misti

Anche se nella formulazione originaria del Trattato CE non ne era fatta menzione²⁵⁸, essendo la espressa previsione della possibilità di concludere accordi misti contenuta solo nel Trattato CEEA, all'art.102, si è ampiamente affermata la prassi degli accordi misti conclusi sia dalla Comunità europea sia dai suoi Stati membri e nei quali i diritti e i doveri derivanti dall'accordo sono divisi tra la Comunità e i suoi membri²⁵⁹.

Tali accordi hanno avuto poi un riconoscimento ufficiale con il Trattato di Nizza, che all'art.133, par.6, ha inserito nel Tr.CE la previsione che gli accordi nei settori degli scambi di servizi audiovisivi e culturali, didattici, sociali e relativi alla salute umana, rientrando nella competenza ripartita tra CE e Stati membri, siano conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri²⁶⁰.

²⁵⁷ V. sul punto F.MARRELLA, *Tutela dei singoli...*, cit., p. 78 ss., alla cui ampia analisi sul tema si rinvia.

²⁵⁸ Sul punto v. G. TOGNAZZI, *Nozione e classificazione degli accordi misti*, in *Dir. com.e scambi internaz.*, 1994, p.584; S. NICOLIN, *Modalità e funzionamento e di attuazione degli accordi misti*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p. 177 ss.; R.LEAL ARCAS, *Unitary chrater of EC external trade relations*, in *Columbia Journal of European law*, 2001, p. 355 ss., in specie p. 360.

²⁵⁹ V. al riguardo G.GAJA, *Fonti comunitarie...*, cit., p. 451; G.VENTURINI, *Commento all'art.300 del Tr. CE* in F.POCAR, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, Padova, 2001, p. 1004; A.CALIGIURI, *Commento all'art.300 Tr.CE*, in *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, a cura di A.TIZZANO, Milano, 2004, p.1336.

In generale sugli accordi misti v.: D.O'KEEFE-H.G.SCHERMERS (ED.), *Mixed agreements*, Deventer, 1983; M.DOLMANS, *Problems of mixed agreement: division of powers within the EEC and the rights of third States*, The Hague, 1985; I.MACLEOD- I.D.HENDRY-S.HYETT, *The External Relations of the European Communities*, Oxford, 1996, p 142 ss.; A. BLECKMANN, *Europarecht*, Köln, Berlin, Bonn, München, 1997, p. 382 ss.; J.HELIKOSKI, *Mixed Agreements as a technique for organizing the international relations of the European Community and its Member States*, The Hague, 2001.

²⁶⁰ Sul nuovo art. 133 Tr.CE v. M.C.BARUFFI, *Commento all'art.133*, in F.POCAR, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, Padova, 2001, p.1117ss;

La diffusione degli accordi misti non è stata tuttavia determinata unicamente da ragioni di coordinamento derivanti dalla distribuzione delle competenze tra Comunità e Stati membri, in quanto alla loro realizzazione hanno contribuito fattori di carattere storico, politico, interni ed esterni alla Comunità, ed anche di carattere finanziario²⁶¹, che rendono peraltro difficile individuarne una disciplina uniforme, dovendosi ricomprendere con il termine “accordo misto” diversi fenomeni caratterizzati da differenti discipline²⁶².

Dal punto di vista tecnico-giuridico si è messo in rilievo²⁶³ che la formula degli accordi misti trova la propria giustificazione unicamente nel fatto che un accordo internazionale è destinato a regolare materie in parte di competenza della Comunità ed in parte degli Stati membri, ponendosi pertanto la esigenza di distinguere tra materie in cui vi è una competenza esclusiva della Comunità, e materie nelle quali permane ancora la competenza degli Stati membri, in quanto la Comunità non ha ancora legiferato. Al riguardo si è messo in luce che la prospettiva è pertanto diversa da quella in cui la competenza della Comunità e degli Stati membri è concorrente²⁶⁴, cioè nei casi in cui espressamente il Trattato stabilisce che l’esistenza della competenza esterna della Comunità non pregiudica la competenza degli Stati membri, quali ad es. i casi di cui all’art.111, 5° comma, art.174, 4° comma e art.181 Tr.CE, e l’art.181A²⁶⁵: quindi un accordo può essere

E.CANNIZZARO, *Le relazioni esterne della Comunità dopo il Trattato di Nizza*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2002, p. 182 ss.; F.POCAR, *The decision-making process of the European Community in external relations*, in E.CANNIZZARO, *The European Union as an actor in international relations*, The Hague, 2002; A.CALIGIURI, *Commento all’art.300 Tr.CE*, in *Trattati dell’Unione europea...*, cit., p. 1336 ss.; D.CHAIBI, *The foreign policy thread in the European labyrinth*, in *Connecticut Journal of International law*, 2004, p. 369.

²⁶¹ Per una ampia analisi di tali fattori v. in dottrina: G.TOGNAZZI, *Nozione e classificazione...*, cit., p. 594 ss.; S. NICOLIN, *Modalità e funzionamento e di attuazione...*, cit., p. 180 ss.

²⁶² In questo senso v. G.TOGNAZZI, *Nozione e classificazione...*, cit., p. 628.

²⁶³ V. al riguardo S. NICOLIN, *Modalità e funzionamento e di attuazione...*, cit., p. 183; 211; G.GAJA, *Fonti comunitarie...*, cit., p. 451.

²⁶⁴ Sottolinea l’esigenza di distinguere tra competenza ripartita e competenza concorrente: A.G.TOTH, *Is subsidiarity justiciable?*, in *European law review*, 1994, p. 269; L.SERMET, *Actualité de l’adhésion...*, cit., p.685; I.MACLEOD-I.D.HENDRY-S.HYETT, *The external relations of the European Communities*, Oxford., 1996, p. 63; D.MC GOLDRICK, *International relations laws of the European Union*, London & New York, 1997, p. 68 ss.; S. NICOLIN, *Modalità e funzionamento e di attuazione...*, cit., p.180; E.NEFRAMI, *International responsibility of the European Community and of the Member States under Mixed agreement*, in *The European Union as an actor in international relations*, a cura di E.CANNIZZARO, The Hague, 2002, p. 193.

²⁶⁵ Sull’art.181A, introdotto dal Trattato di Nizza, che prevede espressamente la possibilità di concludere accordi internazionali con Stati terzi in materia di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con gli Stati terzi, v. in dottrina: M.C.BARUFFI, *Commento all’art.181A*, in

misto, sia se incide su materie in parte di competenza esclusiva degli Stati membri e in parte di competenza esclusiva della Comunità europea, sia su materie di competenza esclusiva e concorrente comunitaria²⁶⁶.

Per ciò che concerne la competenza ripartita in materia di relazioni esterne della Comunità riveste fondamentale rilievo il parere della Corte di giustizia del 15 novembre 1994, n. 1/94²⁶⁷, chiesto dalla Commissione alla Corte, ai sensi dell'art. 300, par.6, pochi giorni prima della firma dell'accordo OMC, in ordine al carattere esclusivo o meno della competenza della Comunità a stipulare le parti dell'accordo riguardanti i servizi (GATS) e la proprietà intellettuale (TRIPs) e alla questione se tale competenza potesse fondarsi sull'art.113 del Tr.CE o anche sugli artt. 100 e 235. La Corte, invertendo la ampia lettura data in precedenza della competenza a stipulare accordi internazionali della Comunità e quindi escludendo l'applicazione del meccanismo di estensione della competenza esterna, elaborata soprattutto nel parere 1/76²⁶⁸, ha stabilito che il GATT 1994 rientrava nella competenza esterna della Comunità, mentre sia le norme del TRIPs che quelle del GATS ricadevano essenzialmente nella competenza degli Stati membri²⁶⁹.

F.POCAR, *Commentario breve ai Trattati...*, cit., p.1125 ss.; E.CANNIZZARO, *Le relazioni esterne...*, cit., p.188 ss.

All'art.181 viene inserita una clausola di salvaguardia delle competenze dei singoli Stati, a conferma della competenza non esclusiva della Comunità, ed è ripetuta la stessa formula contenuta all'art. 174, par.4, ultimo comma, in materia di ambiente, e all'art.181A, "il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali"; viene pertanto confermato il carattere misto degli accordi in esso previsti. V. sul punto A.LUCCHINI, *Commento all'art.181*, in F.POCAR, *Commentario breve...*, cit., p. 681.

Similmente dispone l'art.111, 5° comma.

²⁶⁶ V. sul punto D.MC GOLDRICK, *International relations...*, cit., p. 68 ss.; E.NEFRAMI, *International responsibility...*, cit., p. 193.

²⁶⁷ Parere sulla "competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale – procedimento ex art.228, n. 6, Tr.CE", in *Raccolta...*, 1994, p. I- 5267.

²⁶⁸ Parere n. 1/76 del 26 aprile 1977, in *Raccolta...*, cit., 1977, p. 741 ss.; deliberazione n. 1/78 del 14 novembre 1978, in *Raccolta...*, 1978, p. 2151 ss. Su tali pareri v. in specie: G. TOGNAZZI, *Nozione e classificazione...*, cit., p. 586 ss.; G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 375; B.I.BONAFÉ, *Il contributo del caso Hermès...*, cit., p. 114; P.MENGOZZI, *Le relazioni esterne...*, cit., p. 8 ss.; A.TIZZANO, *Note in tema di relazioni esterne...*, cit., p. 35 ss.

²⁶⁹ Essa, dunque, in tale parere, esclude una competenza esclusiva della Comunità a concludere l'Accordo TRIPs, in quanto "le Istituzioni comunitarie non hanno finora esercitato le loro competenze nel settore degli strumenti con cui ottenere l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale, salvo per quanto attiene al summenzionato regolamento n. 3842/86 (...) sul divieto dell'immissione in libera pratica delle merci contraffatte" (punto 104 della sentenza). Si è

In tale parere la Corte ha affermato il principio secondo il quale la competenza esterna esclusiva della Comunità sussiste solo in corrispondenza di competenze interne esercitate effettivamente per l'intero settore che interessa²⁷⁰. Si è quindi messo in luce²⁷¹ che nel caso in cui la competenza esterna della Comunità potrebbe fondarsi su una competenza interna parallela, ma questa non è mai stata esercitata, non si è ancora realizzata la condizione perché si possa costruire una competenza esterna, e quindi in tal caso si ha una competenza potenziale della Comunità e una sua altrettanto potenziale qualità di parte contraente rispetto al gruppo di norme o di singole norme²⁷².

L'esclusività della competenza comunitaria sussiste pertanto quando le misure adottate sul piano interno disciplinino integralmente lo specifico settore riguardato²⁷³: essa viene meno quando la normativa comunitaria abbia realizzato un'armonizzazione solo parziale, come ha rilevato la Corte di Giustizia nel parere 2/00 del 6 dicembre 2001, relativamente agli organismi geneticamente modificati, dovendo esaminare se la Comunità possedesse, in base all'art.175 Tr.CE una competenza esclusiva o meno a concludere il Protocollo di Cartagena, «data l'esistenza di atti di diritto derivato adottati nell'ambito comunitario, in materia di biosicurezza, sui quali potrebbe eventualmente incidere la partecipazione degli Stati membri alla procedura di stipulazione di detto protocollo»²⁷⁴, in quanto

pertanto rilevato (v. B.I.BONAFÈ, *Il contributo del caso Hermès...*, cit., p. 114) che ne consegue che la competenza congiunta della Comunità e degli Stati membri a concludere l'Accordo TRIPs sembrerebbe ripartita nel modo seguente: nella competenza comunitaria ricadrebbe la materia oggetto del reg. n. 3842/86, mentre la competenza degli Stati membri riguarderebbe tutte le altre materie, art. 50 incluso.

²⁷⁰ V. su tale aspetto in specie G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 377. Al punto 77 del parere la Corte infatti afferma «è solo nella misura in cui norme comuni sono state stabilite sul piano interno che la competenza esterna della Comunità diventa esclusiva, Orbene non tutte le questioni relative ai trasporti hanno già costituito oggetto di norme comuni», e al punto 103 del parere «è sufficiente rilevare che l'armonizzazione realizzata nell'ambito comunitario in alcuni settori rientranti nell'ambito di applicazione del TRIP è comunque solo parziale e che, in altri settori, non è stata prevista alcuna armonizzazione. Ad esempio l'armonizzazione è soltanto parziale in materia di marchi (...). In altri settori disciplinati dal TRIP non è stato adottato alcun atto comunitario di armonizzazione».

²⁷¹ V. sul punto G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 378.

²⁷² V. in questo senso G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 378.

²⁷³ V. in sul punto in dottrina: S.AMADEO, *Commento all'art.174 Tr.CE*, in *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, a cura di A.TIZZANO, Milano, 2004, p.879.

²⁷⁴ V. punto 45 del parere.

«l'armonizzazione realizzata sul piano comunitario nel settore di applicazione del Protocollo è comunque solo parziale»²⁷⁵.

Inoltre la condizione dell'esclusività della competenza comunitaria non è soddisfatta neppure nel caso in cui la normativa comunitaria si limiti a stabilire delle «prescrizioni minime», le quali non ostano alla stipulazione, da parte degli Stati membri, di accordi che prevedano un regime di protezione più rigoroso²⁷⁶, come ha affermato la Corte di Giustizia nel parere 2/91²⁷⁷. A tale riguardo si è inoltre rilevato²⁷⁸ che in materia ambientale, in specie con riferimento all'art.176 Tr.CE, gli interventi della Comunità rappresentano sempre uno *standard* minimo e quasi mai «norme comuni».

La Corte, nel parere 1/94, ha anche sottolineato, a fronte alle difficoltà pratiche di un'attribuzione di competenze ripartite con gli Stati membri, l'esigenza di una stretta cooperazione. In specie essa ha affermato, ribadendo sue precedenti statuizioni²⁷⁹, che «va ricordato che, in ogni caso, qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo internazionale rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella degli Stati membri, occorre garantire una stretta cooperazione fra questi ultimi e le Istituzioni comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti. Tale obbligo di cooperazione discende dalla necessità di unità di rappresentanza internazionale della Comunità», sottolineando che tale obbligo di cooperazione si impone in modo ancora più tassativo in accordi quali quelli allegati all'Accordo OMC²⁸⁰.

²⁷⁵ V. il punto 46 del parere, nel quale la Corte si riferisce alle direttive 90/219 e 90/220, e alla direttiva 2001/18/CE, il cui art. 36 par.1, abroga la dir.90/220.

²⁷⁶ V. sul punto I.MACLEOD-I.D.HENDRY-S.HYETT, *The external relations...*, cit., p. 65ss; S. NICOLIN, *Modalità e funzionamento e di attuazione...*, cit., p.180; S.AMADEO, *Commento all'art.174 Tr.CE*, in *Trattati dell'Unione europea...*, cit., p. 879.

²⁷⁷ Parere n.2/91 del 19 marzo 1993, *Raccolta...*, 1993, p.I-1061, punti 13-21.

²⁷⁸ D.THIEME, *European Community external relations in the field of the environment*, in *European environmental law review*, 2001, p. 252 ss.

²⁷⁹ V. la deliberazione n.1/78 della Corte del 14 novembre 1978, in *Raccolta...*, 1978, p.2151, punti 34-36; parere n.2/91 del 19 marzo 1993, in *Raccolta...*, 1993, p. I-1061, punto 36.

²⁸⁰ V. i punti 108 e 109 del parere. Tali statuizioni sono state ribadite anche nel successivo parere 2/00 del 6 dicembre 2001 (punto 18), citato ai parr.2 e 3.

Come osserva A.TIZZANO, *Note in tema di relazioni esterne dell'Unione europea*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p. 40, la Corte pertanto ha valorizzato al massimo l'obbligo generale di cooperazione che è espressamente enunciato nel Tr.CE all'art.10, preoccupandosi di evitare ripercussioni negative sull'unità della rappresentanza internazionale dell'Unione.

Pertanto si è messo in luce²⁸¹ che l'espressione «competenza ripartita» significa che Stati membri e Comunità conservano l'ultima parola nei settori di rispettiva competenza, nei limiti in cui il coordinamento non si risolve in un'intesa comune.

La conclusione degli accordi da parte della Comunità avviene, anche nel caso di accordi misti, mediante l'adozione di una decisione del Consiglio: in base all'art.300, par.3, del Tr.CE tale Istituzione approva la conclusione dell'accordo e dispone la comunicazione della decisione alle altre parti²⁸².

La circostanza che si tratti di accordi misti dà luogo ad una situazione particolare, in quanto gli Stati membri e la Comunità divengono parti dell'accordo ciascuno in relazione ai rispettivi ambiti di competenza²⁸³.

Nel procedimento di conclusione, riguardo alla ratifica della Comunità in caso di accordi misti, come si è sottolineato²⁸⁴, la prassi recente è nel senso che essa riguarda espressamente ed unicamente le materie dell'accordo in cui vi è competenza comunitaria, come è stato il caso della decisione n. 94/800 del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione degli accordi di Marrakech²⁸⁵, nella quale il Consiglio ha espresso l'approvazione della Comunità «relativamente alla parte di sua competenza». Il Trattato di Marrakech è infatti stato firmato non solo dalla Comunità Europea, ma anche dagli Stati membri, ognuno per i settori di propria competenza; gli Stati poi hanno provveduto alla ratifica secondo le loro regole e prassi costituzionali²⁸⁶. L'Italia, in specie, ha ratificato e dato esecuzione agli atti concernenti i risultati

²⁸¹ V. al riguardo G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 380.

²⁸² Sulla negoziazione e conclusione degli accordi misti v. ampiamente: S. NICOLIN, *Modalità di funzionamento...*, cit., p. 187; A.SANTINI, *Il ruolo delle Istituzioni comunitarie nella negoziazione e conclusione degli accordi internazionali*, in *Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p. 141 ss.

²⁸³ V. sul punto S. NICOLIN, *Modalità di funzionamento...*, cit., p.187.

²⁸⁴ V. al riguardo S.NICOLIN, *Modalità di funzionamento...*, cit., p. 188.

²⁸⁵ Si tratta della decisione del Consiglio n. 94/800 del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), in GUCE L 336 del 23 dicembre 1994, p. 1ss. V. anche riguardo alla base giuridica della decisione 94/800 essa è indicata negli artt. 43 (politica agricola), 54, 57, 66 e 75, 84, par.2, 99, 100, 100A, 133 e 235 del Tr., quali settori di competenza esclusiva della CE.

²⁸⁶ V. sul punto S. NICOLIN, *Modalità di funzionamento...*, cit., p.188; L.COSTATO, *L'Accordo agricolo ed il diritto comunitario*, in *Misure incentivanti...*, cit., p. 24; P.PICONE-A.LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio...*, cit., p. 554.

dei negoziati dell'Uruguay Round adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 con la l. 29 dicembre 1994, n. 747²⁸⁷.

A fronte della tendenza degli Stati terzi di richiedere per esigenze di certezza giuridica un riscontro della precisa demarcazione tra le responsabilità rispettive della Comunità e degli Stati membri, si è progressivamente affermata la prassi di accompagnare la conclusione degli accordi in forma mista all'adozione di clausole di competenza, cioè di disposizioni che permettono di individuare più o meno analiticamente i rispettivi ambiti di competenza della Comunità e degli Stati membri, per permettere l'esatta emersione di tale ripartizione nei confronti dei rapporti con gli Stati terzi, per garantire ad essi il rispetto dei doveri nascenti dall'accordo e soprattutto al fine di individuare i soggetti responsabili dell'esatto adempimento di tali obblighi²⁸⁸. Si è messo in luce che esse svolgono una funzione interpretativa e vengono ricondotte nell'ambito di applicazione dell'art.31, par.2, lett.b) della Convenzione di Vienna²⁸⁹.

Esse possono essere strutturate in maniera diversa e possono avere un grado maggiore o minore di specificazione²⁹⁰. Tuttavia si è sottolineato che proprio alla luce della loro funzione esse dovrebbero avere un tenore non meramente ricognitivo o tautologico, della

²⁸⁷ Pubblicata in G.U.R.I. 10 gennaio 1995, n. 7, s.o.

²⁸⁸ V. sulle clausole di competenza ampiamente: G. TOGNAZZI, *Nozione e classificazione...*, cit., p. 616; I.MACLEOD-I.D.HENDRY-S.HYETT, *The external relations...*, cit., p. 161; S. NICOLIN, *Modalità di funzionamento...*, cit., p.194; S.BERTAZZO, *La definizione e l'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici in ambito internazionale e comunitario*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2003, p. 1153; G. VENTURINI, *Commento all'art.300 del Tr. CE*, in F.POCAR, *Commentario breve ai Trattati...*, cit., p.1004; A.CALIGIURI, *Commento all'art.300 Tr.CE*, in *Trattati dell'Unione europea...*, cit., p.1337.

²⁸⁹ Su tale aspetto v. I.MACLEOD-I.D.HENDRY-S.HYETT, *The external relations...*, cit., p. 161.

²⁹⁰ Per una analisi sui vari tipi di clausole di competenza e sui vantaggi e svantaggi che esse comportano v. in dottrina G. TOGNAZZI, *Nozione e classificazione...*, cit., p. 617 ss., il quale sottolinea che quando la clausola di competenza è accompagnata da una dichiarazione resa dalla CE, la ripartizione di competenze per la materia oggetto dell'accordo normalmente ha un alto grado di specificazione, come ad es. per la Convenzione per la protezione e lo sviluppo dell'ambiente marino nelle regioni caraibiche, COM (82) 633 fin., art.26.

V. anche la dec. 98/392/CE del 23 marzo 1998, del Consiglio, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione, in G.U.C.E. 23 giugno 1998, n. L 179, che contiene una specifica dichiarazione di competenza, sulle competenze della Comunità europea per quanto riguarda le materie che rientrano nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione, ai sensi dell'art.5, par.1, dell'allegato IX della convenzione e dell'art.4, par.4, dell'accordo, nella quale vengono indicati al punto 1 i settori di competenza esclusiva della Comunità e, al punto 2 i settori di competenza congiunta della Comunità e degli Stati membri.

sussistenza della ripartizione delle competenze, rimanendo altrimenti inutili rispetto al fine che esse tendono a raggiungere²⁹¹.

Riguardo all'interpretazione degli accordi misti, come si è accennato²⁹², la Corte di Giustizia non ha mai assunto tuttavia una posizione precisa circa l'esistenza di un suo potere generale ad interpretarli nel loro insieme.

Pur avendo di fatto interpretato in varie occasioni accordi misti²⁹³, senza specificare se la sua competenza ad interpretare determinate disposizioni degli stessi fosse dovuta alla circostanza che esse sicuramente rientravano nell'ambito della competenza comunitaria ovvero alla considerazione della estensione della sua competenza a tutte le disposizioni dell'accordo misto²⁹⁴, per la prima volta il problema è stato espressamente posto nella causa *Demirel*, nella quale tuttavia la Corte non affronta la questione, limitandosi ad affermare che l'accordo di associazione con la Turchia rientrava esclusivamente nella competenza CE e di conseguenza nella propria competenza interpretativa²⁹⁵. Tale posizione della Corte di Giustizia è stata ribadita anche nella sentenza 20 settembre 1990, in causa C-192/89, *Sevince* e nella sentenza 16 dicembre 1992, in causa C-237/91, *Kus*²⁹⁶, 31 gennaio 1991, in causa 18/90, *Kziber*²⁹⁷, 5 aprile 1995, in causa C-103/94, *Krid*²⁹⁸. E neppure nella successiva sentenza 16 giugno 1998, in causa C-53/96, *Hermès*²⁹⁹, la Corte ha preso una posizione decisa³⁰⁰, lasciando ancora aperta la questione di una sua competenza generale in materia³⁰¹.

La mancata presa di posizione della Corte di Giustizia sul tema ha suscitato un vivace dibattito dottrinale, al cui approfondimento si

²⁹¹ Sottolinea tale esigenza S. NICOLIN, *Modalità di funzionamento...*, cit., p.194.

²⁹² V. il par.2 di questo Capitolo.

²⁹³ Oltre alle sentenze *Hagemann* e *Kupferberg*, v. anche le sentt: 5 febbraio 1976, in causa 87/75, *Bresciani*, in *Raccolta...*, 1976, p. 129; 24 novembre 1977, in causa 65/77, *Razanatsimba*, in *Raccolta...*, 1977, p. 2229.

²⁹⁴ In questo senso v. in specie G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea e l'OMC*, in *Riv.dir. europeo*, 1997, p. 384.

²⁹⁵ V. punti 9 e 11 della sentenza.

²⁹⁶ In *Raccolta...*, 1992, p. I-6781.

²⁹⁷ In *Raccolta...*, 1991, p. I-199.

²⁹⁸ In *Raccolta...*, 1995, p. I-719.

²⁹⁹ In *Raccolta...*, 1998, p.I-3603.

³⁰⁰ Sottolineano la mancata presa di posizione della Corte di Giustizia: B.I.BONAFÈ, *Il contributo del caso Hermès...*, cit., p.120; S.NICOLIN, *Modalità di funzionamento e attuazione...*, cit., p. 202; M.T.D'ALESSIO, *L'efficacia diretta degli accordi internazionali...*, cit. p. 96. P.MENGOZZI, *Le relazioni esterne...*, cit., p.20.

³⁰¹ V. al riguardo B.I.BONAFÈ, *Il contributo del caso Hermès...*, cit., p.120.

rinvia³⁰², nell'ambito del quale, limitandosi a delinearne i tratti salienti, si può distinguere l'autorevole orientamento³⁰³ secondo il quale, pur riconoscendosi che a stretto rigore la competenza interpretativa della Corte di Giustizia dovrebbe essere limitata a quelle norme convenzionali che la Comunità ha competenza a stipulare, si pone l'accento sulla fondamentale esigenza di uniformità di interpretazione e applicazione di tutte le norme convenzionali di uno stesso accordo, non potendosi prescindere dalle possibili interconnessioni fra tali norme³⁰⁴. Contestualmente viene posto l'accento³⁰⁵ sul fatto che alla luce dell'obbligo di cooperazione e dell'esigenza di unità di rappresentanza all'esterno evidenziati dalla Corte nel parere 1/94³⁰⁶, gli Stati membri e le Istituzioni comunitarie sono tenuti a procedere ad uno stretto coordinamento nella fase della negoziazione, della stipulazione e dell'attuazione delle norme convenzionali; pertanto l'interpretazione "centralizzata" della Corte è il "contributo della stessa alla realizzazione dell'obbligo di cooperazione tra Istituzioni e Stati membri, quale da essa sottolineato nel parere 1/94"³⁰⁷.

Si oppone a tale posizione invece altra autorevole parte della dottrina³⁰⁸ secondo la quale pur non avendo la Corte nella sentenza *Demirel* affrontato la questione circa la competenza della Corte a pronunciarsi sull'interpretazione di quelle disposizioni di un accordo misto che restino oggetto di una competenza propria degli Stati membri, essa non ha categoricamente escluso la possibilità di configurare un'eccezione rispetto alla regola generale della propria competenza ad interpretare le disposizioni degli accordi conclusi dalla

³⁰² Per una ampia panoramica delle posizioni dottrinali v. in specie: G.TOGNAZZI, *Nozione e classificazione degli accordi misti*, in *Il dir. com. e scambi internaz.*, 1994, in specie p. 604; G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit. p. 380 ss.; S. NICOLIN, *Modalità di funzionamento...*, cit., in specie p. 204 ss.

³⁰³ V. al riguardo: G.NOLTE, *Freedom of movement for workers and EEC-Turkey association agreement*, in *Common Market Law Review*, 1988, p. 402 ss.; G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., in specie p. 383 ss.

³⁰⁴ V. sul punto in specie G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 387.

³⁰⁵ V. in specie sul punto: G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 388.

³⁰⁶ Parere 15 novembre 1994, sulla "competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale – procedimento ex art.228, n. 6, Tr.CE", in *Raccolta...*, 1994, p. I- 5267.

³⁰⁷ V. al riguardo: G.NOLTE, *Freedom of movement for workers...*, cit., p. 408; G.TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea...*, cit., p. 389.

³⁰⁸ In questo senso v. G.GAJA, *Sull'interpretazione di accordi misti da parte della Corte di Giustizia*, in *Riv. dir. int.*, 1988, p. 606 ss.; A.GIARDINA, "La comunitarizzazione" degli accordi internazionali..., cit., p. 13 ss.

Comunità, sembrando dunque ragionevole che la competenza della Corte non si estenda alle norme dell'accordo misto il cui oggetto è estraneo al diritto comunitario. Pertanto tale orientamento è contrario alla esclusiva competenza interpretativa della Corte di Giustizia, nei casi di competenze ripartite, in cui cioè la disciplina degli accordi rientra solo parzialmente nell'ambito delle competenze comunitarie, pur sottolineandone la esigenza e l'importanza³⁰⁹.

Secondo un altro orientamento³¹⁰ l'accordo misto, nell'ottica della ripartizione delle competenze, sarebbe divisibile in due parti: una sezione comunitaria che diviene parte dell'ordinamento comunitario e l'altra che rimane di competenza esclusiva degli Stati membri, sottolineandosi che la competenza interpretativa della Corte non si estende a quelle disposizioni degli accordi misti di competenza statale; ma la suddivisione può non essere così chiara.

Altri autori³¹¹ sottolineano che la Corte nella sentenza *Demirel*, pur limitandosi ad affermare che l'accordo rientrava esclusivamente nella competenza della CEE e quindi la propria competenza interpretativa, in realtà poiché si era reso necessario concludere l'accordo in forma mista, con tale *escamotage* ha interpretato l'intero accordo, anche se ritengono che la conclusione che la Corte è competente ad interpretare gli accordi misti non sia generalizzabile a tutti gli accordi di associazione, ma limitatamente a quel tipo di accordi di associazione conclusi in previsione di una adesione.

Riguardo all'ambito delle materie alle quali si è fatto ricorso alla formula mista vi è stato un progressivo ampliamento, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte con l'Atto unico europeo, riguardo agli accordi in materia ambientale (art. 130 R e ss., ora 174) e agli accordi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico (art.130 F e ss., ora 163 e ss.), e con il Trattato di Maastricht³¹², relativamente agli accordi in materia di cooperazione allo sviluppo (art.130 U e ss., ora 177), con il Trattato di Nizza³¹³, riguardo agli accordi nei settori degli scambi di servizi audiovisivi e culturali, didattici, sociali e relativi alla

³⁰⁹ In questo senso v. A.GIARDINA, "La comunitarizzazione" degli accordi internazionali..., cit., p. 14.

³¹⁰ C.D. EHLERMANN, *Mixed agreements a list of problems*, in *Mixed agreements*, Deventer, 1983, p. 3 ss.

³¹¹ G.TOGNAZZI, *Nozione e classificazione...*, cit., p. 595.

³¹² Sulle modifiche introdotte con l'Atto unico europeo e il Trattato di Maastricht v. in specie G.TOGNAZZI, *Nozione e classificazione...*, cit., p. 585; 589.

³¹³ Sulle modifiche introdotte con il Trattato di Nizza v. in particolare E.CANNIZZARO, *Le relazioni esterne...*, cit., p. 182 ss.

salute umana (art.133, par.6) e agli accordi internazionali con Stati terzi in materia di cooperazione economica, finanziaria e tecnica (art.181A).

Già a partire dall'Atto Unico Europeo con l'art.130R, par.4, e ora con l'art.174, par. 4, del Tr. CE, è esplicitamente attribuita alla Comunità europea la competenza a concludere trattati internazionali relativamente alla tutela dell'ambiente³¹⁴: si tratta di una competenza che le Istituzioni comunitarie condividono con gli Stati membri³¹⁵, i quali non solo sono competenti, ai sensi del par.4, comma 2°, a «negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali», ma sono altresì autorizzati, in base all'art.176, sempre sul piano internazionale e nel settore dell'ambiente, a «mantenere e prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore», fermo restando l'obbligo di notifica alla Commissione delle misure nazionali adottate³¹⁶.

Nella prassi gli accordi in materia ambientale vengono stipulati nella forma prevalente degli accordi misti³¹⁷. Fra gli accordi misti in specie in materia ambientale notevole rilievo rivestono la Convenzione sulla diversità biologica, il Protocollo di Cartagena, il Protocollo di Kyoto per la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificati sia dalla Comunità Europea che dall'Italia.

³¹⁴ V. in dottrina al riguardo P.MEGOZZI, *Le relazioni esterne della Comunità...*, cit., p. 7.

³¹⁵ Sulla competenza concorrente degli Stati membri in materia ambientale v. in dottrina: A.TIZZANO, *Note in tema di relazioni esterne dell'Unione europea*, in *Le relazioni esterne dell'unione europea nel nuovo millennio*, a cura di L.DANIELE, Milano, 2001, p.41; S.BERTAZZO, *La definizione e l'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici in ambito internazionale e comunitario*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2003, p. 1149 ss.

³¹⁶ V. sul punto S.BERTAZZO, *La definizione e l'attuazione di una politica...*, cit., p.1150.

³¹⁷ V. sul punto P.A. PILLITU, *Commento all'art.174 del Tr.CE*, in F.POCAR, *Commentario breve ai Trattati...*, cit., p. 668; S.AMADEO, *Commento all'art.174 Tr.CE*, in *Trattati dell'Unione europea...*, cit., p. 879.